

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e III)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (III e VIII)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)	»	14
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	16
GIUSTIZIA (II)	»	46
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	57
DIFESA (IV)	»	65
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	75
FINANZE (VI)	»	83
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	87
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	90
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	95

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Sogno Italia-10 Volte Meglio: Misto-SI-10VM.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	97
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	122
AFFARI SOCIALI (XII)	»	133
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	138
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	148
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	155
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	157
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	161

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) della Camera dei deputati e 6^a (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro con una delegazione parlamentare della Commissione Finanze del *Bundestag* della
Repubblica federale di Germania

3

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI

Martedì 18 giugno 2019.

**Incontro con una delegazione parlamentare della
Commissione Finanze del *Bundestag* della Repub-
blica federale di Germania.**

L'incontro informale si è svolto dalle
14.15 alle 16.30.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00134 Billi: Sul rilascio della carta d'identità elettronica ai cittadini italiani residenti all'estero.	
7-00260 Fitzgerald Nissoli: Sul rilascio della carta d'identità elettronica ai cittadini italiani residenti all'estero (<i>Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00134 e della risoluzione n. 8-00030</i>)	4
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risoluzione</i>)	6
ALLEGATO 2 (<i>Testo approvato della risoluzione</i>)	8

RISOLUZIONI

Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Stefano Candelani.

La seduta comincia alle 17.50.

7-00134 Billi: Sul rilascio della carta d'identità elettronica ai cittadini italiani residenti all'estero.

7-00260 Fitzgerald Nissoli: Sul rilascio della carta d'identità elettronica ai cittadini italiani residenti all'estero.

(Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00134 e della risoluzione n. 8-00030)

Le Commissioni proseguono la discussione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 30 maggio scorso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che è stata presentata e assegnata alle Commissioni riunite I e III la risoluzione 7-00260 (*vedi allegato 1*), la quale, vertendo sulla medesima materia oggetto della risoluzione 7-00134, sarà discussa congiuntamente a quest'ultima.

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI) illustrando la risoluzione a propria firma n. 7-00260, sottolinea come essa ampli la portata della risoluzione n. 7-00134 Billi, prevedendo la possibilità anche per i cittadini italiani residenti in Paesi extra Unione europea di richiedere la carta d'identità elettronica nei rispettivi consolati.

Evidenzia come la carta d'identità elettronica, assicurando la parità di trattamento per i cittadini residenti all'estero, darebbe un chiaro segnale di modernità ed efficienza della Pubblica Amministrazione e fornirebbe ai nostri connazionali, attraverso l'utilizzo del sistema SPID, un utile strumento per svolgere pratiche burocratiche direttamente da casa, alleggerendo l'onere a carico degli uffici consolari.

Conclusivamente, auspica l'approvazione a larga maggioranza del suo atto di indirizzo.

Il Sottosegretario Stefano CANDIANI esprime parere favorevole sulla risoluzione 7-00134; esprime altresì parere favorevole sulla risoluzione 7-00260, a condizione che sia riformulata nel senso di inserire, nella terza premessa, dopo le parole: «extra Unione europea», le seguenti: «che riconoscono la carta d'identità ai fini della libera circolazione», nonché di inserire, nel primo e nel secondo impegno, dopo le parole: «extra Unione europea», le seguenti: «che riconoscono la carta d'identità ai fini della libera circolazione».

Simone BILLI (Lega), esprime profonda gratitudine e apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal Governo e dai colleghi di maggioranza e di opposizione, che hanno deciso di sostenere la risoluzione a sua prima firma n. 7-00134.

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI) accoglie la richiesta del Sottosegretario, riformulando conseguentemente la sua risoluzione (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano la risoluzione 7-00134 e la risoluzione 7-00260, come riformulata, che assume il numero 8-00030.

La seduta termina alle 18.

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00260 Fitzgerald Nissoli: Sul rilascio della carta d'identità elettronica ai cittadini italiani residenti all'estero.**TESTO DELLA RISOLUZIONE**

Le Commissioni I e III,
premessi che:

la carta di identità elettronica (Cie) è un documento obbligatorio che consente di verificare l'identità del titolare sia sul territorio nazionale che estero, in grado di superare le facili falsificazioni connesse alle carte di identità in versione cartacea, le quali verranno nei prossimi anni sostituite completamente;

la sostituzione della tradizionale carta di identità in formato cartaceo con quella elettronica, oltre a rafforzare gli *standard* di sicurezza, permette di assolvere alle funzioni di identificazione personale, di documento per l'espatrio in Paesi che ne riconoscano la validità, di richiesta di un'identità digitale Spid, con conseguente accesso ai servizi in rete ed erogati dalla pubblica amministrazione;

anche i cittadini italiani residenti all'estero, nei Paesi dell'Unione europea ed extra-Unione europea, iscritti regolarmente all'Aire, possono richiedere e rinnovare la carta di identità elettronica presso le strutture dei consolati italiani di riferimento;

tuttavia, si tratta di un servizio che i consolati non ancora erogano, nonostante l'impegno del Governo ad estendere anche all'estero il sistema Spid. Non tutti i consolati all'estero sono muniti delle risorse adeguate e della necessaria tecnologia per gestire le pratiche di rilascio della Cie;

l'attivazione e la gestione della Cie presso comuni e consolati è coordinata dal

Ministero dell'interno che si avvale di una commissione interministeriale permanente della quale fanno parte anche rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero per la pubblica amministrazione; in attuazione dell'articolo 13 del decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015 (Modalità tecniche di emissione della carta di identità elettronica); tale commissione è stata istituita anche al fine di estendere alle sedi consolari europee le procedure già previste per i comuni, permettere anche agli italiani all'estero iscritti all'Aire di presentare domanda di rilascio e di poter ricevere la Cie presso il proprio domicilio, senza costi aggiuntivi rispetto a quanto avviene in Italia;

il crono-programma del progetto fornito alla commissione dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, che riguarda le attività di sviluppo *software* e integrazione con altri sistemi informativi, prevede l'avvio una prima fase pilota presso tre consolati in Europa, terminata la quale oltre ad essere previste circa 95 postazioni di lavoro in favore di altri consolati dell'Unione europea, dovrebbero essere portate a termine le modalità di collegamento della rete consolare ai sistemi anagrafici italiani – un *iter* dunque ancora da completare entro il 2019, come è stato confermato dal sottosegretario per l'interno Stefano Candiani in risposta a interrogazione al Senato n. 4-00236;

occorre, dunque, portare a termine in tempi rapidi, l'estensione della carta di identità elettronica anche per i cittadini

italiani all'estero, iscritti all'Aire, insieme a un piano operativo che consenta di realizzare tale obiettivo anche presso i consolati presenti nei Paesi extra Unione europea, per le cui domande è competente il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

impegnano il Governo:

a portare a conclusione il piano operativo che consente di estendere le procedure di realizzazione della carta di identità elettronica e del sistema Spid ai cittadini italiani residenti all'estero, con riferimento sia ai cittadini italiani residenti nei Paesi dell'Unione europea che a quelli residenti nei Paesi extra Unione europea e iscritti all'Aire;

ad assicurare le risorse necessarie e a definire le modalità organizzative tecniche,

affinché i consolati italiani all'estero, anche nei Paesi extra Unione europea, possano emettere la Cie, con modalità di consegna che non prevedano maggiori costi, nonché a velocizzare il cronoprogramma predisposto dai Ministeri competenti per il rilascio della Cie all'estero, al fine di procedere all'integrazione dei sistemi informatici della rete consolare e completare la fase di sperimentazione prevista;

a consentire ai nostri connazionali la possibilità di presentare domanda di rilascio della Cie presso il comune di iscrizione Aire, durante il loro soggiorno in Italia, secondo le istruzioni governative agli Uffici anagrafe dei comuni.

(7-00260) « Fitzgerald Nissoli, Calabria, Ravetto ».

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00260 Fitzgerald Nissoli: Sul rilascio della carta d'identità elettronica ai cittadini italiani residenti all'estero.**TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE**

Le Commissioni I e III,

premesso che:

la carta di identità elettronica (Cie) è un documento obbligatorio che consente di verificare l'identità del titolare sia sul territorio nazionale che estero, in grado di superare le facili falsificazioni connesse alle carte di identità in versione cartacea, le quali verranno nei prossimi anni sostituite completamente;

la sostituzione della tradizionale carta di identità in formato cartaceo con quella elettronica, oltre a rafforzare gli *standard* di sicurezza, permette di assolvere alle funzioni di identificazione personale, di documento per l'espatrio in Paesi che ne riconoscano la validità, di richiesta di un'identità digitale Spid, con conseguente accesso ai servizi in rete ed erogati dalla pubblica amministrazione;

anche i cittadini italiani residenti all'estero, nei Paesi dell'Unione europea ed extra-Unione europea che riconoscono la carta d'identità ai fini della libera circolazione, iscritti regolarmente all'Aire, possono richiedere e rinnovare la carta di identità elettronica presso le strutture dei consolati italiani di riferimento;

tuttavia, si tratta di un servizio che i consolati non ancora erogano, nonostante l'impegno del Governo ad estendere anche all'estero il sistema Spid. Non tutti i consolati all'estero sono muniti delle risorse adeguate e della necessaria tecnologia per gestire le pratiche di rilascio della Cie;

L'attivazione e la gestione della Cie presso comuni e consolati è coordinata dal Ministero dell'interno che si avvale di una commissione interministeriale permanente della quale fanno parte anche rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero per la pubblica amministrazione; in attuazione dell'articolo 13 del decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015 (Modalità tecniche di emissione della carta di identità elettronica); tale commissione è stata istituita anche al fine di estendere alle sedi consolari europee le procedure già previste per i comuni, permettere anche agli italiani all'estero iscritti all'Aire di presentare domanda di rilascio e di poter ricevere la Cie presso il proprio domicilio, senza costi aggiuntivi rispetto a quanto avviene in Italia;

il crono-programma del progetto fornito alla commissione dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, che riguarda le attività di sviluppo *software* e integrazione con altri sistemi informativi, prevede l'avvio una prima fase pilota presso tre consolati in Europa, terminata la quale oltre ad essere previste circa 95 postazioni di lavoro in favore di altri consolati dell'Unione europea, dovrebbero essere portate a termine le modalità di collegamento della rete consolare ai sistemi anagrafici italiani – un *iter* dunque ancora da completare entro il 2019, come è stato confermato dal sottosegretario per l'interno Stefano Candiani in risposta a interrogazione al Senato n. 4-00236;

occorre, dunque, portare a termine in tempi rapidi, l'estensione della carta di identità elettronica anche per i cittadini italiani all'estero, iscritti all'Aire, insieme a un piano operativo che consenta di realizzare tale obiettivo anche presso i consolati presenti nei Paesi extra Unione europea, per le cui domande è competente il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

impegnano il Governo:

a portare a conclusione il piano operativo che consente di estendere le procedure di realizzazione della carta di identità elettronica e del sistema Spid ai cittadini italiani residenti all'estero, con riferimento sia ai cittadini italiani residenti nei Paesi dell'Unione europea che a quelli residenti nei Paesi extra Unione europea che riconoscono la carta d'identità ai fini della libera circolazione e iscritti all'Aire;

ad assicurare le risorse necessarie e a definire le modalità organizzative tecniche, affinché i consolati italiani all'estero, anche nei Paesi extra Unione europea che riconoscono la carta d'identità ai fini della libera circolazione, possano emettere la Cie, con modalità di consegna che non prevedano maggiori costi, nonché a velocizzare il cronoprogramma predisposto dai Ministeri competenti per il rilascio della Cie all'estero, al fine di procedere all'integrazione dei sistemi informatici della rete consolare e completare la fase di sperimentazione prevista;

a consentire ai nostri connazionali la possibilità di presentare domanda di rilascio della Cie presso il comune di iscrizione Aire, durante il loro soggiorno in Italia, secondo le istruzioni governative agli Uffici anagrafe dei comuni.

(8-00030) « Fitzgerald Nissoli, Calabria, Ravetto ».

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan e C. 1875 Sarli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1888 Alessandro Pagano</i>)	10
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10

SEDE REFERENTE

Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 16.20.

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan e C. 1875 Sarli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1888 Alessandro Pagano).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 giugno 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che è stata assegnata alle predette Commissioni, in data 13 giugno 2019, la

proposta di legge A.C. 1888, d'iniziativa del deputato Alessandro Pagano, recante « Modifiche all'articolo 580 del codice penale, in materia di aiuto al suicidio, e alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, riguardanti le disposizioni anticipate di trattamento e la prestazione delle cure palliative ». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.40.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; <i>b)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1476 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	11
<i>ALLEGATO (Proposta emendativa approvata)</i>	13

SEDE REFERENTE

Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 16.25.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; *b)* Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Pro-

collo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1476 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 13 maggio scorso.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che, entro il termine fissato al 30 maggio, è stato presentato l'emendamento 3.1 dei relatori (*vedi allegato*)

Patrizia TERZONI (M5S), anche a nome del collega Romaniello, illustra la proposta emendativa, che interviene sul comma 10 dell'articolo 3, al fine di introdurre nella normativa di riferimento (la legge n. 1860 del 1962) l'obbligo di rendere disponibili in un'apposita sezione dei

siti *internet* istituzionali tutte le informazioni sui diritti al risarcimento per danno nucleare e sulle procedure, modalità e termini per l'esercizio di tali diritti, nonché i documenti utili per diffonderne la conoscenza. A tal fine i siti *internet* dei soggetti esercenti e dei trasportatori devono prevedere un collegamento alle sezioni dei siti *internet* dei ministeri.

Il Sottosegretario Salvatore MICILLO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 3.1 dei relatori (*vedi allegato*).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che il testo, come modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento testé approvato, sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione del parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1476 Governo.

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

ART. 3.

Al comma 10, capoverso Art. 23, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico istituiscono nei propri siti internet istituzionali una sezione dedicata ai diritti al risarcimento per danno nucleare riconosciuti dalla presente legge ai sensi delle convenzioni di Parigi e di Bruxelles sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, di

cui all'articolo 1 secondo comma, alinea, nonché sulle procedure, sulle modalità e sui termini per l'esercizio di tali diritti. Nelle medesime sezioni sono pubblicati i testi delle citate convenzioni, con la pertinente normativa nazionale e con altri documenti illustrativi utili per diffonderne la conoscenza, e sono indicati riferimenti alla bibliografia e alla giurisprudenza nazionale sulla materia. Nei siti internet dei soggetti esercenti e dei trasportatori sono inseriti con adeguata evidenza i collegamenti alle sezioni dei siti internet di cui al primo periodo.

3. 1. I Relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	14
Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura.	
Audizione del dottor Gabriele Papa Pagliardini, Direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	14
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	15

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 18 giugno 2019.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 12.45 alle 12.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza del presidente della XIII Commissione Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 12.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura.

Audizione del dottor Gabriele Papa Pagliardini, Direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

(Svolgimento e conclusione).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, introduce l'audizione.

Gabriele PAPA PAGLIARDINI, *Direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Giuseppe L'ABBATE (M5S) e Filippo GALLINELLA, *presidente della XIII Commissione*.

Gabriele PAPA PAGLIARDINI, *Direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agri-*

coltura (AGEA) risponde ai quesiti formulati.

Filippo GALLINELLA (M5S) *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento. Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 13.25.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

(Svolgimento e conclusione).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, introduce l'audizione.

Giuseppe IDÀ, *sindaco di Rosarno* e Antonio RAGONESI, *responsabile per l'Area sicurezza e legalità, protezione civile dell'ANCI* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Carlo FATUZZO (FI), Antonio VISCOMI (PD), Maria Chiara GADDA (PD), Maria SPENA (FI), Maria Cristina CARETTA (Fdi) e Mario LOLINI (Lega).

Giuseppe IDÀ, *sindaco di Rosarno* e Antonio RAGONESI, *responsabile per l'Area sicurezza e legalità, protezione civile dell'ANCI* rispondono ai quesiti formulati.

Filippo GALLINELLA (M5S) *presidente*, ringrazia gli auditi per i loro interventi. Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati. C. 1206 (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	38
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar. C. 1640 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	39
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica. C. 1641 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	40
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati. C. 1771 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	41
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. C. 1603-bis Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	42
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	44
Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico. Nuovo testo C. 1822 (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	45
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica. C. 1511 cost. Bruno Bossio, C. 1647 cost. Ceccanti e C. 1826 cost. Brescia e petizioni n. 311, limitatamente alla parte relativa alla modifica dell'articolo 58, e n. 341 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	36
RISOLUZIONI:	
7-00132 Vinci: Iniziative per il completamento dell'Anagrafe della popolazione residente.	
7-00253 Brescia: Iniziative per il completamento dell'Anagrafe della popolazione residente (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	36

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Ferruccio Pastore, Direttore del Forum internazionale ed europeo di ricerche sull'Immigrazione (FIERI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge di iniziativa popolare C. 13, recante « Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari »

37

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 16.50.

Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati.

C. 1206.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

Alberto STEFANI, *presidente*, in sostituzione della relatrice Corneli, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 1206 Costa, recante modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Passando a sintetizzare il contenuto della proposta di legge, la quale si compone di un solo articolo, il comma 1 modifica l'articolo 314 del codice di procedura penale, relativamente ai presupposti della decisione in materia di riparazione per ingiusta detenzione.

In particolare, la lettera *a)* integra il dettato del comma 1 dell'articolo 314, aggiungendo, tra le ipotesi in cui è prevista

la riparazione, il caso di colui che sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto e, successivamente, sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, se non ha concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.

La lettera *b)* integra il dettato del comma 2, inserendo tra le ipotesi di riparazione, sempre in caso di arresto o fermo, qualora tali misure poi non convalidate con decisione irrevocabile.

La lettera *c)* inserisce nel predetto articolo 314 un nuovo comma *2-bis*, il quale prevede il diritto all'equa riparazione anche a chi abbia ingiustamente patito la detenzione a causa di un erroneo ordine di esecuzione.

Segnala come le modifiche apportate ai commi 1 e 2 dell'articolo 314 del codice di procedura penale codificano normativamente quanto già affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 109 del 1999, con la quale la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione degli articoli 2, 3, 13, 24 e 76 della Costituzione:

L'articolo 314, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziati di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare;

L'articolo 314, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che lo stesso diritto alla ripara-

zione, nei medesimi limiti, spetta al proscioltto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida.

Secondo la Corte la diversità della situazione di chi abbia subito detenzione a causa di una misura cautelare, rispetto a quelle di chi sia stato colpito da un provvedimento di arresto o fermo, non infatti è tale da giustificare un trattamento così discriminatorio, al punto che la prima situazione sia ritenuta meritevole di equa riparazione e la seconda, pur se ricorrano presupposti analoghi, venga invece dal legislatore completamente ignorata.

Il comma 2 dell'articolo inserisce invece un nuovo comma 3-*bis* nell'articolo 315 del codice di procedura penale per prevedere la trasmissione dell'ordinanza di accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, per le valutazioni di competenza, al Ministro della Giustizia, nonché, nel caso di grave violazione di legge e di violazione delle norme di cui ai Capi I e II del Titolo I del Libro IV del codice di procedura penale (si tratta delle disposizioni generali in materia di misure cautelari personali e delle disposizioni in materia di misure coercitive), al Procuratore generale presso la Cassazione.

La finalità della norma è quella di agevolare la conoscenza delle stesse sentenze da parte di tali soggetti, i quali, in base a quanto già previsto dalla normativa vigente, devono valutare se l'applicazione della custodia cautelare sia avvenuta *contra legem* e sia stata determinata da una negligenza grave e inescusabile, tale da consentire l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato.

Per quanto riguarda il contesto normativo in cui si inserisce la proposta di legge, ricorda che l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati è promossa dal Ministro della giustizia (ai sensi dell'articolo 107 della Costituzione) e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, per

essere decisa dal Consiglio superiore della magistratura (ai sensi dell'articolo 105 della Costituzione).

In particolare, in base all'articolo 14 del decreto legislativo n. 109 del 2003, il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare, entro un anno dalla notizia del fatto, mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dandone contestualmente comunicazione al CSM, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Analogamente deve procedere il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al CSM. Il CSM, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici hanno l'obbligo di comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare.

In base all'articolo 2 del decreto legislativo n. 109 del 2003, costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni del magistrato, tra gli altri, « l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile ». La disposizione precisa che l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare.

Segnala inoltre che l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione trova fondamento nei principi di inviolabilità della libertà personale (di cui all'articolo 13 della Costituzione) e di non colpevolezza sino alla condanna definitiva (di cui all'articolo 27 della Costituzione), oltre che nella previsione dell'articolo 24 della Costituzione, che, al quarto comma, attribuisce al legislatore il compito di « determinare le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari ».

Rammenta altresì che l'articolo 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo afferma che ogni persona vittima di un arresto o di una detenzione eseguiti in violazione della Convenzione ha diritto a un indennizzo.

In armonia con questi principi, il codice di procedura penale, nel disciplinare le misure cautelari, introduce uno specifico rimedio idoneo a « compensare », in chiave solidaristica, gli effetti pregiudizievoli che la vittima dell'indebita restrizione della libertà personale patisce, prevedendo, agli articoli 314 e 315, una riparazione per l'ingiusta detenzione subita a titolo di custodia cautelare.

I richiamati articoli 314 e 315 prevedono un indennizzo per:

chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, se non ha concorso a darvi causa per dolo o colpa grave;

chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, è stato prosciolto per qualsiasi causa quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità della misura previste dagli articoli 273 e 280 del codice di procedura penale;

chi è stato condannato e che nel corso del processo è stato sottoposto a custodia cautelare quando, con decisione irrevocabile, risulti accertato che il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità della misura previste dai richiamati articoli 273 e 280 del codice di procedura penale;

chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, a suo favore è stato pronunciato un provvedimento di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere;

chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto;

chi è stato prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida.

La riparazione non ha carattere risarcitorio, ma di indennizzo, e viene quindi determinata dal giudice in via equitativa, in una somma che non può eccedere l'importo di 516.456 euro.

Segnala altresì che il legislatore, con la legge n. 103 del 2017, ha modificato l'articolo 15, comma 1, della legge n. 47 del 2015, di riforma delle misure cautelari, prevedendo che nella relazione che il Governo deve presentare annualmente al Parlamento sull'applicazione delle misure cautelari personali, debba altresì dare conto dei dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione pronunciate nell'anno precedente.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « giurisdizione e norme processuali », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal Presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar.

C. 1640 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Martina PARISSÉ (M5S), *relatrice*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1640, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.

Rileva innanzitutto come l'Accordo di cooperazione di cui si propone la ratifica si inquadri nell'ambito di un progressivo rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Stati e ha l'obiettivo di estendere la cooperazione in tali settori, tenendo presente gli interessi comuni, e di definire un quadro di riferimento per programmi di cooperazione diretta tra istituzioni scolastiche e universitarie.

Passando a sintetizzare il contenuto dell'Accordo, che è composto da un breve preambolo e da 13 articoli relativi al settore dell'istruzione e a quello dell'università e della ricerca, l'articolo 1 prevede la promozione di scambi e di visite di esperti in tutti i campi dell'istruzione, compresi scambi di delegazioni di studenti e di gruppi scolastici sportivi, mostre a scopo educativo, scientifico e tecnico presso le scuole locali, nonché scambio di documenti e di curricoli elaborati dalle rispettive autorità scolastiche, con riserva sui diritti di proprietà intellettuale.

L'articolo 2 dispone che le Parti favoriscano la partecipazione a corsi di formazione congiunti nel settore dell'istruzione. Tali corsi dovranno essere concordati tra le Parti, almeno quattro mesi prima dell'inizio, relativamente a programmi, materiale didattico, orario e numero dei partecipanti; inoltre si prevede che le Parti si informeranno reciprocamente sui corsi che si intendono organizzare annualmente, al fine di garantire il reciproco vantaggio.

L'articolo 3 prevede l'attività di promozione dello studio della lingua dell'altra Parte, mentre l'articolo 4 disciplina lo scambio di esperienze e informazioni relativamente alla scuola dell'infanzia, all'i-

struzione tecnica e professionale, all'amministrazione scolastica, alle risorse per l'apprendimento, alle misure per gli studenti con bisogni educativi speciali, alla valutazione, alla valorizzazione delle eccellenze e alle tecnologie applicate alla didattica delle lingue.

L'articolo 5 regola lo scambio di informazioni su titoli e diplomi rilasciati dalle istituzioni educative dei due Paesi.

L'articolo 6 stabilisce che le Parti si impegnano a favorire la cooperazione accademica e gli accordi tra le facoltà, lo scambi di visite tra docenti, lettori e ricercatori, lo sviluppo della ricerca scientifica applicata e la produzione di studi, documenti, pubblicazioni e dati tra i due paesi.

L'articolo 7 riguarda lo scambio di informazioni sulle attività, il funzionamento delle università e i titoli accademici delle due Parti; inoltre relativamente al riconoscimento dei titoli di studio, prevede che le Parti esamineranno la possibilità di istituire un tavolo di esperti con il compito di redigere un accordo bilaterale.

L'articolo 8 prevede l'assegnazione di borse di studio a studenti e laureati che intendano proseguire all'estero gli studi per conseguire un titolo universitario o un dottorato.

L'articolo 9 prevede che le Parti organizzino incontri periodici tra rappresentanti dei due Stati per realizzare obiettivi comuni, secondo priorità da individuare nell'ambito di scambi scientifici e tecnologici, visite reciproche di esperti, conferenze e seminari sui temi scientifici e tecnologici e, studi ed attività di ricerca.

L'articolo 10 stabilisce che le decisioni relative ai membri della delegazione che parteciperanno alle iniziative promosse, e ad ogni altro aspetto relativo alle visite reciproche, come agli aspetti organizzativi, siano prese tramite corrispondenza tra le Parti e comunicate con almeno quattro mesi di anticipo.

L'articolo 11 prevede che ciascuna Parte si impegni ad assumere a proprio carico le spese e i costi per la realizzazione delle attività di collaborazione previste.

L'articolo 12 stabilisce la possibilità di emendare le disposizioni e gli articoli dell'Accordo previo consenso espresso per iscritto di entrambe le Parti.

L'articolo 13 disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo e prevede che questa avvenga al ricevimento dell'ultima notifica scritta, in cui le Parti si comunicano formalmente che la procedura interna di ratifica dell'Accordo è stata completata, stabilisce che l'Accordo ha durata triennale, rinnovabile automaticamente, salvo espressa denuncia di una delle due Parti con almeno sei mesi di preavviso. Si stabilisce, inoltre, che la cessazione dell'efficacia dell'Accordo non pregiudica i programmi e progetti già avviati, salvo diverso accordo tra le Parti.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 riguarda le disposizioni finanziarie e stabilisce che per l'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 dell'Accordo si autorizza la spesa di 196.165 euro a decorrere dall'anno 2019. A tali oneri si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. In tal ambito il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria e precisa, al comma 1, che dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo – ad esclusione di quelle contenute negli articoli da 1 a 9 – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 stabilisce comunque che agli oneri even-

tualmente relativi all'articolo 12 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica.

C. 1641 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Martina PARISSE (M5S), *relatrice*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1641, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo con il Governo di Singapore in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016.

Segnala innanzitutto come l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica si ponga l'obiettivo di sviluppare ulteriormente i rapporti di amicizia tra l'Italia e la Repubblica di Singapore e approfondire e strutturare ulteriormente la collaborazione in campo scientifico e tecnologico, già prevista dall'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra l'Italia e la Repubblica di Singapore firmato nel 1990 e reso esecutivo con la legge n. 140 del 1996, prevedendo anche la possibilità di finanziare progetti e attività congiunte.

Passando sintetizzare il contenuto dell'Accordo, che si compone di un breve preambolo e di 10 articoli, l'articolo I prevede lo sviluppo delle attività di cooperazione tra le due Parti, per scopi pacifici e vantaggio reciproco, nell'ambito delle scienze e della tecnologia.

L'articolo II precisa che tale cooperazione ha l'obiettivo di promuovere la prosperità economica per scopi pacifici, indicando che tale cooperazione avverrà mediante i rispettivi enti di cooperazione e ne specifica le modalità.

L'articolo III prevede che le Parti incoraggino e favoriscano i contatti e la cooperazione tra gli enti di cooperazione e la conclusione di protocolli esecutivi, stabilendo altresì che le attività di cooperazione già comprese nel quadro dell'Accordo del 1990 saranno incorporate in quello attuale.

In particolare si precisa che il nuovo Accordo riguarda la cooperazione scientifica, mentre la cooperazione tra le università in materia di alta formazione rimane regolata dall'Accordo del 1990. Rimane altresì in vigore quanto previsto dall'Accordo del 1990 circa la cooperazione in campo culturale, specificamente gli articoli 1, 2 e 3, mentre sono abrogati gli articoli 4 e 5.

L'articolo IV stabilisce che, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, le Parti possono istituire una Commissione congiunta con il compito di supervisionarne l'attuazione e l'approvazione di programmi e protocolli, la quale potrà riunirsi alternativamente in Italia e a Singapore.

L'articolo V prevede che le informazioni scientifiche e tecnologiche non di proprietà riservata, derivanti da attività di cooperazione, potranno essere rese pubbliche dai due Governi secondo i canali abituali. In tale contesto le Parti si impegnano a tenere in considerazione la protezione e distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e degli altri diritti di natura proprietaria derivanti dalle attività di cooperazione, prevedendo consultazioni a questo riguardo. Si prevede inoltre che i risultati derivanti dai progetti di cooperazione apparterranno a entrambe le Parti

e i protocolli in materia di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di cooperazione saranno stabiliti di comune accordo tra gli enti di cooperazione, in separata sede, per iscritto e conformemente alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.

Si specifica altresì che le informazioni derivanti dalle attività di cooperazione potranno essere messe a disposizione e liberamente usate dalla comunità scientifica internazionale, previo consenso e secondo le condizioni della Parte fornitrice.

L'articolo VI precisa che le Parti attueranno l'Accordo conformemente alle leggi e ai regolamenti dei rispettivi ordinamenti e compatibilmente con la disponibilità di fondi a ciò destinati in ciascun Paese. I costi relativi alle attività di cooperazione saranno sostenuti secondo quanto verrà stabilito di comune accordo dalle Parti.

L'articolo VII riguarda eventuali divergenze o controversie tra le Parti sull'interpretazione delle disposizioni dell'Accordo e stabilisce che vengano risolte amichevolmente per mezzo dei canali diplomatici.

L'articolo VIII definisce le modalità di revisione, modifica ed emendamento dell'Accordo e prevede il mutuo consenso delle Parti mediante protocolli addizionali o scambio di note diplomatiche che saranno considerate parte integrante dell'Accordo.

Si specifica in merito che eventuali emendamenti e revisioni entreranno in vigore conformemente a quanto previsto dal paragrafo 1 dell'articolo X dello stesso Accordo.

L'articolo IX stabilisce che le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale e, per quanto concerne la Repubblica italiana, dagli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

L'articolo X disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo e prevede che questa avvenga al ricevimento dell'ultima notifica scritta, in cui le Parti si comunicano

formalmente, per mezzo di nota diplomatica, che la procedura interna di ratifica dell'Accordo è stata completata.

Si prevede al riguardo che l'Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato, salva notifica scritta dell'intenzione di porvi termine, fatta pervenire da una delle Parti, con sei mesi di preavviso, attraverso i canali diplomatici affinché l'Accordo abbia termine sei settimane dopo la ricezione della notifica. Si stabilisce, inoltre, che la cessazione dell'efficacia dell'Accordo non pregiudica i programmi e progetti intrapresi in base a esso e non ancora completati al momento del termine dell'Accordo, né qualsiasi diritto o obbligazione derivanti da impegni presi prima del termine dell'Accordo.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che consta di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 riguarda le disposizioni finanziarie e stabilisce che per l'attuazione degli articoli II e IV dell'Accordo è autorizzata la spesa di 440.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 449.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tali oneri si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria e precisa, al comma 1, che dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo – ad esclusione di quelle contenute negli articoli II e IV – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 stabilisce che agli oneri eventualmente relativi all'articolo VIII si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ciò che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati.

C. 1771 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1771, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019.

Per inquadrare il contesto in cui si inserisce l'Accordo di cui si propone la ratifica, ricorda preliminarmente che l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), già Assemblea parlamentare euro-mediterranea, è costituita nell'ambito dell'Unione per il Medi-

terraneo, varata in occasione del Vertice di Parigi del 13 luglio 2008 dai Capi di Stato e di Governo di 43 paesi.

L'Assemblea è formata da delegazioni parlamentari dei 27 Stati membri dell'Unione europea (il Regno Unito non ha mai aderito all'iniziativa), di quattro Paesi rivieraschi europei (Albania, Bosnia-Erzegovina, Principato di Monaco e Montenegro), del Parlamento europeo e di 11 Paesi partner mediterranei (Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Mauritania, Palestina, Siria, Tunisia e Turchia).

La Presidenza dell'Assemblea è assicurata a turno, per un periodo di un anno, dai 4 Paesi che fanno parte dell'Ufficio di Presidenza (*Bureau*). La Presidenza di turno organizza riunioni periodiche (di norma quattro) dell'Ufficio di Presidenza e una Sessione plenaria.

Nel quadriennio 2016-2020 i componenti dell'Ufficio di Presidenza sono l'Italia, che ha esercitato la Presidenza di turno nel periodo maggio 2016-maggio 2017, l'Egitto, che ha esercitato la Presidenza di turno nel periodo 2017-2018, il Parlamento europeo, che ha esercitato la Presidenza di turno nel periodo 2018-2019, e la Turchia, attuale Presidente di turno.

In occasione della Sessione plenaria dell'AP-UpM che si è svolta a Roma il 12 e 13 maggio 2017, a conclusione del turno di Presidenza italiana, è stata prevista l'istituzione di un Segretariato permanente dell'AP-UpM. Il Parlamento italiano, il 30 marzo 2018, con lettera a firma dei Presidenti delle Camere, ha presentato la candidatura di Roma per la sede del Segretariato, grazie alla disponibilità di Roma Capitale che ha messo a disposizione i locali. Il 13 luglio 2018, a Bruxelles, in occasione della riunione dell'Ufficio di Presidenza, è stata decisa all'unanimità l'assegnazione della sede del Segretariato permanente dell'AP-UpM alla città di Roma.

Il 6 e il 9 febbraio 2019 è stato concluso l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente si-

tuati in Italia. Tale Accordo è propedeutico all'insediamento nel nostro Paese della sede del costituendo Segretariato permanente dell'AP-UpM.

Passando a sintetizzare il contenuto dell'Accordo, l'articolo 1 reca le definizioni.

L'articolo 2 riguarda i locali messi a disposizione del Segretariato permanente (costi di messa in opera, di gestione e di manutenzione) e impegna l'Italia ad adottare le misure necessarie per facilitare lo sviluppo, l'occupazione e il funzionamento dei locali da parte del Segretariato.

L'articolo 3 prevede la concessione al Segretariato permanente, da parte del Governo italiano, delle immunità e dei privilegi che sono specificati nell'Allegato II.

L'articolo 4 disciplina la responsabilità internazionale derivante, nel territorio italiano, dalle attività del Segretariato permanente e del suo personale.

Gli articoli 5, 6 e 7 riguardano, rispettivamente, le modifiche e modalità di attuazione, la risoluzione delle controversie, l'entrata in vigore e la risoluzione dell'Accordo.

L'Allegato I si riferisce ai locali sede del Segretariato, che vengono specificamente individuati. Alla sede sarà assegnato personale distaccato dai Parlamenti nazionali, dal Parlamento europeo, dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), nonché da personale diplomatico dei paesi membri della UpM già presente in Italia.

L'Allegato II definisce i privilegi e le immunità riconosciuti dall'articolo 3 dell'Accordo al Segretariato, ai rappresentanti degli Stati membri, ai membri del personale e agli esperti (inviolabilità dei locali e degli archivi, immunità di giurisdizione ed esecuzione, accesso ai servizi pubblici necessari per il funzionamento della sede, diritto di esporre la bandiera e il simbolo, esenzione dalle imposte e dai controlli finanziari, benefici in favore dei rappresentanti degli Stati membri, che per alcuni profili sono equiparati agli agenti diplomatici, e dei membri dello staff, fra cui l'immunità dal sequestro dei bagagli

ufficiali, l'immunità giurisdizionale per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni, esenzioni fiscali).

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, gli articoli 3 e 4 concernono rispettivamente gli oneri e la relativa copertura finanziaria e l'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

C. 1603-bis Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S), *relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, i fini del parere alla VII Commissione Cultura, il disegno di legge C. 1603-bis, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla VII Commissione.

Il provvedimento, che si compone ora di 10 articoli, all'articolo 1 conferisce, al

comma 1, una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore.

I principi e criteri direttivi della delega stabiliscono:

alla lettera a), l'organizzazione delle norme per settori omogenei o attività;

alla lettera b), il coordinamento, sostanziale e formale, con le disposizioni vigenti;

alla lettera c), l'indicazione esplicita delle norme da abrogare;

alla lettera d), la definizione degli ambiti di attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite e degli « organismi sportivi », in coerenza con le novità introdotte dall'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) – che, in particolare, ha affidato alla società Sport e salute spa il compito di finanziare gli organismi sportivi – e con il ruolo proprio del CONI quale organo di governo dell'attività olimpica.

In merito alla formulazione del criterio di delega segnala l'opportunità di chiarire a quali ulteriori soggetti faccia riferimento la previsione della definizione degli ambiti di attività « degli organismi sportivi », valutando in tale ambito l'opportunità di richiamare espressamente la società Sport e salute Spa, che non sembrerebbe rientrare propriamente nella definizione di « organismo sportivo »:

alla lettera e), la conferma l'attribuzione al CONI, in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, della missione relativa all'incoraggiamento e alla divulgazione dei principi e dei valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale;

alla lettera e-bis), la previsione di limitazioni e vincoli, compresa la possibilità di disporre il divieto di effettuare

scommesse sulle partite di calcio delle società che militano nei campionati della Lega nazionale dilettanti.

In merito alla formulazione del criterio di delega segnala l'opportunità di specificare il soggetto al quale si riferiscono le predette limitazioni e vincoli:

alla lettera *f*), previsione che il CONI eserciti un potere di vigilanza volto a verificare che le attività sportive degli stessi organismi siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e dello stesso CONI e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate, quando siano accertate gravi violazioni di norme previste dagli statuti e dai regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive, ovvero in caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi direttivi;

alla lettera *f-bis*), il sostegno alle azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport, in conformità ai principi del Codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006;

alla lettera *g*), sostegno alla piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite di rispetto al CONI, fermo restando il potere di controllo sulla gestione e sull'utilizzo dei contributi pubblici spettante all'Autorità di governo competente in materia di sport (che, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di scorretto utilizzo dei fondi trasferiti, può determinare la revoca totale o parziale delle risorse assegnate, ai sensi dell'articolo 8, comma 4-*quater*, del decreto – legge n. 138 del 2002) e modifica della composizione del collegio dei revisori dei conti, anche in considerazione del già citato potere di controllo;

alla lettera *h*), la previsione che l'articolazione territoriale del CONI è riferita

esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale;

alla lettera *i*), il riordino della disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli «enti di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8», garantendo omogeneità nel computo degli stessi, prevedendo limiti allo svolgimento di più mandati consecutivi da parte del medesimo soggetto, nonché disciplinando un sistema di incompatibilità fra gli organi, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi.

In merito alla formulazione del criterio di delega segnala l'opportunità di chiarire se il riferimento agli enti di cui alla legge n. 8 del 2018 includa anche il Comitato italiano paralimpico, federazioni sportive paralimpiche, discipline sportive paralimpiche ed enti di promozione sportiva paralimpica:

alla lettera *i-bis*), per le società sportive professionistiche, l'individuazione di forme e condizioni di azionariato popolare.

Il comma 2 regola la procedura di emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega, che sono adottati su proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 3 prevede una delega correttiva, da esercitare entro 24 mesi dell'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, mentre il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche, che le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, possono costituire Centri sportivi scolastici, disciplinando a livello legislativo, estendendola alle scuole di ogni ordine e grado, una possibilità finora prevista a livello amministrativo nelle sole scuole secondarie.

Al contempo, si prevede che i Centri sportivi scolastici siano costituiti secondo le modalità e nelle forme previste dal Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 e che le scuole adottino il regolamento del Centro sportivo scolastico, che ne disciplina l'attività e le cariche associative e che può stabilire che le attività sportive in favore dei propri studenti vengano rese, di norma, a titolo gratuito.

Il comma 1-*bis* prevede che la programmazione delle attività del Centro spetta al Consiglio di istituto che può sentire, ove presenti, le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute che hanno la propria sede legale nel comune in cui è stabilita la sede legale del medesimo Centro.

Ai sensi del comma 2 dei Centri sportivi scolastici possono far parte il dirigente scolastico, i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), gli studenti frequentanti i corsi presso l'istituzione scolastica e i relativi genitori.

In base al comma 2-*bis*, qualora siano previste attività extracurricolari, ovvero l'utilizzo di locali in orario extrascolastico, devono essere definiti appositi accordi con l'ente locale proprietario dell'immobile.

Il comma 3 demanda alla contrattazione collettiva il compiuto di stabilire il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali sono assegnati compiti di supporto al Centro sportivo scolastico.

Per il dirigente scolastico e per il personale ATA non si prevede alcuna remunerazione, atteso che ai sensi del comma 4, l'attuazione dell'articolo avviene nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione e senza nuovi o maggiori oneri.

Il comma 3-*bis* dispone, inoltre, che la somministrazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici installati nelle scuole di ogni ordine e grado e nei Centri sportivi scolastici avviene nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca previste dall'articolo 4, comma 5-*bis*, del

decreto-legge n. 104 del 2013, il quale prevede che il MIUR, sentito il Ministero della salute, adotta specifiche linee guida per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari, e per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia. A tali temi fanno riferimento le nuove «Linee Guida per l'educazione alimentare 2015», dirette alle scuole di ogni ordine e grado, emanate dal MIUR.

L'articolo 3 concerne la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo sportivo, definendo lo stesso quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale.

La previsione introduce nell'ordinamento normativo statale una definizione finora presente solo nell'ordinamento sportivo, in base al quale, però, il titolo sportivo è il diritto che una Federazione sportiva nazionale o una Disciplina sportiva associata riconosce ad una società sportiva ad essa affiliata di partecipare alle competizioni nazionali, in quanto ricorrono determinate condizioni.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 3 stabilisce che la cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo di una società sportiva professionistica – qualora questi siano ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate, e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati – sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società cedente.

Il secondo periodo del comma 1 stabilisce che, in caso di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una

società sportiva « professionistica », la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo medesimo sono condizionati, oltre che al rispetto delle prescrizioni della singola federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata, anche al versamento del valore economico del titolo o alla prestazione di idonea garanzia approvata dall'autorità giudiziaria precedente.

Il comma 2 prevede che il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i loro statuti ai principi introdotti, senza peraltro indicare un termine per tale adeguamento non è previsto un termine.

L'articolo 3-*bis* interviene sull'articolo 10 della legge n. 91 del 1981, recante la disciplina relativa alla costituzione delle società sportive e all'affiliazione delle società alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, inserendovi i nuovi commi 6-*bis* e 6-*ter*.

In particolare, il nuovo comma 6-*bis* dispone, al primo periodo, che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche deve essere previsto un organo consultivo che provvede alla tutela degli interessi specifici dei tifosi ed esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, sulle questioni di loro interesse.

Segnala in merito l'opportunità di valutare la formulazione della previsione, atteso che la figura del « tifoso » non è definita dal punto di vista giuridico, né lo sono i suoi interessi, sostituendo a tal fine il termine « tifosi » con quello « abbonati ».

L'organo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri eletti, ogni 3 anni, dagli abbonati alla società sportiva.

L'elezione del predetto organo ha luogo mediante sistema elettronico, secondo le specifiche dettate da un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della società. Il regolamento garantisce la riservatezza e definisce le cause di ineleggibilità e di decadenza, riguardanti, tra l'altro, coloro che:

siano destinatari di un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, cosiddetto DASPO;

siano destinatari di una qualsiasi misura di prevenzione (di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, cosiddetto Codice antimafia);

siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

La disposizione fa salva l'eventuale riabilitazione o cessazione degli effetti pregiudizievoli del DASPO.

L'organo consultivo elegge, tra i propri membri, il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci.

Il nuovo comma 6-*ter* stabilisce che le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario a tale novità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

In merito rileva come, attualmente, nell'ordinamento non risultano ipotesi di previsione da parte del legislatore di obblighi per le società di dotarsi di organi consultivi, ferma restando la possibilità che lo statuto preveda la presenza di altri organi societari oltre a quelli obbligatori.

L'articolo 4 reca, al comma 1, una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo. La delega è finalizzata a garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia in quello professionistico.

I principi e criteri direttivi della delega prevedono:

alla lettera *a*), il riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e sviluppo sociale;

alla lettera *b*), il riconoscimento del principio di specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo, come definito

a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità nella pratica sportiva;

alla lettera *c*), l'individuazione della figura del lavoratore sportivo, compresa la figura del direttore di gara, senza distinzioni di genere e indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, nonché definizione della relativa disciplina in materia di tutela assicurativa, fiscale e previdenziale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;

alla lettera *c-bis*), la tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, prevedendo specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive;

alla lettera *d*), la valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani, al fine di garantire la crescita anche culturale ed educativa e la preparazione professionale degli atleti, in modo da favorire l'accesso all'attività lavorativa anche al termine della loro carriera sportiva;

alla lettera *e*), la disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, per le prestazioni rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto anche del fine non lucrativo di queste ultime; riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico;

alla lettera *h*), il « riconoscimento giuridico » della figura del laureato in scienze motorie di cui al decreto legislativo n. 178 del 1998 e dei soggetti forniti di titoli equipollenti;

alla lettera *i*), la revisione e il trasferimento delle funzioni di vigilanza e co-vigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e Federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni

sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

alla lettera *l*), il trasferimento all'Unione italiana tiro a segno delle funzioni connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno esercitate attualmente dal Ministero della difesa, anche prevedendo forme di collaborazione con quest'ultimo, previa, anche in tal caso, puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

alla lettera *l-bis*), il riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, con riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, nonché alla tutela e al benessere degli stessi.

Il comma 2 regola la procedura di emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega, che sono adottati su proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, limitatamente ai criteri relativi al riconoscimento del carattere sociale dell'attività sportiva e alla valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, rispettivamente con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Stato-regioni, e sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 3 prevede una delega correttiva, da esercitare entro 24 mesi dell'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, mentre il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5 reca, al comma 1, una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

I principi e criteri direttivi della delega, sono finalizzati, sostanzialmente, a disci-

plinare con norma legislativa primaria alcune delle questioni attualmente disciplinate nel Regolamento degli agenti sportivi e stabiliscono:

alla lettera *a*), l'organizzazione delle norme per settori omogenei o attività;

alla lettera *b*), il coordinamento, sostanziale e formale, con le disposizioni vigenti;

alla lettera *c*), l'indicazione esplicita delle norme da abrogare;

alla lettera *d*), la previsione dei principi di autonomia, trasparenza e indipendenza cui deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione;

alla lettera *e*), l'introduzione di una disciplina sul conflitto di interessi, in modo da garantire l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria;

alla lettera *f*), l'individuazione, anche in ragione dell'entità del compenso, di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano regolarità, trasparenza e conformità alla normativa vigente, comprese previsioni di carattere fiscale e previdenziale;

alla lettera *g*), l'introduzione di una disciplina finalizzata a garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte degli agenti sportivi;

alla lettera *h*), la definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti.

Il comma 2 regola la procedura di emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega, che sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio di ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 3 prevede una delega correttiva, da esercitare entro 24 mesi dell'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, mentre il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Gli articoli da 6 a 11 sono stati soppressi nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 12, al comma 1 conferisce una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, inclusi quelli scolastici.

I principi e criteri direttivi della delega, recati dal comma 2, prevedono:

alla lettera *a*), la ricognizione, coordinamento e armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi;

alla lettera *b*), l'organizzazione delle norme per settori omogenei o attività;

alla lettera *c*), l'indicazione esplicita delle norme da abrogare;

alla lettera *d*), la semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative e riduzione dei termini procedurali previsti dall'articolo 1, comma 304, della legge n. 147 del 2013, e dall'articolo 62 del decreto-legge n. 50 del 2017, in accordo con la disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190 del 2012; tali semplificazioni, accelerazioni e riduzioni di termini devono riguardare, prioritariamente, gli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti – di cui al comma 305 della stessa legge n. 147 del 2013 – o di strutture pubbliche inutilizzate;

alla lettera *e*), l'individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, cui gli operatori pubblici e privati devono attenersi, in modo che sia

garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi, e di migliorare, a livello internazionale, l'immagine dello sport;

alla lettera *f*), l'individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo con la società o associazione sportiva utilizzatrice e possibilità di un affidamento diretto dell'impianto già esistente alla società o associazione utilizzatrice, in presenza di requisiti oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, che assicurino la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e gli standard di qualità del servizio eventualmente offerto a terzi diversi dalla medesima società o associazione utilizzatrice, fatti salvi i requisiti di carattere generale previsti dall'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale prevede che costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione, una serie di delitti e illeciti professionali, tributari e contributivi;

alla lettera *g*), l'individuazione di strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto per il Credito Sportivo;

alla lettera *g-bis*), la definizione della disciplina di somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque venga praticato sport, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 104 del 2013.

Il comma 3 regola la procedura di emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega, che sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio di ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa acquisita in sede di Conferenza Unificata, e sono sottoposti al parere

delle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 4 prevede una delega correttiva, da esercitare entro 24 mesi dell'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, mentre il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 13 reca, al comma 1, una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico di FSN, DSA, EPS, associazioni benemerite, nonché alle loro affiliate, riconosciuti dal CONI, nonché per la semplificazione di adempimenti relativi ai medesimi organismi.

I principi e criteri direttivi della delega, recarti dal comma 2, sono costituiti da:

alla lettera *a*), la semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche nei confronti delle unità istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti e delle finalità istituzionali perseguite dagli stessi;

alla lettera *a-bis*), il riordino, anche a fini di semplificazione, della disciplina relativa alla certificazione dell'attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche;

alla lettera *b*), l'indicazione esplicita delle norme da abrogare;

alla lettera *b-bis*), la semplificazione per il riconoscimento della personalità giuridica.

Il comma 3 regola la procedura di emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega, che sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio di ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 4 prevede una delega correttiva, da esercitare entro 24 mesi dell'en-

trata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, mentre il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 14 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di discipline sportive invernali, al fine di garantire standard di sicurezza più elevati.

I principi e criteri direttivi della delega, recati dal comma 1, prevedono:

alla lettera *a*), la revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti e ai relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione, che tenga conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti;

alla lettera *b*), la revisione delle norme in materia di sicurezza recate dalla legge n. 363 del 2003, prevedendo in particolare:

al numero 1), l'estensione dell'obbligo di utilizzo del casco «che, ai sensi della legislazione vigente, è disposto soltanto per i minori di quattordici anni», anche nella pratica dello sci alpino e dello *snow-board* e in tutte le aree sciabili, inclusi i fuori pista;

al numero 2), l'obbligo per i gestori delle aree sciabili di dotare le stesse di un defibrillatore semiautomatico, assicurando la presenza di personale formato per il suo utilizzo;

al numero *2-bis*), l'obbligo di dotare ogni pista, ove possibile, di un'area per la sosta, accuratamente delimitata e segnalata;

al numero 3), l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate e adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;

al numero 4), il rafforzamento sia delle attività di vigilanza e controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico, con la determinazione di un adeguato

regime sanzionatorio, sia delle attività informative e formative per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo.

Il comma 2 regola la procedura di emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega, che sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio di ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 3 prevede una delega correttiva, da esercitare entro 24 mesi dell'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, mentre il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo *14-bis* reca una clausola di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni della legge e dei decreti legislativi da essa previsti si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento a quanto previsto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, la quale ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province autonome, stabilendo che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, il nuovo Titolo V della Costituzione si applica anche a tali organismi, nelle parti in cui sia più vantaggioso rispetto agli statuti.

Per ciò che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «ordinamento sportivo», attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, materia che, nella lettura della Corte costituzionale (sentenza n. 424 del 2004), include la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive.

Nella medesima sentenza, la Corte ha chiarito che «lo Stato deve limitarsi alla determinazione, in materia, dei principi fondamentali, spettando invece alle regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una

diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l'esercizio unitario, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla disciplina contenuta nell'articolo 118, primo comma, della Costituzione».

Rilevano, inoltre, le materie «istruzione» (relativamente all'articolo 2), «professioni» (relativamente all'articolo 4), «governo del territorio» (relativamente agli articoli 12 e 14) e «tutela della salute» (relativamente agli articoli 4 e 14), anch'esse affidate alla legislazione concorrente.

Rileva, altresì, la materia «formazione professionale» (relativamente all'articolo 4), affidata dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente.

Segnala inoltre come il provvedimento preveda l'espressione di un parere della Conferenza Stato-regioni per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 4 e l'intesa della Conferenza Unificata per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 12.

Al riguardo, ricorda che, nella sentenza n. 251 del 2016, la Corte costituzionale ha sottolineato che «Il parere come strumento di coinvolgimento delle autonomie regionali e locali non può non misurarsi con la giurisprudenza di questa Corte che, nel corso degli anni, ha sempre più valorizzato la leale collaborazione quale principio guida nell'evenienza, rivelatasi molto frequente, di uno stretto intreccio fra materie e competenze e ha ravvisato nell'intesa la soluzione che meglio incarna la collaborazione (di recente, sentenze n. 21 e n. 1 del 2016)».

La Corte ha, inoltre, evidenziato che, «È pur vero che questa Corte ha più volte affermato che il principio di leale collaborazione non si impone al procedimento legislativo. Là dove, tuttavia, il legislatore delegato si accinge a riformare istituti che incidono su competenze statali e regionali, inestricabilmente connesse, sorge la necessità del ricorso all'intesa. Quest'ultima si

impone, dunque, quale cardine della leale collaborazione anche quando l'attuazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale è rimessa a decreti legislativi delegati, adottati dal Governo sulla base dell'articolo 76 Cost. Tali decreti, sottoposti a limiti temporali e qualitativi, condizionati quanto alla validità a tutte le indicazioni contenute non solo nella Costituzione, ma anche, per volontà di quest'ultima, nella legge di delegazione, finiscono, infatti, con l'essere attratti nelle procedure di leale collaborazione, in vista del pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze».

Fa inoltre presente che il 7 marzo 2019 la Conferenza unificata ha richiesto, tra l'altro, l'espressione dell'intesa – oltre che per i provvedimenti di cui all'articolo 12, per i quali l'intesa è stata prevista durante l'esame in sede referente – per i provvedimenti di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 13 e 14, nonché, in sostituzione del parere, per i provvedimenti di cui all'articolo 4.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 5*).

Stefano CECCANTI (PD) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, rilevando come l'articolo 1 del provvedimento in esame comporti sostanzialmente lo smantellamento del CONI.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S), *relatore*, chiede una breve sospensione della seduta.

Alberto STEFANI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.55, è ripresa alle 17.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega) chiede al relatore di valutare l'opportunità di riformulare la sua proposta di parere, espungendo le osservazioni, il cui contenuto potrà essere oggetto del dibattito di merito presso la VII Commissione.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S), *relatore*, accogliendo il suggerimento avanzato dal deputato Iezzi, riformula conseguentemente la propria proposta di parere (*vedi allegato 6*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico.

Nuovo testo C. 1822.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Simona BORDONALI (Lega), *relatrice*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla IX Commissione Trasporti, il nuovo testo della proposta di legge C. 1822 Fogliani, recante modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la IX Commissione.

Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge, essa, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione in sede referente, consta di due articoli.

L'articolo 1, al comma 1, dispone il differimento al 1° gennaio 2020 del termine per l'applicazione della disposizione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera b), del Codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, che prevede l'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi.

In merito ricorda che il richiamato articolo 39, comma 1, lettera b), del Codice della nautica da diporto, come recentemente modificato dal decreto legislativo n. 229 del 2017, prevede, nella formulazione attuale, l'obbligo della patente nau-

tica per tutte le unità da diporto, di lunghezza non superiore a ventiquattro metri, nei seguenti casi:

a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua;

b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità è installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.

Segnala come la formulazione del predetto articolo 39 del Codice della nautica da diporto fosse stata recentemente modificata dal decreto legislativo n. 229 del 2017, che ha interamente revisionato il Codice della nautica da diporto, introducendo, tra l'altro, rispetto alla disciplina previgente, l'obbligo di conseguire la patente nautica anche per la conduzione di unità a bordo delle quali sia installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi.

Precedentemente alla riforma introdotta dal decreto legislativo n. 229 del 2017 la patente nautica era necessaria, con riferimento alla conduzione di unità con motori di cilindrata superiore 750 cc ma inferiore a 1000 cc, solo per i motori a carburazione a due tempi mentre non era necessaria per i motori ad iniezione.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 229 del 2017 è intervenuto il decreto-legge n. 91 del 2018, il quale ha disposto il differimento al 1° gennaio 2019 dell'obbligo di titolarità della patente nautica per la conduzione di unità con installati gli stessi motori di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi. Tale intervento di proroga si è reso necessario a seguito delle problematiche connesse all'entrata in vigore del nuovo testo

dell'articolo 39, comma 1, che ha prodotto, l'effetto di imporre a un significativo numero di titolari di piccole e piccolissime imbarcazioni dotate di motori fuori bordo l'obbligo di conseguire la patente nautica (si tratterebbe di circa 6000/8000 soggetti privati), spiazzando inoltre anche alcune centinaia di aziende che hanno acquistato motori della tipologia sopra indicata proprio al fine di utilizzarli per la locazione di piccole unità (evidentemente per soggetti non titolari di patente nautica).

La relazione illustrativa del provvedimento evidenzia come il predetto differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni concernenti i motori di cilindrata superiore a 750 cc ad iniezione fino al 1° gennaio 2019 « si sia rivelato troppo breve in relazione al periodo di ammortamento del costo di acquisto di un motore marino che non può essere limitato a un anno » e come l'ulteriore differimento al 1° gennaio 2020 della disposizione « consentirebbe di evitare danni economici agli operatori del settore e di contribuire, al contempo, allo sviluppo del turismo nautico, in linea peraltro con le finalità della riforma del codice ». In merito la relazione precisa poi che « I motori in oggetto – infatti – sono circa 7.000. Molti di questi sono stati acquistati dalle 217 società italiane di locazione di piccoli natanti ».

Fa altresì notare come, sia nel caso del differimento previsto dal decreto-legge n. 91 del 2018, sia nel caso della proposta di legge, il differimento risulti limitato ai soli casi di motori di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi. L'obbligo della patente nautica rimane invece per gli altri casi contemplati dalla lettera b) del richiamato articolo 39 del Codice, come previsto anche precedentemente alla riforma del Codice della nautica; ovvero: motori di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione; motori a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo; motori a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, motori a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se

a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.

Quanto alle sanzioni nel caso di guida senza patente nautica, segnala come l'articolo 53, comma 1, del Codice della nautica da diporto, come novellato dal decreto legislativo n. 229 del 2017, preveda che « chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto senza la prescritta abilitazione, perché non conseguita o revocata o non convalidata per mancanza dei requisiti ovvero sospesa o ritirata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro. La sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto ».

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede invece la proroga al 31 ottobre 2020 dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante, prorogando contestualmente alla medesima data le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011; la proroga viene operata aggiornando il riferimento contenuto all'articolo 9, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 244 del 2016, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2018.

L'articolo 2 della proposta di legge stabilisce, in considerazione dell'imminente avvio della stagione, che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento attenga essenzialmente alla materia « ordinamento civile », attribuita alla compe-

tenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 17.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 17.05.

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica.

C. 1511 cost. Bruno Bossio, C. 1647 cost. Ceccanti e C. 1826 cost. Brescia e petizioni n. 311, limitatamente alla parte relativa alla modifica dell'articolo 58, e n. 341.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 giugno scorso.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, ritiene opportuno promuovere una consultazione informale tra i rappresentanti dei gruppi, al fine di pervenire a un orientamento condiviso ai fini l'adozione del testo base.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, concorda con la proposta del relatore Ceccanti di promuovere contatti informali tra i gruppi al fine di poter pervenire quanto prima all'adozione del testo base.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.10.

RISOLUZIONI

Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 17.10.

7-00132 Vinci: Iniziative per il completamento dell'Anagrafe della popolazione residente.

7-00253 Brescia: Iniziative per il completamento dell'Anagrafe della popolazione residente.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo rinviata, da ultimo, nella seduta del 13 giugno scorso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nel ringraziare i deputati della Lega per aver sottoposto all'attenzione della Commissione il tema dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), evidenzia brevemente i punti distintivi della risoluzione presentata dal gruppo del Movimento 5 Stelle.

Rileva come il processo di adesione all'ANPR è in continua e positiva evoluzione. Rispetto ai dati citati dalla risoluzione Vinci n. 7-00132, ad oggi sono più del 55 per cento i comuni coinvolti (4511 su poco più di 7900, di questi 2254 sono pienamente subentrati mentre 2257 sono in fase di pre-subentro). Osserva quindi come la popolazione attualmente raggiunta sia pari a 38,8 milioni di italiani, di cui circa 23,5 già subentrati, e che l'Anagrafe nazionale della popolazione residente rappresenta, insieme alla carta d'identità elettronica e allo Spid, il sistema pubblico d'identità digitale, uno degli strumenti essenziali per la graduale e mirata introduzione nel nostro Paese del voto elettronico.

Sottolinea al riguardo l'impegno del Dipartimento della funzione pubblica che, con proprio avviso pubblico, ha stanziato più di 14 milioni di euro per incentivare il subentro dei comuni nell'ANPR e ri-

corda che il termine per le richieste di tali contributi è stato prorogato fino a fine anno. Rileva che l'importo del contributo varia a seconda della fascia demografica del comune e sottolinea che tale iniziativa è finanziata nell'ambito del PON « Governance e capacità istituzionale » 2014-2020 (Fondo Sociale Europeo).

Rileva altresì come l'impegno della risoluzione indichi un orizzonte temporale definito, la fine del 2019, per il completamento del passaggio all'Anagrafe nazionale, ricordando che il subentro dei comuni nell'Anagrafe nazionale è una delle attività dei comuni che saranno monitorate dalla Corte dei conti e che si tratta di un risultato possibile grazie al Protocollo d'intesa tra la Corte dei conti e il commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale.

Ritiene opportuno concentrare l'attività della Commissione e l'interlocuzione con il Governo sulla definizione di un percorso concreto, capace di raggiungere i quasi 3.500 comuni restanti nei prossimi 6 mesi, osservando come si tratti di un arco di tempo ragionevole, anche alla luce dei diversi progressi registrati in diverse realtà negli enti locali.

Rileva inoltre come si dovrà tenere conto di un dato di fondo, vale a dire che tra i comuni inattivi solo una cinquantina superano i 50 mila abitanti (tra questi, Bari, Messina, Trieste, Taranto, Reggio Calabria), mentre circa mille hanno una popolazione compresa tra i 5 mila e i 50 mila abitanti, mentre quasi 2500 comuni hanno una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti.

Ritiene dunque necessario individuare insieme strumenti incisivi, capaci di raggiungere anche le piccole realtà, e auspica

al riguardo una maggiore collaborazione dell'ANCI, ricordando altresì che tutti i dati sono disponibili su un sito dedicato (<https://stato-migrazione.anpr.it/>) a cura del *Team* per la trasformazione digitale, che ringrazia per la collaborazione

Simone BILLI (Lega) ringrazia la Commissione e il Governo, nonché i deputati del gruppo M5S, per l'impegno dimostrato in favore del completamento del passaggio all'Anagrafe nazionale della popolazione residente e sottolinea come tale completamento consentirebbe peraltro di snellire l'attività delle reti consolari per quanto riguarda i cittadini italiani residenti all'estero.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

Audizione di Ferruccio Pastore, Direttore del Forum internazionale ed europeo di ricerche sull'Immigrazione (FIERI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge di iniziativa popolare C. 13, recante « Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 18 alle 18.45.

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati (C. 1206).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1206 Costa, recante modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « giurisdizione e norme processuali », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar (C. 1640 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1640, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012;

evidenziato come l'Accordo di cooperazione di cui si propone la ratifica si inquadri nell'ambito di un progressivo rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Stati e ha l'obiettivo di estendere la cooperazione in tali settori, tenendo pre-

sente gli interessi comuni, e di definire un quadro di riferimento per programmi di cooperazione diretta tra istituzioni scolastiche e universitarie;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il
Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica (C.
1641 Governo).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1641, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016 »;

evidenziato come l'Accordo si ponga l'obiettivo di sviluppare ulteriormente i rapporti di amicizia tra l'Italia e la Repubblica di Singapore e di approfondire e strutturare ulteriormente la collaborazione in campo scientifico e tecnologico,

prevedendo anche la possibilità di finanziare progetti e attività congiunte;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento attenga alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati (C. 1771 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1771, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019 »;

evidenziato come, con decisione adottata dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo nella riunione svoltasi a Bruxelles il 13 luglio 2018, sia stata assegnata alla città di Roma la sede del costituendo

Segretariato permanente dell'Assemblea e come l'Accordo di cui si propone la ratifica sia pertanto propedeutico allo stabilimento in Roma della predetta sede del Segretariato permanente;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento attenga alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (C. 1603-bis Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Il Comitato permanente della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1603-*bis*, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla VII Commissione;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « ordinamento sportivo », attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, materia che, nella lettura della Corte costituzionale (sentenza n. 424 del 2004), include la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive;

evidenziato altresì come il provvedimento riguardi anche le materie « istruzione » (relativamente all'articolo 2), « professioni » (relativamente all'articolo 4), « governo del territorio » (relativamente agli articoli 12 e 14), « tutela della salute » (relativamente agli articoli 4 e 14), e « formazione professionale » (relativamente all'articolo 4), affidate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera d), la quale, nell'ambito

delle delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore, prevede, come criterio di delega, la definizione degli ambiti di attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite e degli « organismi sportivi », valutati la Commissione di merito l'opportunità di chiarire a quali ulteriori soggetti faccia riferimento la previsione della definizione degli ambiti di attività « degli organismi sportivi », valutando in tale ambito l'opportunità di richiamare espressamente la società Sport e salute Spa, che non sembrerebbe rientrare propriamente nella definizione di « organismo sportivo »;

b) con riferimento al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e-*bis*), la quale stabilisce la previsione di limitazioni e vincoli, compresa la possibilità di disporre il divieto di effettuare scommesse sulle partite di calcio delle società che militano nei campionati della Lega nazionale dilettanti, valutati la Commissione di merito l'opportunità di specificare il soggetto al quale si riferiscono le predette limitazioni e vincoli;

c) con riferimento al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), la quale prevede il riordino della disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli « enti di cui alla legge 11 gennaio 2018,

n. 8 », valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se il riferimento agli enti di cui alla legge n. 8 del 2018 includa anche il Comitato italiano paralimpico, federazioni sportive paralimpiche, discipline sportive paralimpiche ed enti di promozione sportiva paralimpica;

d) con riferimento al nuovo comma *6-bis* dell'articolo 10 della legge n. 91 del 1981, introdotto dall'articolo *3-bis*, il quale dispone, al primo periodo, che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche deve essere previsto un organo consultivo che provvede alla tutela degli interessi specifici dei tifosi ed esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, sulle

questioni di loro interesse, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della previsione, atteso che la figura del « tifoso » non è definita dal punto di vista giuridico, né lo sono i suoi interessi, sostituendo a tal fine il termine « tifosi » con quello « abbonati »;

e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'acquisizione della previa intesa della Conferenza Unificata, oltre che sugli schemi di decreto legislativo adottati ai sensi della delega di cui all'articolo 12, anche sui decreti legislativi adottati ai sensi delle deleghe di cui agli articoli 1, 4, 5, 13 e 14.

ALLEGATO 6

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (C. 1603-bis Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1603-bis, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla VII Commissione;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « ordinamento sportivo », attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, materia che, nella lettura della

Corte costituzionale (sentenza n. 424 del 2004), include la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive;

evidenziato altresì come il provvedimento riguardi anche le materie « istruzione » (relativamente all'articolo 2), « professioni » (relativamente all'articolo 4), « governo del territorio » (relativamente agli articoli 12 e 14), « tutela della salute » (relativamente agli articoli 4 e 14), e « formazione professionale » (relativamente all'articolo 4), affidate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 7

Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico (Nuovo testo C. 1822).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1822, recante modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

evidenziato come la proposta di legge intervenga in primo luogo sulla disciplina delle patenti nautiche, disponendo il differimento al 1° gennaio 2020 del termine per l'applicazione della disposizione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera *b*), del Codice della nautica da diporto, come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 2017, il quale prevede l'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi;

segnalato come il predetto differimento al 1° gennaio 2020 della disposizione si renda necessario a seguito delle problematiche connesse all'entrata in vigore del nuovo testo del richiamato articolo 39, comma 1, e consentirebbe di evitare danni economici agli operatori del settore e di contribuire, al contempo, allo sviluppo del turismo nautico;

rilevato, per quanto attiene al rispetto degli ambiti di competenza legislativa costituzionalmente definiti, come il provvedimento attenga essenzialmente alla materia « ordinamento civile », attribuita alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera *l*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	46
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Nuovo testo C. 1603-bis Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	46
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	52
Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. C. 1549 Cenni (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	49

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati. C. 1206 Costa (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	49
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative presentate)</i>	53
<i>ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate)</i>	56
Sui lavori della Commissione	51

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO.

La seduta comincia alle 13.40.

Sull'ordine dei lavori

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, propone di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima alla trattazione della sede consultiva, per passare successivamente alla sede referente.

La Commissione consente.

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

Nuovo testo C. 1603-bis Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesca BUSINAROLO (M5S), *presidente*, ricorda che nel corso della seduta si dovrà procedere anche alla deliberazione sul prescritto parere.

Mario PERANTONI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad

esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge C. 1603-*bis* recante « Deleghes al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione » nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito. Rammenta che il provvedimento risulta dallo stralcio disposto dal Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 12 marzo 2019, del Capo III (articoli da 6 a 11, recanti disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive) del disegno di legge A.C. 1603, che il Governo aveva presentato come collegato alla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018). L'A.C. 1603 era stato approvato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2019 e presentato alla Camera, in prima lettura, il 15 febbraio 2019. Gli articoli da 6 a 11 sono, invece, confluiti nell'A.C. 1603-*ter*, assegnato in sede referente all'esame della Commissione Giustizia.

Segnalo che il provvedimento in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati, è organizzato – al netto dello stralcio dell'originario Capo III – in 3 Capi, recanti, rispettivamente, disposizioni relative all'ordinamento sportivo (composto da quattro articoli, da 1 a 3-*bis*), disposizioni in materia di professioni sportive (articoli 4 e 5), disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport (composto da 4 articoli, da 12 a 14-*bis*). Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata del contenuto del provvedimento, in questa sede precisa che si soffermerà esclusivamente sui limitati profili di stretta competenza della Commissione giustizia.

Segnala, quindi, che il comma 3-*bis* dell'articolo 2 – che interviene in materia di centri sportivi scolastici – introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dispone che la somministrazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici installati negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché nei centri sportivi scolastici, avvenga nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-

legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Anticipo che analoga disposizione è contenuta nell'articolo 12, comma 1, lettera g-*bis*), del provvedimento in esame, sul quale tornerò successivamente, nell'ambito dei principi e criteri direttivi dettati al Governo nell'esercizio della delega per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. Ricordo in proposito che l'articolo 4 del richiamato decreto-legge n. 104 del 2013, nell'introdurre disposizioni per la tutela della salute delle scuole, prevede che il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca adotti specifiche linee guida, sentito il Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati. L'articolo 3-*bis* del provvedimento in esame, introdotto dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, aggiunge due nuovi commi all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, stabilendo che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche sia prevista la costituzione di un organo consultivo volto alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. I membri di tale organo sono eletti, in numero da tre a cinque, tra gli abbonati alla società sportiva, in base a un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che dovrà contenere regole in materia di riservatezza nonché indicare le cause di ineleggibilità e decadenza. Tra di esse sono previsti espressamente i casi in cui nei confronti del tifoso: sia stato disposto dal questore il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate (di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento

di manifestazioni sportive); sia stato emesso un provvedimento di cui al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159); ovvero sia stato emesso un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono poi fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della citata legge 13 dicembre 1989, n. 401.

Passando all'articolo 5, che reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, segnala che esso individua, tra i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 1, la definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace, anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti (lettera h, introdotta durante l'esame da parte della VII Commissione).

L'articolo 12 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti. In particolare, segnalo che tra i principi e i criteri direttivi previsti per l'adozione dei citati decreti legislativi sono individuati: la ricognizione, il coordinamento e l'armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, comprese quelle di natura sanzionatoria, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo (lettera a) del comma 2); la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e la riduzione dei termini procedurali previsti per l'ammo-

dernamento o la costruzione di impianti sportivi dall'articolo 1, comma 304, della legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), come modificato e integrato dall'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, (recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Tali criteri sono applicati in accordo con la disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (lettera d) del comma 2).

L'articolo 14, che reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di discipline sportive invernali, al fine di garantire standard di sicurezza più elevati, indica, tra i principi e i criteri direttivi stabiliti per l'adozione dei citati decreti legislativi: al numero 3) della lettera b) del comma 1, la revisione delle norme in materia di sicurezza recate dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, prevedendo in particolare l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate, con la previsione di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori; al numero 4) della lettera b) del comma 1, il rafforzamento sia delle attività di vigilanza e controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, sia delle attività informative e formative per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo.

Ciò premesso, riservandosi di valutare comunque eventuali rilievi che dovessero essere avanzati dai colleghi, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.

C. 1549 Cenni.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 luglio 2019.

Francesca BUSINAROLO (M5S), *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare ai lavori odierni della seduta, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati.

C. 1206 Costa.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 maggio 2019.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, comunica che sono state presentate 12 proposte emendative (*vedi allegato 2*).

Pierantonio ZANETTIN (FI), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Colletti 01.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Colletti 1.1 e Conte 1.2 e 1.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento Di Sarno 1.4, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime infine parere contrario sull'emendamento Cirielli 1.5, sugli identici articoli aggiuntivi Vitiello 1.01 e Colletti 1.02, nonché sugli articoli aggiuntivi Vitiello 1.03, 1.04, 1.05 e 1.06.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere conforme al relatore.

Catello VITIELLO (Misto-SI-10VM) sottoscrive l'emendamento Colletti 01.1, accogliendo la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Colletti 01.1 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*) e respinge l'emendamento Colletti 1.1.

Federico CONTE (LeU) sottolinea che l'emendamento a sua firma 1.2, analogamente al successivo 1.3, interviene sull'entità della riparazione, con l'obiettivo di innalzarne il limite massimo. Nel riconoscere che la soluzione adottata dall'emendamento 1.2, introducendo il criterio del maggior danno subito dalla vittima di ingiusta detenzione, potrebbe ingenerare il dubbio che si stia snaturando l'istituto in direzione del risarcimento, invita tuttavia ad una riflessione sull'emendamento a sua firma 1.3 che invece si limita ad elevare il limite massimo della riparazione a 1 milione di euro, ritenendo maturi i tempi per un adeguamento delle cifre previste dal codice di procedura penale. Evidenzia in-

fatti l'enorme danno che viene inflitto ad un soggetto che risulti essere stato ingiustamente detenuto per reati molto gravi, quali la partecipazione a consorterie delinquenziali o la violenza sessuale, senza contare il caso di imprenditori che hanno visto conclusa la loro attività a seguito di infondati coinvolgimenti in ipotesi di bancarotta fraudolenta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Conte 1.2 e 1.3.

Gianfranco DI SARNO (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.4 proposta dal relatore.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nel sottolineare che la riformulazione dell'emendamento Di Sarno 1.4 proposta dal relatore è condivisa dal Governo, precisa che essa è volta a precisare che la grave violazione di legge deve riguardare alcune specifiche norme del codice di procedura penale.

Alfredo BAZOLI (PD) interviene per chiedere chiarimenti sulla proposta di riformulazione dell'emendamento Di Sarno 1.4, considerato che il testo originario della proposta di legge presenta una formulazione molto chiara, prevedendo che le sentenze che accolgono le domande di riparazione sono comunque trasmesse agli organi titolari dell'azione disciplinare per le opportune valutazioni. Ritiene che al contrario la proposta di riformulazione introduca una incomprensibile e irragionevole distinzione.

Federico CONTE (LeU), nell'associarsi alle considerazioni del collega Bazoli, rileva che la distinzione introdotta dalla proposta di riformulazione dell'emendamento Di Sarno 1.4 presenta profili di dubbia legittimità costituzionale considerato che l'azione disciplinare del procuratore generale della Corte di cassazione è obbligatoria, mentre non lo è l'azione disciplinare del Ministro della giustizia. Ritiene inoltre che, pur essendo in apparenza più rigorosa, la proposta di riformulazione sembra lasciare spazio alla di-

screzionalità politica del Ministro, rendendo incerto l'esercizio dell'azione disciplinare.

Enrico COSTA (FI), con riferimento alle considerazioni dei colleghi Conte e Bazoli, evidenzia che il testo originario della proposta di legge a sua firma presenta una formulazione molto chiara, garantendo la neutralità dell'azione della Corte d'appello che allo stato deve limitarsi ad accertare se vi sia stata misura di restrizione della libertà personale, da una parte, e una sentenza di assoluzione, dall'altra, e di conseguenza stabilire l'entità della misura compensativa, per poi trasferire gli atti alle autorità competenti per l'azione disciplinare. Rileva che con la riformulazione dell'emendamento Di Sarno 1.4, la Corte d'Appello è sostanzialmente tenuta ad un'azione istruttoria complessa, dovendo verificare la sussistenza della grave violazione di legge per l'invio dell'ordinanza al procuratore generale della Corte di cassazione. Nel ritenere che in tal modo si attribuisca alla Corte d'appello un onere non indifferente, per di più con riguardo a funzioni che non le competono, ricorda tuttavia che l'obiettivo prioritario è quello di raggiungere il consenso necessario ad approvare il provvedimento, che è esaminato in quota opposizione. Auspica comunque che vi sia comunque la possibilità nel prosieguo dell'*iter* della proposta di legge di introdurre eventuali miglioramenti.

Pierantonio ZANETTIN (FI), integrando le considerazioni del collega Costa, rileva che nella sua formulazione originaria la proposta di legge prevede l'automatica trasmissione di tutte le ordinanze di accoglimento delle domande di riparazione, con il rischio di un vaglio « casuale ». Evidenzia che al contrario, con la modifica introdotta dalla riformulazione dell'emendamento Di Sarno 1.4, al procuratore generale della Corte di cassazione verranno inviate soltanto specifiche ordinanze, motivate e argomentate, che sicuramente non potranno finire relegate in un armadio e che saranno oggetto del necessario appro-

fondimento. Ritiene pertanto che il testo modificato risulterà più efficace con riguardo alla finalità ultima di evidenziare al procuratore generale i profili di responsabilità disciplinare in materia di ingiusta detenzione.

La Commissione approva l'emendamento Di Sarno 1.4 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cirielli 1.5 e dell'articolo aggiuntivo Colletti 1.02; s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Vitiello 1.01.

Catello VITIELLO (Misto-SI-10VM) evidenzia che l'articolo aggiuntivo a sua firma 1.03 si prefigge, analogamente ai successivi 1.04, 1.05 e 1.06, di valorizzare la trasmissione dell'ordinanza, dando un contenuto all'illecito disciplinare rilevato, anche allo scopo di evitare che gli atti finiscano in un armadio, come ventilato dal collega Zanettin. Precisa pertanto che a tal fine gli articoli aggiuntivi 1.03 e 1.04 modificano il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, integrando l'elenco degli illeciti disciplinari dei magistrati nell'esercizio delle funzioni con le ipotesi di ingiusta detenzione di cui all'articolo 314 del codice di procedura penale, determinata da grave negligenza, nonché con le ipotesi di errore giudiziario di cui all'articolo 643 del medesimo codice, determinato da grave negligenza. Segnala inoltre che gli articoli aggiuntivi 1.05 e 1.06 intervengono sul decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, che disciplina l'accesso in magistratura, nonché la progressione economica e le funzioni dei magistrati, prevedendo che nella valutazione di professionalità con riguardo alla capacità del magistrato si tenga conto, oltre degli altri elementi indicati alla lettera a) del comma

2 dell'articolo 11, anche delle ipotesi di ingiusta detenzione e di errore giudiziario, determinati da grave negligenza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Vitiello 1.03, 1.04, 1.05 e 1.06.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Pierantonio ZANETTIN (FI), approfittando della presenza del sottosegretario Ferraresi, ricorda di aver chiesto fin dalla prima seduta della Commissione Giustizia che fosse avviato l'esame della proposta di legge a sua prima firma C. 489 recante, oltre alle modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici, anche disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Ricorda altresì di aver ottenuto anche l'assenso del Ministro Bonafede circa l'opportunità di un intervento in materia, quando intervenne in Commissione Giustizia nei primi mesi della legislatura per l'illustrazione delle linee guida del suo dicastero. Ne sollecita pertanto l'avvio dell'esame, anche in considerazione delle molte dichiarazioni rilasciate in questi giorni da diversi esponenti del mondo politico e della magistratura, a partire dallo stesso sottosegretario, circa la necessità e l'urgenza di un intervento normativo in materia da parte del Parlamento, soprattutto in considerazione dei recenti avvenimenti che hanno coinvolto il Consiglio superiore della magistratura.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Nuovo testo C. 1603-bis Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto, recante « Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, » nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato che:

il provvedimento in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati, si articola in 3 Capi, recanti, rispettivamente, disposizioni relative all'ordinamento sportivo (composto da quattro articoli, da 1 a 3-bis), disposizioni in materia di professioni sportive (articoli 4 e 5), disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport (composto da 4 articoli, da 12 a 14-bis);

in particolare, l'articolo 2 (*Centri sportivi scolastici*), al comma 3-bis, dispone che la somministrazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici installati negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché nei centri sportivi scolastici, avvenga nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

analoga disposizione è contenuta nell'articolo 12, comma 1, lettera *g-bis*), del disegno di legge;

nello specifico, l'articolo 4 del richiamato decreto-legge, nell'introdurre disposizioni per la tutela della salute delle scuole, prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotti specifiche linee guida, sentito il Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una adeguata sanzione amministrativa nei casi di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-bis, del provvedimento in esame;

2) valuti altresì l'opportunità, all'articolo 12, comma 1, lettera *g-bis*, di ricomprendere, tra i principi e criteri direttivi di delega, anche i profili di carattere sanzionatorio relativi alla disciplina della somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque venga praticato sport.

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati (C. 1206 Costa).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 314 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « per la custodia cautelare subita » sono aggiunte le seguenti: « ovvero per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Il diritto a un'equa riparazione spetta, altresì, a chi abbia ingiustamente patito la detenzione a causa di un erroneo ordine di esecuzione »;

c) al comma 2, dopo le parole: « dagli articoli 273 e 280 » sono aggiunte le seguenti: « ovvero sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida ».

01. 1. Colletti.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 315 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « due anni » sono sostituite con le seguenti: « cinque anni »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Se l'avente diritto muore prima che sia trascorso il termine di decadenza di cui al comma 1, la domanda di riparazione può essere proposta da chi gli sia succeduto nel diritto, entro lo stesso termine che sarebbe spettato all'avente diritto o, comunque, anche nei due anni successivi al decesso dell'avente diritto. »;

c) il comma 2 è soppresso.

1. 1. Colletti.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 315, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: « 516.456,90 » sono sostituite dalle seguenti: « un milione di euro o il maggior danno provato dalla vittima ».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati e dell'entità della riparazione.

1. 2. Conte.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 315, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: « 516.456,90 » sono sostituite dalle seguenti: « un milione di euro ».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati e dell'entità della riparazione.

1. 3. Conte.

Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: la sentenza con le seguenti: In caso di grave violazione di legge, l'ordinanza e, *dopo la parola:* è, *inserire la seguente:* sempre.

1. 4. Di Sarno, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo la parola: competenza aggiungere le seguenti: , nel caso siano emersi fatti dai quali desumere comportamenti colposi o dolosi del magistrato che ha emesso la misura cautelare o di quelli che l'hanno confermata.

1. 5. Cirielli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

All'articolo 645 del codice di procedura penale, comma 1, le parole: « due anni » sono sostituite con le seguenti: « cinque anni ».

*** 1. 01.** Vitiello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

All'articolo 645 del codice di procedura penale, comma 1, le parole: « due anni » sono sostituite con le seguenti: « cinque anni ».

*** 1. 02.** Colletti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

All'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

gg-ter) le ipotesi di ingiusta detenzione di cui all'articolo 314 del codice di procedura penale, determinata da grave negligenza, nonché le ipotesi di errore giudiziario di cui all'articolo 643 del codice di procedura penale, determinato da grave negligenza.

1.03. Vitiello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

gg-ter) le ipotesi di ingiusta detenzione di cui all'articolo 314 del codice di procedura penale, determinata da grave negligenza.

1. 04. Vitiello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

All'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, comma 2, lettera a), dopo le parole: « degli ausiliari; » sono aggiunte le seguenti: « è riferita inoltre alle ipotesi di ingiusta detenzione di cui all'articolo 314 del codice di procedura penale, determinata da grave negligenza nonché alle ipotesi di errore giudiziario di cui all'articolo 643 del codice di procedura penale, determinato da grave negligenza ».

1. 05. Vitiello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

All'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, comma 2, lettera a),

dopo le parole: « degli ausiliari; » sono aggiunte le seguenti: « è riferita inoltre alle ipotesi di ingiusta detenzione di cui all'articolo 314 del codice di procedura penale, determinata da grave negligenza ».

1. 06. Vitiello.

ALLEGATO 3

Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati (C. 1206 Costa).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 314 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « un'equa riparazione » sono aggiunte le seguenti « per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto e »;

b) al comma 2, dopo le parole « dagli articoli 273 e 280 » sono aggiunte le seguenti: « ovvero sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, sono risultate insussistenti le condizioni per la convalida. »

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Il diritto a un'equa riparazione spetta altresì a chi abbia ingiustamente patito la detenzione a causa di un erroneo ordine di esecuzione. »

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: Modifica all'articolo 315 del codice

di procedura penale in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di *con le seguenti*: Modifiche agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale in materia di.

01. 1. *(Nuova formulazione)* Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

All'articolo 315 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. L'ordinanza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa, per le valutazioni di competenza, al Ministro della giustizia e, nel caso di grave violazione di legge e delle norme di cui al Libro IV, Titolo I, Capi I e II, del codice di procedura penale, anche al procuratore generale presso la Corte di cassazione. »

1. 4 *(Nuova formulazione)* Di Sarno, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00254 Fassino: Sull'integrazione dei Balcani Occidentali nelle istituzioni euroatlantiche.	
7-00062 Valentini: Sull'integrazione dei Balcani Occidentali nelle istituzioni euroatlantiche (Seguito della discussione congiunta e rinvio)	57
ALLEGATO 1 (Testo della risoluzione)	60
ALLEGATO 2 (Nuova proposta di testo unificato proposta dal deputato Fassino)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59

RISOLUZIONI

Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza del vicepresidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo.

La seduta comincia alle 16.45.

7-00254 Fassino: Sull'integrazione dei Balcani Occidentali nelle istituzioni euroatlantiche.

7-00062 Valentini: Sull'integrazione dei Balcani Occidentali nelle istituzioni euroatlantiche.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta dell'11 giugno scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda di avere presentato, ad esito della precedente seduta e in qualità di primo firmatario di

uno dei due atti in titolo, anche a nome dei colleghi Valentini e Pettarin, un'ulteriore proposta di testo unificato delle due risoluzioni, che è stata allegata al resoconto sommario.

Avverte che, con le prime firme dei colleghi Cabras e Coin, è stata presentata la risoluzione n. 7-00259 che, in quanto vertente su materia analoga, sarà abbinata alle risoluzioni in titolo (*vedi allegato 1*).

Alla luce di questa nuova risoluzione, in qualità di firmatario di un atto in titolo, avverte pertanto di avere predisposto una nuova ulteriore proposta di testo unificato delle risoluzioni (*vedi allegato 2*) finalizzata a recepire, sia nel dispositivo sia in premessa, anche gli spunti derivanti dalla risoluzione testé presentata dai colleghi di maggioranza.

Preannuncia, infine, che, qualora tutti i gruppi dovessero convergere sul testo unificato delle risoluzioni, esso potrebbe recare come prima firma quella della presidente Grande e, a seguire, quella dei due vicepresidenti e di tutti i capigruppo in ordine alfabetico, così da testimoniare il forte spirito di coesione politica sul tema

dell'integrazione dei Balcani Occidentali e la caratura istituzionale dell'atto di indirizzo.

Pino CABRAS (M5S), illustrando la risoluzione n. 7-00259 di cui è primo firmatario, nel sottolineare l'esigenza che l'Italia sia protagonista del processo di integrazione euro-atlantica dei Paesi dei Balcani occidentali, auspica un percorso condiviso per arrivare all'approvazione di un testo unitario. Evidenzia che alcuni passaggi della risoluzione da lui presentata mantengono una cifra di prudenza, per tenere conto dei diversi gradi di avanzamento dei Paesi balcanici nel processo di adesione e per promuovere il più possibile un'integrazione ordinata nella dimensione euroatlantica: tale prudenza appare necessaria alla luce delle difficoltà che sono emerse in occasione di precedenti fasi di allargamento dell'Unione europea ai Paesi dell'Europa centro-orientale, nonché alla luce delle persistenti fragilità che caratterizzano la regione balcanica.

Dimitri COIN (Lega), associandosi alle considerazioni del collega Cabras e in qualità di cofirmatario della risoluzione n. 7-00259, chiede di rinviare ulteriormente il voto sugli atti di indirizzo in esame alla luce della complessità della materia, dell'esigenza di svolgere una riflessione più accurata sulla nuova proposta di testo unificato avanzata oggi dal collega Fassino e nell'impegno condiviso verso un testo condiviso da tutti i gruppi.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiarandosi disponibile alla richiesta avanzata dal collega Coin, ribadisce che l'approvazione unanime di un atto di indirizzo sarebbe accolta con favore sia dalle istituzioni europee sia dalle cancellerie dei Paesi dei Balcani occidentali, rafforzando la credibilità e il ruolo del nostro Paese in quella regione. Illustra, quindi, il contenuto della ulteriore nuova proposta di testo unificato delle risoluzioni, evidenziando gli elementi recepiti dalla risoluzione n. 7-00259, in particolare l'esigenza, ribadita dai colleghi Cabras e Coin, di usare la giusta prudenza

rispetto al percorso di integrazione dei singoli Paesi.

Laura BOLDRINI (LeU), ringraziando i colleghi per gli sforzi profusi, sottolinea che l'accordo su un testo comune costituirebbe un significativo successo per la Commissione, sovente segnata da divisioni e contrapposizioni tra i gruppi. Ricordando la propria esperienza professionale nella Ex-Jugoslavia, segnala che l'Italia è percepita in quei Paesi come un interlocutore primario e che occorre promuovere la transizione democratica e l'obiettivo dell'integrazione europea, nonostante gli assetti istituzionali siano ancora fragili. Evidenzia che gli accordi di Dayton hanno posto le fondamenta per una transizione democratica che risulta ancora incompiuta. Tuttavia, a fronte delle tante tensioni che ancora attraversano la regione e della necessità che si proceda sul terreno delle riforme, l'Albania meriterebbe di vedere premiati, con l'avvio dei negoziati di adesione, i significativi progressi ottenuti con la riforma costituzionale e dell'ordinamento giudiziario. Tale Paese meriterebbe a suo avviso una specifica valorizzazione nel testo unificato delle risoluzioni. Inoltre, nel dichiararsi disponibile ad accogliere la proposta di testo unificato delle risoluzioni, con riferimento al punto in premessa che menziona i flussi migratori, chiede di inserire, prima delle parole « di contrasto alle migrazioni illegali e al traffico di migranti », le parole « di governo del fenomeno e ».

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), esprimendo apprezzamento per lo sforzo unitario dei colleghi e in particolare per il lavoro del vicepresidente Fassino, sottolinea l'importanza politica di un atto di indirizzo condiviso da tutti i gruppi nell'ottica di un rafforzamento del ruolo dell'Italia nella regione. Ricorda la missione svolta in Montenegro con il collega Ribolla, con cui ha condiviso la percezione di una forte aspettativa da parte di tale Paese rispetto al ruolo dell'Italia e all'esigenza che tale aspettativa non vada delusa. Evidenzia che la nuova proposta di riso-

luzione unificata presentata dal collega Fassino recepisce le preoccupazioni della maggioranza assicurando, nel contempo, un riconoscimento del diverso grado di avanzamento raggiunto dai Balcani occidentali nel processo di integrazione. Condivide, infine, la richiesta di un breve rinvio della discussione, avanzata dal collega Coin, se può facilitare il percorso verso un'approvazione unanime.

Valentino VALENTINI (FI), associandosi alle considerazioni dei colleghi e al ringraziamento al lavoro svolto in particolare dal collega Fassino, invita a non indugiare su aspetti di contorno e su sfumature e a convergere senza tentennamenti su un testo comune. Sottolinea, quindi, la necessità di riconoscere gli sforzi profusi dai Paesi dei Balcani occidentali e di salvaguardare e promuovere il processo democratico nella regione, in nome dei principi di libertà di cui il nostro Paese deve essere portabandiera, ma anche dei nostri prioritari interessi geostrategici, che non sono cambiati nel tempo rispetto a questa area.

Paolo FORMENTINI (Lega), accogliendo l'invito del collega Valentini a

trovare soluzioni condivise, sottolinea che la maggioranza ha già dato dimostrazione di un forte impegno unitario, rinunciando alla deliberazione di un testo sottoscritto dalla sola maggioranza e collaborando con l'opposizione nella stesura di un testo unificato delle risoluzioni presentate.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO sottolinea l'importanza che la Commissione possa addivenire ad un testo unanimemente condiviso.

Piero FASSINO, *presidente*, segnalando l'opportunità di approvare l'atto di indirizzo prima della riunione del Consiglio europeo del 20-21 giugno, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.10 alle 17.25.

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00259 Cabras Coin: Sull'integrazione dei Balcani Occidentali nelle istituzioni euroatlantiche.

TESTO DELLA RISOLUZIONE

La III Commissione,

premessi che:

nel 1999 l'Unione europea ha varato il « Patto di stabilizzazione e associazione (PSA) » e il « Patto di stabilità », trasformato nel 2008 nel « Consiglio di Cooperazione Regionale » (CCR) con l'adesione di tutti i Paesi della regione;

in più occasioni il Consiglio europeo (Salonicco 2003 – Bruxelles 2006 e 2015) ha espresso la propria determinazione a sostenere la prospettiva di integrazione dei Paesi dei Balcani occidentali;

nel 2018 la Commissione europea ha adottato per la prima volta formalmente la « strategia di integrazione dei Balcani occidentali »;

nel 2018 i Capi di Stato dell'Unione e dei Balcani hanno sottoscritto la « Dichiarazione di Sofia » che indica il duplice obiettivo di irrobustire le forme di cooperazione rafforzata con i Paesi della regione e di perseguire la strategia di loro inclusione nell'Unione europea;

l'Unione europea ha compiuto in questi anni atti significativi nella direzione dell'integrazione europea della regione e in particolare:

a) già quattro Paesi della più vasta area dell'Europa sudorientale – Slovenia (2004), Romania e Bulgaria (2007), Croazia (2013) – sono stati accolti nell'Unione europea;

b) sono stati aperti i negoziati di adesione con Montenegro (2012) e Serbia (2014);

c) è stato accordato lo status di candidati a FYROM (oggi Macedonia del Nord) (2005) e Albania (2012) e sulla apertura dei negoziati il Consiglio europeo sarà chiamato prossimamente decidere;

d) alla Bosnia-Erzegovina è stato riconosciuto lo status di potenziale candidato ed è all'esame della Commissione europea la domanda di apertura dei negoziati;

e) al Kosovo è stato riconosciuto lo status di potenziale candidato, subordinando il prosieguo del percorso di adesione a una normalizzazione delle relazioni con la Serbia;

f) il Presidente della Commissione europea Juncker ha indicato nel 2025 l'orizzonte temporale di adesione per due o più Paesi della regione, a condizione che soddisfino tutti i criteri prestabiliti;

va considerato inoltre che, con un ruolo riconosciuto alla Repubblica italiana, sono stati in questi anni attivati numerosi forum di cooperazione regionale – in particolare l'iniziativa centro europea (InCE) – finalizzati a promuovere strategie di preadesione e a favorire un ordinato percorso di integrazione europea dei Balcani occidentali;

va ricordato che la Nato ha aperto le sue porte a Romania, Bulgaria, Slovenia, Croazia, Albania e Montenegro e prossimamente alla Macedonia del Nord, in relazione alla quale è all'esame del Parlamento italiano il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord;

va rilevato che, a conferma del carattere strategico dei Balcani occidentali, importanti attori statuali, a partire da Russia e Turchia, manifestano una crescente attenzione alla regione, che peraltro è coinvolta nella « *Belt and Road Initiative* » promossa dalla Cina nell'ambito del formato di cooperazione 16+1;

va sottolineato in particolare che:

i Balcani occidentali rappresentano per l'Italia un'area strategica, che il nostro Paese ha interesse a rendere stabile e sicura;

fin dal 1995 la Repubblica italiana ha contribuito significativamente con i propri contingenti militari, anche con funzioni di comando e con politiche di cooperazione, alle iniziative di mantenimento della pace e di stabilizzazione della regione;

rilevanti sono gli interessi economici che legano l'Italia ai Balcani occidentali, stante che l'Italia è già oggi il secondo partner commerciale degli Stati della regione, il primo per *stock* di investimenti diretti, realizza un *export* di oltre 6 miliardi di euro e migliaia sono le imprese italiane operanti nella regione;

lungo i Balcani corrono flussi migratori che in buona parte approdano in Italia e richiedono strategie condivise di contrasto alle migrazioni illegali e al traffico di migranti;

condizione ineludibile per l'ingresso di un Paese nell'Unione europea è il pieno rispetto dei criteri di Copenaghen, con conseguente adeguamento all'*acquis communautaire*;

la firma avvenuta il 22 gennaio 2019 del trattato di cooperazione franco-tedesca di Aquisgrana ha rafforzato la spinta centripeta degli equilibri dell'Unione europea in favore di un nucleo di due Paesi portati a una crescente influenza in ambito balcanico, con potenziale marginalizzazione di altri Paesi ove non cooperassero in modo più strutturato;

va riaffermato che l'integrazione nelle istituzioni euro-atlantiche richiede che:

i Paesi candidati ottemperino scrupolosamente ai criteri di adesione e sia verificato il pieno rispetto delle condizioni prestabilite;

in particolare assicurino l'adozione e l'osservanza degli standard internazionali in materia di sicurezza, controllo delle frontiere, lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, governo dei flussi migratori e contrasto alle migrazioni illegali e al traffico di migranti, lotta al terrorismo e alla radicalizzazione religiosa;

va tenuto conto delle diverse condizioni dei Paesi candidati e del diverso stato di avanzamento dei loro percorsi di integrazione,

impegna il Governo:

a sostenere in ogni forum europeo e regionale le iniziative utili alla stabilizzazione e alla democratizzazione dei Balcani occidentali e al proseguimento – in base al puntuale riscontro della piena sussistenza delle condizioni necessarie – dei percorsi di inclusione nelle istituzioni euro-atlantiche;

a valutare in generale le azioni di preadesione e cooperazione regionale promosse in ambito multilaterale, sostenendo in particolare l'azione dell'InCE di cui l'Italia detiene la presidenza di turno nel corso del 2019;

ad accompagnare le iniziative multilaterali con azioni bilaterali di cooperazione economica, sociale e istituzionale dell'Italia con i Paesi della regione;

a svolgere un ruolo di *partner* attento a tutela dell'integrazione euro-atlantica dei Paesi della regione, tenuto conto della rilevanza strategica che quel processo ha per l'Italia, degli interessi italiani nella regione e della necessità di promuovere la sicurezza e la stabilità dell'Europa e del Mediterraneo.

(7-00259) « Cabras, Coin, Billi, Caffaratto, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Formentini, Ribolla, Zoffili ».

ALLEGATO 2

Risoluzioni nn. 7-00254 Fassino, 7-00062 Valentini e n. 7-00259 Cabras Coin: Sull'integrazione dei Balcani Occidentali nelle istituzioni euroatlantiche.

**NUOVA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO
PRESENTATA DAL DEPUTATO FASSINO**

La III Commissione,

ricordando che:

l'integrazione nelle istituzioni euroatlantiche fu indicata fin dall'accordo di pace di Dayton come fattore di stabilizzazione e pacificazione dei Balcani occidentali;

l'UE ha varato nel 1999 il « Patto di stabilizzazione e associazione (PSA) » e il « Patto di stabilità », trasformato nel 2008 nel « Consiglio di Cooperazione Regionale » (CCR) con l'adesione di tutti i Paesi della regione;

dal Consiglio Europeo di Salonicco (2003) in poi, l'UE ha espresso la propria determinazione a sostenere la prospettiva di integrazione dei paesi dei Balcani occidentali;

la Commissione Europea nel 2018 ha adottato per la prima volta formalmente la « strategia di integrazione dei Balcani occidentali »;

nel 2018 i capi di Stato dell'Unione e dei Balcani hanno sottoscritto la « Dichiarazione di Sofia » che indica il duplice obiettivo di irrobustire le forme di cooperazione rafforzata con i Paesi della regione e di perseguire la strategia di loro inclusione nella UE;

considerando che l'Unione europea ha compiuto in questi anni atti significativi nella direzione della integrazione europea della regione e in particolare;

accogliendo quattro Paesi della più vasta area dell'Europa sudorientale: Slovenia (2004), Romania e Bulgaria (2007), Croazia (2013);

aprendo i negoziati di adesione con Montenegro (2012) e Serbia (2014);

accordando lo status di candidati a FYROM (oggi Nord Macedonia) (2005) e Albania (2012), tenuto conto che sull'apertura dei negoziati il Consiglio europeo sarà chiamato prossimamente a decidere;

riconoscendo a Bosnia Erzegovina lo status di potenziale candidato, tenuto conto che è all'esame della Commissione europea la domanda di apertura dei negoziati;

riconoscendo anche al Kosovo lo status di potenziale candidato, subordinando il prosieguo del percorso di adesione a una normalizzazione delle relazioni con la Serbia;

il Presidente della Commissione europea Juncker ha indicato nel 2025 l'orizzonte temporale di adesione per due o più Paesi della regione, a condizione che soddisfino tutti i criteri prestabiliti;

valutando positivamente l'accordo raggiunto dalla tra Grecia e FYROM per l'adozione da parte di quest'ultima della denominazione « Macedonia del Nord », prossima a divenire membro della NATO;

considerando inoltre che, con un ruolo riconosciuto dell'Italia, sono stati in questi anni attivati numerosi fora di co-

operazione regionale – in particolare, l’Iniziativa Centroeuropea (InCE), – finalizzati a promuovere strategie di preadesione e a favorire un ordinato percorso di integrazione europea dei Balcani occidentali;

ricordando che la NATO ha aperto già le sue porte a Romania, Bulgaria, Slovenia, Croazia, Albania, Montenegro e prossimamente a Nord Macedonia, in relazione alla quale è all’esame del Parlamento italiano il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato Nato-Nord Macedonia;

rilevando che, a conferma del carattere strategico dei Balcani occidentali, importanti attori statuali, a partire da Russia e Turchia, manifestano una crescente attenzione alla regione, che peraltro è coinvolta nella *Belt and Road Initiative* promossa dalla Cina nell’ambito del formato di cooperazione 16+1;

sottolineando in particolare che:

i Balcani occidentali rappresentano per l’Italia un’area strategica, che il nostro Paese ha interesse a rendere stabile e sicura;

fin dal 1995 l’Italia ha contribuito significativamente con i propri contingenti militari, anche con funzioni di comando, e con politiche di cooperazione, alle iniziative di al mantenimento della pace e alla stabilizzazione della regione;

rilevanti sono gli interessi economici che legano l’Italia ai Balcani occidentali, stante che l’Italia è già oggi il secondo partner commerciale degli Stati della regione, il primo per stock di investimenti diretti, realizza un export di oltre 6 miliardi di euro e migliaia sono le imprese italiane operanti nella regione;

lungo i Balcani corrono flussi migratori che in parte approdano in Italia e richiedono strategie condivise di contrasto alle migrazioni illegali e al traffico di migranti;

condizione ineludibile per l’ingresso di un Paese nell’Unione europea è

il pieno rispetto dei criteri di Copenaghen, con conseguente adeguamento dell’*acquis* comunitaire;

riaffermando che l’integrazione nelle istituzioni euro-atlantiche richiede che:

i Paesi candidati ottemperino scrupolosamente ai criteri di adesione e sia verificata il pieno rispetto delle condizioni prestabilite;

in particolare assicurino l’adozione e l’osservanza degli standard internazionali in materia di sicurezza, controllo delle frontiere, lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, governo dei flussi migratori e contrasto alle migrazioni illegali e al traffico di migranti, lotta al terrorismo e alla radicalizzazione religiosa;

tenendo conto delle diverse condizioni dei Paesi candidati e del diverso stato di avanzamento dei loro percorsi di integrazione;

impegna il Governo:

a sostenere, in ogni forum europeo e regionale, tutte le iniziative utili alla stabilizzazione e alla democratizzazione dei Balcani occidentali e al proseguimento – in base al puntuale riscontro della piena sussistenza delle condizioni necessarie – dei percorsi di loro inclusione nelle istituzioni euro-atlantiche;

proseguire i negoziati con Serbia e Montenegro;

valutare i progressi compiuti da Albania e Macedonia del Nord;

ad incoraggiare Serbia e Kosovo a normalizzare le loro relazioni, promuovendo il raggiungimento di un accordo che tuteli le minoranze, assicuri piena libertà di culto per ogni fede, tuteli il patrimonio architettonico e artistico di ispirazione religiosa quali i monasteri ortodossi;

a favorire le iniziative che rafforzino la coesione della Bosnia Erzegovina;

sostenere attivamente le azioni di preadesione e cooperazione regionale pro-

mosse in ambito multilaterale, sostenendo in particolare l'InCE di cui l'Italia detiene la presidenza di turno nel corso del 2019;

accompagnare le iniziative multilaterali le azioni bilaterali di cooperazione economica, sociale, culturale e istituzionale dell'Italia con i Paesi della regione;

svolgere un ruolo di partner attento a tutela della integrazione euro-atlantica dei Paesi della regione, tenuto conto della rilevanza strategica che quel processo ha per l'Italia, degli interessi italiani nella regione e della necessità di promuovere la sicurezza e la stabilità dell'Europa e del Mediterraneo.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	65
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. C. 1603- <i>bis</i> Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	65
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	72
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017. C. 1623 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	68
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	73
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017. C. 1624 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	74

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza della vicepresidente Marica FANTUZ. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e democrazia diretta, Simone Valente.

La seduta comincia alle 16.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marica FANTUZ, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

C. 1603-*bis* Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto ROSSINI (M5S), *relatore*, desidera innanzitutto esprimere sentimenti di vicinanza all'Arma dei carabinieri e di cordoglio ai familiari dell'appuntato scelto Emanuele Anzini, travolto e ucciso a un posto di controllo a Terno d'Isola da un automobilista risultato positivo all'alcol-test.

Rileva, quindi, che il provvedimento in esame risulta dallo stralcio del Capo III (articoli da 6 a 11) del disegno di legge C. 1603, presentato dal Governo come collegato alla legge di bilancio 2019.

Ricorda che lo stralcio è stato disposto dal Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento, in quanto il contenuto del Capo III – che è confluito in un autonomo disegno di legge (C. 1603-*ter*) – reca disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive che sono, quindi, estranee all'oggetto complessivo del provvedimento stesso, come preannunciato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.

Sottolinea, dunque, che l'iniziativa legislativa è volta a realizzare una riforma sistematica e strutturale di tutta la disciplina in materia di sport, attraverso disposizioni di diretta applicazione, ma anche mediante deleghe al Governo per l'adozione di una disciplina coordinata e di dettaglio.

Nello specifico, il capo I (articoli da 1 a 3) prevede in primo luogo una delega al Governo per la riforma dell'ordinamento sportivo in conseguenza delle innovazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019); attribuisce poi alle scuole la facoltà di costituire centri sportivi scolastici; infine, disciplina i trasferimenti del titolo sportivo tra società professionistiche.

In particolare, l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore, dettando specifici principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega.

Con riguardo alle competenze della Commissione Difesa, segnala la lettera *d*) – così come modificata dall'esame degli emendamenti – secondo la quale nell'esercizio della delega occorrerà definire gli ambiti dell'attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato, delle associazioni benemerite e degli organismi sportivi.

L'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole, di costituire Centri sportivi scolastici secondo le modalità e nelle forme previste dal codice del Terzo settore, ossia il corpo di norme dettate dal decreto legislativo n. 117 del 2017 che disciplina l'attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, degli enti filantropici e così via.

In particolare, con riguardo al comma 1-*bis* che prevede che le attività del centro sportivo scolastico siano programmate dal consiglio di istituto che può sentire, laddove presenti, le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c*) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, aventi la propria sede legale nel medesimo comune in cui è stabilita la sede legale del centro sportivo scolastico, osserva che non è infrequente il caso in cui le ASD con sede legale in comuni limitrofi abbiano costituito una nuova associazione tramite lo strumento della fusione. Pertanto, mantenendo tale vincolo, si rischia che un centro sportivo scolastico non possa coinvolgere l'ASD in cui sono iscritti ragazzi residenti nel medesimo comune non avendo la propria sede legale nel comune in cui opera il centro sportivo scolastico.

L'articolo 3 disciplina la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo sportivo, inteso come l'insieme delle condizioni giuridiche che consentono la partecipazione di una società sportiva professionistica a una determinata competizione nazionale.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 3-*bis*, che novella l'articolo 10 della legge n. 91 del 1981, introducendo il nuovo comma 6-*bis* che prevede la costituzione, da parte delle società sportive (S.p.A. o s.r.l.) di un organo consultivo con il compito di provvedere alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. La medesima disposizione prevede anche che i componenti di tale organo vengano eletti dagli abbonati alla società sportiva tramite un « sistema elettronico », sulla base di un apposito regolamento che dovrà contenere regole in materia di riservatezza. Al riguardo evidenzia che il predetto sistema, tramite cui

l'abbonato potrà esprimere il proprio voto, dovrebbe consentire sia che le operazioni di voto avvengano garantendo l'identificazione del votante con certezza (ad esempio attraverso il sistema pubblico di identità digitale – SPID), sia l'integrità del dato da esso prodotto all'interno del sistema nonché la sua conservazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Passando al capo II (articoli 4 e 5), sottolinea che esso reca le deleghe al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo e per interventi in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive.

In particolare, l'articolo 4 reca la delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo precisando che questa è finalizzata a garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia in quello professionistico.

In questo ambito, il Governo dovrà osservare alcuni principi e criteri direttivi, tra i quali rilevano – con riguardo alle competenze della Commissione Difesa – quelli di cui alla lettera *i*) ed alla lettera *l*).

Nello specifico, la lettera *i*) prevede che i decreti legislativi dovranno procedere alla revisione e al trasferimento delle funzioni di vigilanza e co-vigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e Federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire.

La lettera *l*) prevede, invece, il trasferimento all'Unione italiana tiro a segno delle funzioni attualmente esercitate dal Ministero della difesa in materia di agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno.

L'articolo 5 reca la delega per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

Gli articoli da 6 a 11, come sopra ricordato, sono stati stralciati.

L'articolo 12 contiene la delega al Governo in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché in materia di costruzione di nuovi impianti sportivi e di ristrutturazione e ripristino di quelli già esistenti.

L'articolo 13 contiene la delega al Governo in materia di adempimenti e oneri amministrativi e di natura contabile a carico di federazioni sportive nazionali (FSN), delle discipline sportive associate (DSA), degli enti di promozione sportiva (EPS), delle associazioni benemerite e delle loro affiliate. In particolare, il Governo dovrà assicurare la semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche nei confronti delle unità istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti e delle finalità perseguite.

Infine, l'articolo 14 contiene la delega in materia di discipline sportive invernali, finalizzata a garantire standard di sicurezza più elevati.

Ciò premesso, segnala che per tutte le deleghe è previsto che i decreti attuativi siano adottati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. I relativi schemi dovranno essere prima trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo sarà possibile per il Governo correggere i provvedimenti con norme integrative e correttive, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Dall'attuazione delle deleghe non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conclude ricordando a tutti il ruolo fondamentale ricoperto dallo sport all'in-

terno del nostro contesto culturale e in particolare tra i giovani; lo sport non è solamente importante per la salute di chi lo pratica, ma è anche uno strumento educativo e di integrazione sociale. Per questa ragione, ritiene sia assolutamente condivisibile una riforma dell'ordinamento sportivo e, in particolare, l'introduzione di centri sportivi scolastici che possano creare delle sinergie con le associazioni sportive dilettantesche che agiscono sul territorio definendo percorsi di formazione e di crescita condivisi.

Infine, evidenzia l'opportunità di una riforma in materia di ordinamento sportivo che possa favorire la diffusione, tra i nostri ragazzi, di discipline altrimenti non conosciute e di conseguenza non praticate, anche al fine di scoprire e valorizzare atleti che potranno ottenere, in Europa e nel mondo, quei successi che potranno dare al nostro Paese il prestigio che merita.

Alla luce di quanto evidenziato, presenta una proposta di parere favorevole con una osservazione volta a supportare l'attività dei centri sportivi scolastici tramite l'impiego degli atleti appartenenti al gruppo sportivo militare (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017.

C. 1623 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca TOCCALINI (LEGA), *relatore*, riferisce che lo scopo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa con il Ciad è quello di definire una cornice giuridica volta a rafforzare la coopera-

zione bilaterale in tale settore, anche al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, compresa la lotta contro l'immigrazione irregolare e il terrorismo.

Rileva, quindi, che l'Accordo è composto da 12 articoli e da un breve preambolo.

Entrando nel dettaglio, evidenzia che l'articolo 1 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, ovvero quello di agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali sottoscritti.

L'articolo 2 attribuisce la responsabilità della gestione delle attività ai rispettivi ministeri della difesa e individua aree e modalità di gestione stabilendo, altresì, che le eventuali consultazioni tra le Parti potranno avere luogo alternativamente in Italia e in Ciad.

Con riguardo alle aree interessate dall'Accordo, segnala la politica di sicurezza militare e difesa, lo sviluppo e la ricerca scientifica, il supporto logistico e l'acquisizione di prodotti e servizi della difesa, le operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, l'organizzazione e l'impiego delle Forze armate, le questioni relative all'ambiente, con riguardo alle contaminazioni ambientali dovute alle attività militari, nonché le visite ufficiali di delegazioni e lo scambio di esperienze tra esperti delle Parti.

Quanto, invece, alle modalità di cooperazione nel settore dell'industria della difesa, sono previsti scambi di visite di delegazioni civili e militari e incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della difesa, scambi di personale di formazione e di relatori nonché di studenti provenienti da istituzioni militari, corsi di formazione teorici e pratici, seminari, conferenze dibattiti e simposi organizzati presso istituti civili e militari della difesa, nonché esercitazioni militari.

L'articolo 3 riguarda gli aspetti finanziari e prevede che ciascuna Parte prov-

veda alle spese di sua competenza, stabilendo altresì che la parte ospitante fornirà le cure di emergenza al personale invitato, presso proprie strutture sanitarie, possibilmente militari.

L'articolo 4 riguarda la giurisdizione e attribuisce alla Parte ospitante la giurisdizione sul personale militare e civile ospitato per i reati commessi sul suo territorio e puniti secondo la legislazione dello Stato ospitante. Viene inoltre riconosciuto allo Stato ospitato il diritto di esercitare la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze armate e sul personale civile nei casi in cui i reati commessi minaccino la sicurezza o il patrimonio dello Stato medesimo, e per quelli commessi, intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione del servizio o in relazione con esso. Inoltre, qualora il personale ospitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ricevente preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e con l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e sanzioni non saranno irrogate e, se già irrogate, non saranno eseguite.

L'articolo 5 reca la disciplina in materia di risarcimento dei danni.

L'articolo 6 riguarda, invece, la cooperazione nel campo dei prodotti della difesa ed elenca le categorie di armamenti oggetto della cooperazione.

Come precisato nella relazione che correda il disegno di legge, la cooperazione nel settore degli armamenti potrà avvenire con operazioni dirette tra le Parti oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione del materiale acquisito verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente e, in ogni caso, nel rispetto dei principi dettati dalla legge n. 185 del 1990.

Gli articoli 7 e 8 disciplinano, rispettivamente, la proprietà intellettuale e il trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, in conformità alle leggi dei due Stati.

In particolare, segnala che per quanto riguarda gli ulteriori aspetti di sicurezza

concernenti le informazioni classificate non contenuti nell'Accordo l'articolo 8 prevede che dovrà essere stipulato uno specifico Accordo di sicurezza tra i due Stati.

L'articolo 9 contiene le disposizioni che regolano le eventuali controversie relative dall'interpretazione o applicazione dell'Accordo, mentre l'articolo 10 dispone l'entrata in vigore della legge.

Infine, l'articolo 11 prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione e rivedere o emendare l'Accordo, mentre l'articolo 12 stabilisce che l'Accordo resterà in vigore fino all'avvenuta denuncia di una delle due Parti, fatte salve le attività in corso, se non diversamente concordato.

Passando al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, osserva che gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente le consuete clausole relative all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, pari ad 8.818 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2019, in relazione allo svolgimento delle visite ufficiali e delle consultazioni tra le rispettive delegazioni previste dall'articolo 2 dell'Accordo.

L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tutto ciò considerato, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017.

C. 1624 Governo

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giovanni RUSSO (M5S), *relatore*, introduce l'esame del provvedimento evidenziando che l'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, firmato a Roma il 27 giugno 2017, è volto ad incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, anche al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.

Inoltre sottolinea che l'Accordo mira a produrre positivi effetti indiretti nei settori produttivi e commerciali coinvolti.

Passando al contenuto di merito dell'Accordo, rileva che l'articolo 1 precisa che lo strumento pattizio è volto a stabilire le condizioni generali per la cooperazione nel settore della difesa su base reciproca e in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici.

L'articolo 2 individua, invece, il campo di applicazione che comprende le seguenti aree e modalità di cooperazione: formazione dei militari congolesi negli stabilimenti militari italiani; acquisizione di equipaggiamenti e di materiali; assistenza in materia di sanità, trasmissioni, logistica e servizi; scambio di informazioni strategiche.

L'articolo 3 prevede la possibilità che vengano stipulate ulteriori intese tecniche volte a disciplinare in concreto le aree e le modalità di cooperazione di cui all'articolo 2.

L'articolo 4 istituisce una Commissione tecnica mista incaricata di seguire l'applicazione dell'Accordo e degli atti che ne discendono, che si riunirà una volta all'anno alternativamente nei due Paesi.

L'articolo 5 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'applicazione dell'Accordo, stabilendo che ciascuna Parte – fatta eccezione per l'assistenza sanitaria d'urgenza, da fornire se possibile presso le infrastrutture militari – sosterrà le spese di propria competenza nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 6 riguarda la giurisdizione. In particolare, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale civile e militare ospitato per i reati commessi nel suo territorio e puniti secondo la sua legge. La giurisdizione potrà, invece, essere esercitata dallo Stato inviante per i reati commessi dal proprio personale, nei casi in cui minaccino la sicurezza o il patrimonio dello Stato medesimo e per quelli commessi, intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione del servizio o in relazione con esso.

Inoltre, qualora il personale ospitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ricevente preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e con l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e sanzioni non saranno irrogate e, se già irrogate, non saranno eseguite.

L'articolo 7 è volto a garantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo, mentre l'articolo 8 regola il trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, in conformità alle leggi dei due Stati. Viene inoltre precisato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte originatrice, né utilizzati a danno di una delle due Parti.

L'articolo 9 disciplina la durata dell'Accordo, stabilita in 5 anni rinnovabili automaticamente salvo denuncia.

L'articolo 10 prevede che, in caso di forza maggiore, le Parti possano, previo incontro, decidere di continuare, sospendere o risolvere l'Accordo a seguito di un comune esame della situazione nell'ambito di una Commissione tecnica straordinaria.

L'articolo 11 disciplina le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, che verranno risolte amichevolmente tra le Parti

o, in caso di persistente disaccordo, tramite ricorso alle norme internazionali che regolano la materia.

L'articolo 12, infine, riguarda l'entrata in vigore dell'Accordo e delle successive modifiche.

Quanto al disegno di legge governativo, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 dispone la copertura degli oneri finanziari – pari a 7.464 euro annui ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2019 – discendenti dall'attuazione delle attività derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo.

L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dal-

l'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, alla luce di quanto evidenziato, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.30.

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (C. 1603-bis Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione IV (Difesa),

esaminato il disegno di legge C. 1603-bis Governo, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

rilevato che il provvedimento risulta dallo stralcio del Capo III (articoli da 6 a 11) del disegno di legge C. 1603, presentato dal Governo come collegato alla legge di bilancio 2019;

evidenziato che l'articolo 1 reca la delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

evidenziato, altresì, che l'articolo 4 reca la delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo;

considerato che, nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi dettati per la richiamate deleghe, rilevano, per quanto riguarda le competenze della Commissione Difesa, sia la lettera *d*) dell'articolo 1 che prescrive di definire gli ambiti dell'attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato, delle associazioni benemerite, e degli organismi sportivi, sia le lettere *i*) e *l*) dell'articolo 4 che prevedono, rispettivamente, la revisione e il trasferimento

delle funzioni di vigilanza e co-vigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e Federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire, nonché il trasferimento all'Unione italiana tiro a segno delle funzioni attualmente esercitate dal Ministero della difesa in materia di agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno;

considerata la rilevanza dell'attività svolta dagli atleti appartenenti ai gruppi sportivi militari che esprimono atleti in grado di partecipare ed affermarsi in ambito nazionale ed internazionale, compresa la partecipazione ai giochi olimpici;

rilevata l'esigenza di promuovere la diffusione di alcune discipline sportive meno note e praticate anche nell'ambito dei centri sportivi scolastici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

sia valutata la possibilità di supportare l'attività dei centri sportivi scolastici tramite l'impiego degli atleti appartenenti al gruppo sportivo militare, e in particolar modo di coloro che hanno partecipato ai giochi olimpici, al fine di promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline sportive meno note e praticate.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017 (C. 1623 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione IV (Difesa),

esaminato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017 (C. 1623 Governo);

rilevato che l'Accordo in esame consta di un breve preambolo e di dodici articoli che forniscono una cornice giuridica volta a rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore della difesa, anche al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, compresa la lotta contro l'immigrazione irregolare e il terrorismo;

evidenziato che l'articolo 2 individua sia le aree oggetto dell'Accordo che sono la politica di sicurezza militare e difesa, lo sviluppo e la ricerca scientifica, il supporto logistico e l'acquisizione di prodotti e servizi della difesa, le operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, l'organizzazione e l'impiego delle Forze armate, le questioni relative all'ambiente, con riguardo alle contaminazioni ambientali dovute alle attività militari, nonché le visite ufficiali di delegazioni e lo scambio di esperienze tra esperti delle Parti, sia le modalità della cooperazione nel settore dell'industria della difesa, prevedendo

scambi di visite e incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della difesa, scambi di personale di formazione e di relatori nonché di studenti provenienti da istituzioni militari, corsi di formazione teorici e pratici, seminari, conferenze dibattiti e simposi organizzati presso istituti civili e militari della difesa, nonché esercitazioni militari;

evidenziato, altresì, che l'articolo 6, riguarda la cooperazione nel campo dei prodotti della difesa ed elenca le categorie di armamenti oggetto della cooperazione;

considerato che nella relazione illustrativa che correde il disegno di legge governativo viene precisato che la cooperazione nell'ambito dei prodotti per la difesa potrà avvenire con operazioni dirette tra le Parti oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione del materiale acquisito verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente e, in ogni caso, nel rispetto dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017 (C. 1624 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione IV (Difesa),

esaminato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017 (C. 1624 Governo);

rilevato che l'Accordo in esame consta di un breve preambolo e di dodici articoli ed è volto ad incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi anche al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza;

rilevato, altresì, che l'Accordo mira a produrre positivi effetti indiretti nei settori produttivi e commerciali coinvolti;

sottolineato che l'articolo 2 individua il campo di applicazione che comprende le seguenti aree e modalità di cooperazione: formazione dei militari congolese negli stabilimenti militari italiani; acquisizione di equipaggiamenti e di materiali; assistenza in materia di sanità, trasmissioni, logistica e servizi; scambio di informazioni strategiche;

sottolineato, altresì, che l'articolo 3 prevede la possibilità che vengano stipulate ulteriori intese tecniche volte a disciplinare in concreto le aree e le modalità di cooperazione di cui all'articolo 2,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale. C. 1648-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino. C. 622-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	76
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; <i>b)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011. C. 1678, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	76
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; <i>b)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007. C. 1679, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	78
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Nuovo testo C. 1603- <i>bis</i> Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	79
Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico. Nuovo testo C. 1822 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	81
Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. Ulteriore nuovo testo C. 1549 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE, indi del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 16.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

C. 1648-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Erik Umberto PRETTO (Lega), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 7 maggio scorso, deliberando in quella sede un parere favorevole con una condizione volta ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Rammenta, altresì, che in data 15 maggio 2019 la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la suddetta condizione.

Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino.

C. 622-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Antonio ZENNARO (M5S), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato, da ultimo, dalla Commissione bilancio nella seduta dell'8 maggio scorso, deliberando in quella sede un parere favorevole con due condizioni volte ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Rammenta, altresì, che in data 9 maggio 2019 la Commissione di merito ha

quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo le suddette condizioni.

Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011.

C. 1678, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto RIBOLLA (Lega), *relatore*, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus, fatto a Trieste il 10 giugno 2011 e dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus, fatto a Trieste il 10 giugno 2011. Segnala che il testo originario del disegno di legge in esame presentato al Senato, di iniziativa parlamentare, non era corredato di relazione tecnica ma che nel corso dell'esame al Senato è stata acquisita una relazione tecnica pienamente utilizzabile, cui si fa riferimento nell'ambito del presente esame.

Passando alla disamina dei contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle

informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che, per entrambi gli Accordi, tutti gli oneri stimati dalla relazione tecnica sono configurati come « spese autorizzate » e, quindi, come limiti di spesa: reputa dunque necessario acquisire l'avviso del Governo circa la prudenzialità di configurare quali spese autorizzate – e non valutate – oneri obbligatori ai sensi di trattati internazionali, fra i quali, in particolare, le spese per missioni che in analoghi provvedimenti sono configurate quali oneri valutati.

Inoltre, relativamente alla Commissione mista (di cui all'articolo 7 dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica), che si riunisce ogni 3 anni a decorrere dal terzo anno dalla ratifica degli Accordi, osserva che tale ipotesi, che condiziona la modulazione temporale del relativo onere, è riportata nella relazione tecnica, ma non emerge espressamente dal testo degli Accordi né dal disegno di legge: la quantificazione appare quindi corretta nel presupposto – sul quale andrebbe a suo parere acquisita conferma – che trovi effettiva applicazione la predetta ipotesi, relativa alla tempistica delle riunioni della Commissione.

In merito alla Commissione prevista all'articolo 8 dell'Accordo di cooperazione culturale, evidenzia come la relazione tecnica ipotizzi un solo incontro della Commissione nel corso del 2021 mentre la norma prevede che la Commissione si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali, in date da stabilire attraverso canali diplomatici. Andrebbero dunque a suo avviso acquisiti chiarimenti in merito alle modalità seguite dalla relazione tecnica per la quantificazione di tale onere.

Ferme restando le predette osservazioni, con riferimento ad entrambe le Commissioni menzionate, segnala che la relazione tecnica provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi dell'invio dei membri italiani in Belarus: ritiene che andrebbero dunque acquisiti dati ed elementi di quantificazione per le annualità in cui è prevista – viceversa – l'accoglienza in Italia dei commissari bielorusi.

Prende atto dei restanti elementi ed ipotesi formulati dalla relazione tecnica, nonché di quanto stabilito dall'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, in base al quale agli eventuali oneri relativi all'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) (cooperazione scientifica e tecnologica) e all'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), (cooperazione culturale), si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 autorizza la spesa di 105.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 109.720 euro a decorrere dal 2021 per l'attuazione degli articoli 4 (forme di cooperazione scientifica e tecnologica) e 7 (Commissione mista) dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo bielorusso in materia di cooperazione scientifica e tecnologica e che il successivo comma 2 autorizza la spesa di 65.020 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 67.100 euro a decorrere dal 2021 per l'attuazione degli articoli 2 (forme di collaborazione in ambito culturale), 3 (cooperazione in materia di promozione, conoscenza, conservazione, tutela e restauro del patrimonio storico e culturale) e 8 (Commissione mista) dell'Accordo tra il tra il Governo italiano e il Governo bielorusso sulla cooperazione culturale. Osserva che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 170.020 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 176.820 euro a decorrere dal 2021, il comma 3 dell'articolo 3 provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.

Ciò posto, sebbene gli oneri derivanti dal provvedimento, pur includendo oneri di missione, siano configurati come limiti massimi di spesa, non ha osservazioni da formulare riguardo alla copertura finanziaria degli oneri medesimi, stante l'esiguità dei citati oneri di missione.

Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007.

C. 1679, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto RIBOLLA (Lega), *relatore*, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005 e dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007. Segnala che il testo originario del disegno di legge presentato al Senato, di iniziativa parlamentare, non era corredato di relazione tecnica e che nel corso dell'esame al Senato è stata acquisita una relazione tecnica.

Passando alla disamina dei contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che, per entrambi gli accordi, tutti gli oneri stimati dalla relazione tecnica sono qualificati come « spese autorizzate » e, quindi, come limiti di spesa: ritiene dunque necessario acquisire l'avviso del Governo circa l'ef-

fettiva prudenzialità di configurare quali spese autorizzate – e non valutate – oneri derivanti da impegni obbligatori ai sensi di trattati internazionali, fra i quali, in particolare, le spese per missioni che in analoghi provvedimenti sono configurate quali oneri valutati.

Inoltre, in merito alle Commissioni previste dall'articolo 19 dell'Accordo di cooperazione culturale e dagli articoli 7 e 8 dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, che si riuniscono ogni 3 anni, a decorrere dal terzo anno dalla ratifica degli Accordi, osserva che tale ipotesi, che condiziona la modulazione temporale del relativo onere, è riportata nella relazione tecnica, ma non emerge espressamente dal testo degli Accordi né dal disegno di legge: la quantificazione appare quindi corretta nel presupposto – sul quale andrebbe a suo avviso acquisita conferma – che trovi effettiva applicazione la predetta ipotesi, relativa alla tempistica delle riunioni delle Commissioni.

Sempre con riferimento alle Commissioni ora menzionate, rileva che la relazione tecnica provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi dell'invio dei commissari italiani in Corea: ritiene che andrebbero dunque acquisiti dati ed elementi di quantificazione per le annualità in cui è prevista – viceversa – l'accoglienza in Italia dei commissari coreani.

Prende atto dei restanti elementi ed ipotesi formulati dalla relazione tecnica, nonché di quanto stabilito dall'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, in base al quale agli eventuali oneri relativi agli articoli 20 e 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) (cooperazione culturale), e agli articoli 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) (cooperazione scientifica e tecnologica), si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 autorizza la spesa di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 190.450 euro a decorrere dall'anno 2021 per l'attuazione degli articoli 3 (diffusione dello studio dell'italiano e del coreano), 4

(collaborazione nel campo dell'istruzione), 6 (collaborazione fra università), 7 (collaborazione in materia di arti visive), 8 (promozione dell'attività cinematografica), 9 (cooperazione nel settore della proprietà intellettuale), 11 (cooperazione tra musei e tra biblioteche), 13 (borse di studio), 16 (cooperazione nei settori dei giovani e dello sport) e 19 (istituzione di una Commissione mista) dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), in materia di cooperazione culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea.

Fa inoltre presente che il comma 2 dell'articolo 3 autorizza la spesa di 610.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 624.720 euro a decorrere dall'anno 2021 per l'attuazione degli articoli 5 (attività di cooperazione), 7 e paragrafo 2.2.3 dell'Annesso (trattamento della proprietà industriale) e 8 (istituzione di una Commissione mista) dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), in materia di cooperazione scientifica a tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea.

Rileva che il comma 3 dell'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari complessivamente a 790.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 815.170 euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.

Ciò posto, sebbene gli oneri derivanti dal provvedimento, pur includendo oneri di missione, siano configurati come limiti massimi di spesa, non ha osservazioni da formulare riguardo alla copertura finanziaria degli oneri medesimi, stante l'esiguità dei citati oneri di missione.

Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il se-

guito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

Nuovo testo C. 1603-bis Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (Lega), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame – nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito – reca deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonché di semplificazione e che le disposizioni in esame sono corredate di relazione tecnica riferita al testo originario, precedente lo stralcio.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, circa gli articoli 1, 5 e 13, recanti deleghe al Governo in materia di CONI e di ordinamento sportivo, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che le norme sopra descritte contengono una serie di deleghe legislative per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina relativa al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (articolo 1), ai rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e all'esercizio della professione di agente sportivo (articolo 5), agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile delle federazioni sportive nazionali e degli altri enti riconosciuti dal CONI (articolo 13). Osserva che tali disposizioni sono corredate di clausole di invarianza finanziaria e che la relazione tecnica, in merito all'attuazione delle summenzionate deleghe, riferisce che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre,

rammenta che la delega contenuta all'articolo 13, comma 1, prevede un ulteriore meccanismo volto ad assicurare la copertura di eventuali oneri, consistente nel rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Tanto premesso, non formula osservazioni nel presupposto che la neutralità delle normative delegate ovvero eventuali effetti onerosi, non determinabili in questa fase, potranno essere verificati in occasione della predisposizione della normativa delegata. Peraltro, con specifico riguardo alla delega relativa al riordino del CONI e della disciplina dell'associazionismo sportivo (articolo 1, comma 1), andrebbe a suo parere acquisita una valutazione in merito alla possibilità che si verificino effetti di minor gettito, nel caso in cui sia disposto (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *e-bis*) il divieto di scommesse sulle partite di calcio delle società della Lega nazionale dilettanti. Ciò al fine di suffragare l'assunzione che il predetto criterio di delega possa essere attuato a condizioni di invarianza finanziaria, come previsto dalla clausola di neutralità riportata al comma 4 dello stesso articolo 1.

In merito all'articolo 2, concernente i Centri sportivi scolastici, in ordine ai profili di quantificazione, per quanto attiene alla possibilità per le scuole di istituire enti per la pratica di attività sportive, anche appartenenti al terzo settore, non formula osservazioni nel presupposto che – secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica – la norma si limiti a disciplinare una facoltà già prevista a legislazione vigente.

Segnala, altresì, che tra le modifiche ed integrazioni approvate dalla Commissione di merito viene previsto che le scuole, nel regolamento del centro sportivo scolastico, possano stabilire che le attività sportive vengano rese in favore dei propri studenti, « di norma », a titolo gratuito. A tale riguardo, non formula osservazioni per i profili di quantificazione in considerazione della natura facoltativa delle disposizioni e della previsione di attuazione dell'articolo in esame ad invarianza di oneri.

Sempre con riferimento alla clausola generale di non onerosità riportata all'ultimo comma, ritiene che andrebbe confermata l'effettiva possibilità di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo in esame ad invarianza di oneri.

Con riferimento all'articolo 3, relativo alla disciplina del titolo sportivo, circa i profili di quantificazione, nel rilevare che la relazione tecnica non considera la norma, fa presente che la disposizione riguarda trasferimenti tra soggetti privati. La stessa appare quindi priva di effetti sui saldi di finanza pubblica. In proposito sarebbe comunque a suo avviso utile acquisire una conferma.

Con riguardo all'articolo 3-*bis*, concernente gli organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi, in merito ai profili di quantificazione, non formulano osservazioni, tenuto conto che l'obbligo in questione fa capo a soggetti privati.

In merito agli articoli 4, 12 e 14, recanti deleghe al Governo in materia di professioni sportive, di impianti sportivi e di discipline sportive invernali, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che le norme contengono una serie di deleghe legislative per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di enti sportivi e di rapporto di lavoro sportivo, di impianti sportivi nonché in materia di discipline sportive invernali. Osserva che tali disposizioni sono tutte corredate di clausole di invarianza finanziaria e la relazione tecnica, in merito all'attuazione delle deleghe, riferisce che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, con specifico riguardo all'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 12, comma 1, viene previsto sia l'utilizzo del Fondo per gli interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, sia il rinvio al meccanismo di copertura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Osserva che anche per quanto concerne la delega contenuta all'articolo 14, comma 1, è prevista l'applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Tanto premesso, non formula osservazioni, tenuto conto che la verifica della neutralità ovvero degli oneri (e delle relative coperture) derivanti dall'esercizio delle predette deleghe, potrà essere effettuata in occasione dell'esame dei provvedimenti delegati.

Tuttavia, con specifico riferimento al criterio di delega di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), n. 2-*bis* – che prevede l'obbligo di dotare, dove sia possibile, ogni pista degli impianti per discipline sportive invernali di un'area per la sosta, accuratamente delimitata e segnalata – stante il carattere puntuale del criterio medesimo, sarebbe a suo parere opportuno acquisire una valutazione circa il potenziale impatto finanziario della previsione per i casi in cui l'obbligo ricada su soggetti pubblici.

Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico.

Nuovo testo C. 1822.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame, nel testo elaborato dalla Commissione di merito in sede referente, reca il differimento dell'efficacia dell'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi e che tale proposta d'iniziativa parlamentare e gli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la IX Com-

missione non sono corredati di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, non ha alcunché da osservare in merito ai profili di quantificazione.

Il sottosegretario Massimo BITONCI, nel rilevare il carattere ordinamentale delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, non ha osservazioni da formulare.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.

Ulteriore nuovo testo C. 1549.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rebecca FRASSINI (Lega), *relatrice*, fa presente che il provvedimento reca disposizioni in materia di limitazioni alla vendita di prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso, nonché per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. Rammenta che oggetto del presente esame è il testo elaborato dalla Commissione di merito e che il testo iniziale e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica.

Passando alla disamina delle disposizioni che presentano profili di carattere

finanziario, osserva, circa i profili di quantificazione degli articoli da 1 a 3, riguardanti limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli sottocosto e divieto di aste a doppio ribasso, che le disposizioni vietano le aste elettroniche a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari ed escludono la possibilità di aste elettroniche quale metodo di aggiudicazione per gli appalti diretti all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari. Rileva che tali disposizioni, stante il tenore delle stesse, non appaiono determinare effetti diretti sui saldi di finanza pubblica.

Evidenzia che andrebbero peraltro esclusi effetti, benché di carattere eventuale ed indiretto, di maggiore spesa per le amministrazioni appaltanti riconducibili ai predetti divieti.

Circa i profili di quantificazione degli articoli 4 e 5, relativi al sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di produzione, rileva che le norme sopra descritte contengono una delega legislativa per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari. Osserva che la normativa delegata dovrà prevedere, fra l'altro, l'introduzione di agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare.

Segnala che la norma di delega è corredata di una clausola di neutralità finanziaria nonché del rinvio all'articolo 17,

comma 2, della legge n. 196 del 2009, in base al quale eventuali effetti onerosi dell'attuazione della delega troveranno copertura nei medesimi decreti attuativi ovvero in appositi provvedimenti che entreranno in vigore contestualmente o prima di quelli recanti i predetti oneri. Pertanto, benché l'analisi dei profili di carattere finanziario potrà essere effettuata al momento dell'adozione degli schemi di decreti legislativi che provvederanno alla relativa quantificazione e copertura, sarebbe utile, a suo parere, acquisire dati ed elementi di valutazione, anche di massima, riguardo al potenziale impatto finanziario delle misure agevolative che si intende introdurre e alle risorse per farvi fronte.

Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati. C. 1771 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 83

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. C. 1603-bis Governo (Parere alla VII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*) 85

SEDE REFERENTE:

Norme per l'attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia. C. 313 Meloni (*Seguito dell'esame e rinvio*) 86

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 13.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati.

C. 1771 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla Commissione III Affari esteri, il disegno di legge C. 1771, recante ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM) sui locali del Segretariato permanente situati in Italia.

Il 6 e il 9 febbraio 2019, con firma disgiunta da parte del Presidente *pro tempore* dell'Ap-UpM, nonché Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, e del Ministro per gli Affari Esteri, Enzo Moavero Milanesi, è stato concluso l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia. Tale Accordo è propedeutico all'insediamento nel nostro Paese della sede del costituendo Segretariato permanente che avrà il compito, fra gli altri, di assicurare il raccordo tra la

Presidenza di turno, l'Ufficio di Presidenza e le 5 Commissioni permanenti dell'Assemblea.

L'Accordo si compone di un preambolo, sette articoli e due allegati.

L'articolo 1 reca le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo.

L'articolo 2 tratta dei locali messi a disposizione del Segretariato permanente dal Governo italiano, soffermandosi sugli aspetti relativi ai costi di messa in opera e di gestione e a quelli legati alla manutenzione e all'occupazione della struttura.

L'articolo 3 prevede la concessione al Segretariato permanente, da parte del Governo italiano, delle immunità e dei privilegi specificati nell'Allegato II.

L'articolo 4 disciplina la responsabilità internazionale derivante, nel territorio italiano, dalle attività del Segretariato permanente e del suo personale.

L'articolo 5 prevede che le modifiche all'Accordo potranno essere realizzate mediante consultazione tra le Parti.

L'articolo 6 stabilisce che la risoluzione di eventuali controversie in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo sarà risolta mediante trattative e consultazioni tra le Parti.

L'articolo 7 stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore alla data in cui il Governo avrà notificato al Segretariato il completamento delle necessarie procedure di ratifica.

L'Allegato I si riferisce ai locali che dovranno essere delimitati all'interno del complesso monumentale « Buon Pastore », in via della Penitenza 37, a Roma.

L'Allegato II definisce i privilegi e le immunità riconosciuti al Segretariato dall'articolo 3 dell'Accordo.

Con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze, si segnalano le clausole 7 e 8 dell'Allegato II, che riguardano l'esenzione del Segretariato dalle imposte dirette nello svolgimento delle proprie attività e l'esenzione dai controlli finanziari.

In particolare, la Clausola 7 stabilisce che il Segretariato:

è esentato dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli acquisti

sostanziali connessi alla realizzazione delle proprie attività ufficiali e allo svolgimento delle proprie funzioni;

è esentato da dazi doganali e altre imposte, divieti o restrizioni alle merci di qualsiasi natura, importate o esportate dal Segretariato nell'ambito delle sue Attività Ufficiali;

è esonerato dal pagamento dell'IVA, dei dazi doganali e di altri doveri per l'acquisto e l'importazione di tre veicoli per l'uso ufficiale del Segretariato;

è esonerato dalle imposte locali sulle proprietà e imposte sulle attività, di registrazione dei terreni, ipoteca e imposte sul terreno, compresi i diritti di bollo su atti, contratti e formalità che sono strumentali alla concessione dell'uso dei locali ed alla tipologia di acquisti, servizi e transazioni che sono necessari per intraprendere le Attività Ufficiali del Segretariato;

è infine esentato dall'accisa e dai sovrapprezzi collegati all'utilizzo dell'energia elettrica e gas naturale consumati all'interno dei locali.

Alla Clausola 8 si prevede che, senza essere sottoposto a controlli finanziari da parte delle Autorità Italiane, regolamentari o moratori di qualsiasi natura, al fine di svolgere le proprie Attività Ufficiali, il Segretariato può liberamente acquistare o ricevere fondi, titoli, oro e valute attraverso canali autorizzati, gestire e operare su conti, fondi, dotazioni o altri mezzi finanziari esteri o locali in qualsiasi valuta all'interno o all'esterno della Repubblica Italiana e trasferire i propri fondi, titoli, oro, valute e altri valori di valore da o verso la Repubblica Italiana, verso o da qualsiasi altro Paese o all'interno della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta detenuta in qualsiasi altra valuta.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di cinque articoli.

Con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo, al quale è data piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore. Gli articoli 3 e 4 stabiliscono gli oneri per il

bilancio dello Stato e la relativa copertura finanziaria, mentre l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relattrice.

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

C. 1603-bis Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), *presidente*, ricorda che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire da giovedì 20 giugno prossimo e che la VII Commissione Cultura è convocata nel pomeriggio di oggi per concludere l'esame del disegno di legge. Propone pertanto di procedere nella seduta odierna all'espressione del parere sul provvedimento.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S), *relattrice*, rammenta che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame — ai fini del parere da rendere alla Commissione VII Cultura — del disegno di legge C. 1603-bis recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione», nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Segnala che il provvedimento in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati, è organizzato — al netto dello stralcio

dell'originario Capo III — in 3 Capi, recanti, rispettivamente, disposizioni relative all'ordinamento sportivo (composto dagli articoli da 1 a 3-bis), disposizioni in materia di professioni sportive (articoli 4 e 5), disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport (composto dagli articoli da 12 a 14-bis), Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata del contenuto del provvedimento, in questa sede mi soffermerò esclusivamente sui limitati profili di stretta competenza della Commissione Finanze.

L'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per il riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della disciplina di settore, secondo specifici principi e criteri direttivi. Di interesse per la Commissione Finanze è la lettera *i-bis*) del comma 1, introdotta dalla Commissione di merito, che tra i principi e i criteri direttivi prevede l'individuazione di forme e condizioni di azionariato popolare per le società professionistiche.

L'articolo 4 reca una delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno o più decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo, secondo specifici principi e criteri direttivi. La delega è finalizzata a garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico che in quello professionistico. Di interesse per la Commissione Finanze è la lettera *e*) del comma 1, che tra i principi e i criteri direttivi prevede la disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo.

L'articolo 13 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti

legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI, secondo specifici principi e criteri direttivi. Di interesse per la Commissione finanze sono le lettere *a)* e *a-bis)* del comma 1, che tra i principi e criteri direttivi prevedono la semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche con riferimento a quelli previsti per le unità istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti interessati e delle finalità istituzionali dagli stessi perseguite senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ed il riordino, anche al fine di semplificare, della disciplina relativa alla certificazione dell'attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche.

Alla luce di quanto illustrato, formula una proposta di parere favorevole.

Silvia FREGOLENT (PD) preannunciando il voto contrario del suo gruppo, stigmatizza l'occupazione dei vertici del CONI e dello sport in generale da parte della maggioranza, evidenziando che così facendo ne trarranno beneficio i « furbetti » che lucrano sullo sport e che sullo sport fanno affari. Non soltanto questo provvedimento non preserva l'indipendenza del CONI, ma favorisce un ritorno alla politicizzazione dello sport nel suo complesso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 13.30.

Norme per l'attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia.

C. 313 Meloni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 febbraio scorso.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), *presidente*, se non vi sono obiezioni, propone di rinviare il seguito dell'esame dell'atto C. 313 ad altra seduta, al fine di permettere un approfondimento dei numerosi emendamenti presentati.

Marco OSNATO (FdI) non ritiene che le proposte emendative presentate siano tanto complesse e tanto numerose da richiedere una ulteriore analisi. Rammenta che il regolamento della Camera riserva alle opposizioni una quota dei provvedimenti all'esame delle Commissioni e dell'Assemblea, ciò che la maggioranza sembra ignorare.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea è previsto a partire dal prossimo lunedì 24 giugno e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello 87

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 87

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. C. 1603-bis Governo (*Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente*) 87

ALLEGATO (*Emendamenti approvati dalla Commissione*) 89

AVVERTENZA 88

COMITATO RISTRETTO

Martedì 18 giugno 2019.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.35 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simone Valente.

La seduta comincia alle 17.50

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori

sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.
C. 1603-bis Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 giugno 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, comunica che il testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione la scorsa settimana è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, che si sono espresse nel modo seguente: I Commissione, parere favorevole; II Commissione, parere favorevole con osservazioni; IV

Commissione, parere favorevole con osservazioni; VI Commissione, parere favorevole; VIII Commissione, parere favorevole; X Commissione, parere favorevole con condizioni; XI Commissione, parere favorevole; XII Commissione, parere favorevole con un'osservazione; XIV Commissione, parere favorevole; Commissione parlamentare per le questioni regionali, parere favorevole con condizioni. Ricorda, altresì, che, come già comunicato nella precedente seduta, il Comitato per la legislazione ha formulato, sul testo iniziale del disegno di legge, alcune osservazioni. Quanto infine alla Commissione Bilancio, avverte che questa esprimerà il proprio parere all'Assemblea.

Daniele BELOTTI (Lega), *relatore*, presenta gli emendamenti 1.100, 3.100 e 12.100 (*vedi allegato*), chiarendo che gli emendamenti 1.100 e 3.100 rappresentano nella sostanza interventi di coordinamento formale, apportando al testo correzioni strettamente consequenziali a modifiche introdotte nel disegno di legge con emendamenti approvati la scorsa settimana, e che l'emendamento 12.100, a sua volta, recepisce una delle due condizioni poste dalla Commissione Attività produttive. Per quanto riguarda le altre condizioni od osservazioni formulate nei pareri delle Commissioni in sede consultiva – ed in particolare le condizioni della Commissione parlamentare per le questioni regionali – si riserva di valutarle con attenzione ed eventualmente di proporre al Comitato dei nove di presentare emendamenti per recepirle.

Il sottosegretario Simone VALENTE esprime il parere favorevole del Governo sugli emendamenti del Relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.100, 3.100 e 12.100 del Relatore.

Federico MOLLICONE (FdI), dopo aver sottolineato il buon lavoro svolto dalla

Commissione, preannuncia l'astensione del gruppo Fratelli d'Italia dalla votazione per il conferimento del mandato al relatore, chiarendo che l'astensione è dovuta al fatto che, su un tema di rilevanza centrale come quello del riordino dell'ordinamento sportivo, l'approccio del Governo avrebbe dovuto essere, a suo avviso, diverso: più partecipativo e improntato alla condivisione delle scelte con le parti interessate. Apprezza, tuttavia, che, grazie all'atteggiamento di apertura e collaborazione del relatore, siano state recepite alcune proposte emendative presentate dal suo gruppo.

Felice MARIANI (M5S) esprime apprezzamento per il buon lavoro svolto da tutti i gruppi in spirito di collaborazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, deputato Belotti, il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea; delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 18.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello.

ALLEGATO

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (C. 1603-bis Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: e degli organismi sportivi.

1. 100. Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: professionistica.

3. 100. Il Relatore.

ART. 12.

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo con la fe-

derazione sportiva nazionale, la disciplina sportiva associata, l'ente di promozione sportiva o la società o associazione sportiva utilizzatori e la possibilità di affidamento diretto dell'impianto già esistente alla federazione sportiva nazionale, alla disciplina sportiva associata, all'ente di promozione sportiva o alla società o associazione utilizzatori, in presenza di determinati requisiti, oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, che assicurino la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e gli *standard* di qualità del servizio eventualmente offerto a terzi diversi dalla federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall'ente di promozione sportiva o dalla società o associazione utilizzatori, fatti salvi i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;.

12. 100. Il Relatore.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. C. 1603-bis Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	90
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	94

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.	
Audizione dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	92
Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.	
Audizione di Nespresso Italiana Spa (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	92

AUDIZIONI:

Audizione del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo, Giovanni Pettorino, in merito alle funzioni di vigilanza e controllo svolte dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera per la tutela dell'ambiente marino e costiero. (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	93
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 113 Morassut recante Principi generali in materia di rigenerazione urbana nonché di perequazione, compensazione e incentivazioni urbanistiche, di rappresentanti del Centro nazionale di studi per le politiche urbane (URB@N.IT), dell'Accademia Urbana e dell'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU)	93
--	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 14.25.

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

C. 1603-bis Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a

partire da giovedì 20 giugno. Pertanto, la Commissione di merito ha chiesto alle Commissioni in sede consultiva di esprimersi nella giornata odierna.

Dà quindi la parola alla relatrice, on. Fontana, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

Ilaria FONTANA (M5S), *relatrice*, riferisce sul disegno di legge recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, ai fini del prescritto parere alla Commissione VII Cultura. Ricordo che il testo risulta dallo stralcio del Capo III del disegno di legge presentato dal Governo come collegato alla legge di bilancio 2019.

Per quanto attiene alle competenze della Commissione, viene in rilievo l'articolo 12, che reca una delega annuale al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi, ivi compresi quelli scolastici.

Tra i principi e criteri direttivi della delega evidenza – oltre all'esigenza di sistematizzazione della normativa esistente, comprese quella di natura sanzionatoria – l'indicazione degli obiettivi di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative nonché la riduzione dei termini procedurali previsti con riguardo alla costruzione e ammodernamento di impianti sportivi. La Commissione di merito ha, al riguardo, integrato il testo originario, al fine di precisare che le semplificazioni procedurali dovranno essere finalizzate prioritariamente agli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti o di strutture pubbliche inutilizzate.

Un ulteriore principio di delega concerne l'individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza anche strutturale – anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza e di migliorare, a

livello internazionale, l'immagine dello sport – alla fruibilità e alla redditività degli interventi.

I successivi principi e criteri direttivi si riferiscono alla gestione futura del bene (consentendo il possibile preventivo accordo con l'ente sportivo utilizzatore per un affidamento diretto dell'impianto), ai profili economico finanziari e alla disciplina della somministrazione di cibi e bevande.

La norma definisce quindi le modalità di emanazione dei decreti legislativi, da sottoporre al preventivo parere delle Commissioni parlamentari e l'esercizio della delega di tipo integrativo e correttivo, entro i ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo principale.

È prevista infine la clausola di invarianza finanziaria della delega e, conseguentemente, la previsione che ciascun decreto legislativo definisca contestualmente alla sua entrata in vigore le coperture eventualmente necessarie.

Per completezza, ricorda che anche l'articolo 14 reca una delega volta alla revisione dell'attuale normativa in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali e, in questo contesto, delega il Governo ad intervenire anche sulla disciplina degli impianti e delle relative concessioni e autorizzazioni.

Presenta quindi una proposta di legge favorevole (*vedi allegato*).

Stefania PEZZOPANE (PD) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sul provvedimento in esame, che non condivide, in particolare per quanto riguarda i contenuti recati dall'articolo 1.

All'articolo 1, infatti, laddove è conferita una delega per l'adozione di misure in materia di ordinamento sportivo, vi è un'assenza di pianificazione delle politiche sportive essendo la delega al Governo per il riordino del Coni e della disciplina del settore una delega in bianco, che consentirà al Governo di articolare con una forte discrezionalità i contenuti dei decreti attuativi.

Osserva che si tratta di un'operazione volta a risistemare i rapporti tra il Coni e il Governo, avviata con la legge di bilancio 2019, con la quale è stata trasferita una larga

parte delle risorse dal Coni al nuovo ente Sport e Salute SpA, posto sotto il controllo diretto del Ministero dell'economia. Con il trasferimento di circa il 90 per cento delle risorse al nuovo ente, non vi è stato il necessario lavoro preparatorio per delimitare gli ambiti di attività del Coni e delle federazioni, escludendo del tutto dal dibattito la discussione sulle competenze e sulle funzioni da attribuire. Allo stesso modo sono completamente annullate le articolazioni territoriali, portando verso una carenza organizzativa e decisionale l'intera organizzazione dell'ordinamento sportivo italiano.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.

Audizione dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Zaccaria SPINA, *Sindaco di Ginestra degli Schiavoni e presidente ANPCI Campania*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ringrazia il dottor Zaccaria Spina per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 14.40, è ripresa alle ore 14.55.

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.

Audizione di Nespresso Italiana Spa.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Marta SCHILARDI, *Direttore Tecnico Qualità Nespresso Italiana Spa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Alberto MANCA (M5S), Umberto BURATTI (PD) e Alberto ZOLEZZI (M5S).

Marta SCHILARDI, *Direttore Tecnico Qualità Nespresso Italiana Spa*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Schilardi per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO, indi della vicepresidente Patrizia TERZONI.

La seduta comincia alle 15.30.

Audizione del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo, Giovanni Pettorino, in merito alle funzioni di vigilanza e controllo svolte dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera per la tutela dell'ambiente marino e costiero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Giovanni PETTORINO, *Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Manuela GAGLIARDI (FI), Umberto BURATTI (PD), Ilaria FONTANA (M5S), Paola DEIANA (M5S), Patrizia TERZONI (M5S), Alberto MANCA (M5S) e Caterina LICATINI (M5S).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, a ciò consentendo la Commissione, sospende la seduta, che riprenderà al

termine della seduta congiunta con la III Commissione Affari esteri.

La seduta sospesa alle 16.25 è ripresa alle 16.30.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Vincenza LABRIOLA (FI), Paolo TRANCASSINI (FdI), Nicola PELLICANI (PD), Vania VALBUSA (Lega) e Giovanni VIANELLO (M5S).

Giovanni PETTORINO, *Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera* e Aurelio CALIGIORE, *Contrammiraglio del Corpo delle Capitanerie di porto e Capo Reparto ambientale marino*, forniscono ulteriori precisazioni.

Patrizia TERZONI, *presidente*, ringrazia l'ammiraglio Pettorino e il Contrammiraglio Caligiore per il prezioso contributo offerto ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 giugno 2019.

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 113 Morassut recante Principi generali in materia di rigenerazione urbana nonché di perequazione, compensazione e incentivazioni urbanistiche, di rappresentanti del Centro nazionale di studi per le politiche urbane (URB@N.IT), dell'Accademia Urbana e dell'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU).

Le audizioni informali sono state svolte dalle 17.45. alle 19.10.

ALLEGATO

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. C. 1603-bis Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1603-bis Governo, recante « Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione »;

evidenziato che l'articolo 12, comma 2, lettera *d*), a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, ha disposto che l'intervento di

semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative e riduzione dei termini procedurali previsti sia finalizzato prioritariamente agli interventi di recupero e riuso degli impianti esistenti, di cui al comma 305 della medesima legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di strutture pubbliche inutilizzate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38 (Seguito dell'esame e rinvio)	95
AVVERTENZA	96

SEDE REFERENTE

Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche al codice della strada.

Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 giugno 2019.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 giugno scorso sono stati esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 2, con accantonamento degli emendamenti 2.1, 2.3, 2.7, 2.39, 2.13, 2.31, 2.14, 2.17 (*nuova formulazione*), 2.15, 2.16 e 2.18, ed è iniziato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, con l'accantonamento dell'emendamento 3.9.

Avverte che sono stati ritirati i seguenti emendamenti a prima firma Schullian: 3.39, 3.40, 5.1, 5.2, 5.10, 5.16, 5.17, 5.25, 5.39, 5.49, 6.18, 6.19, 6.20 e 6.25.

Diego SOZZANI (FI) chiede alla presidenza di valutare l'opportunità di rinviare i lavori della Commissione al fine di consentire ai gruppi di valutare con attenzione le proposte pervenute per le vie brevi da parte dei relatori, in ordine agli emendamenti e alle riformulazioni da porre in votazione con parere favorevole.

Diego DE LORENZIS (M5S) *relatore*, anche a nome del relatore Donina, concorda sull'opportunità di rinviare il pro-

sieguo dell'esame degli emendamenti ad altra seduta.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico. Nuovo testo C. 1822 Fogliani (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	97
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	113
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Nuovo testo C. 1603-bis Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	98
ALLEGATO 2 (Proposta di parere del Relatore)	114
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo in materia di turismo. C. 1698 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	102
ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate)	115
SEDE CONSULTIVA:	
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Nuovo testo C. 1603-bis Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	111
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	120

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 10.40.

Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico.

Nuovo testo C. 1822 Fogliani.
(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Soave ALEMANNI (M5S), relatrice, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.

La proposta di legge C. 1822, nel testo risultante dall'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito, consta di due articoli.

L'articolo 1, comma 1, dispone il differimento al 1° gennaio 2020 del termine per l'applicazione della disposizione del Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, che prevede l'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi. L'articolo 4, comma 3, del

decreto-legge n. 91 del 2018 aveva fissato tale termine al 1° gennaio 2019. Nella relazione illustrativa della proposta di legge sono indicate le ragioni a sostegno dell'intervento. In particolare si segnala come il differimento al 1° gennaio 2019 » si è rivelato troppo breve in relazione al periodo di ammortamento del costo di acquisto di un motore marino che non può essere limitato a un anno ». L'ulteriore differimento, secondo la relazione, « consentirebbe di evitare danni economici agli operatori del settore e di contribuire, al contempo, allo sviluppo del turismo nautico, in linea peraltro con le finalità della riforma del codice ». Nella relazione si sottolinea poi che i motori in oggetto sono circa 7.000, in gran parte acquistati dalle 217 società italiane di locazione di piccoli natanti che, « alla luce delle vigenti disposizioni, vedrebbero, di fatto, paralizzato il loro settore di attività, con grave nocuo-mento delle stesse società e, più in generale, dell'intero settore del diporto nautico, che potrebbe invece essere rilanciato proprio a seguito del differimento proposto ».

Il comma 2, introdotto in sede referente, proroga al 31 ottobre 2020 il termine di entrata in vigore del regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206. Il suddetto termine era già stato prorogato al 31 ottobre 2019 dall'articolo 9 del decreto-legge n. 244 del 2016, che viene contestualmente novellato.

L'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Sara MORETTO (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere della relatrice, in quanto il testo è frutto di un

lavoro condiviso e segnala che si tratta di una proroga necessaria.

Luca SQUERI (FI) associandosi alle considerazioni della deputata Moretto, preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

Nuovo testo C. 1603-bis Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Dara, impossibilitato ad arrivare in tempo per l'avvio della seduta, osserva che il disegno di legge delega in materia di ordinamento sportivo e professioni sportive, C. 1603-bis, all'esame della X Commissione in sede consultiva, risulta dallo stralcio del Capo III del disegno di legge presentato dal Governo come collegato alla legge di bilancio 2019, atto Camera n. 1603. Il Capo III, che reca disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, è confluito in un autonomo disegno di legge (C. 1603-ter) assegnato alla Commissione Giustizia.

Il testo del disegno di legge delega risultante dallo stralcio e dall'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito, consta di 10 articoli.

L'articolo 1, modificato dalla VII Commissione in sede referente reca una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi per il riordino sostanziale del CONI e della disciplina di settore. Tra i principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega risalta la definizione degli ambiti dell'attività del CONI, delle Federazioni sportive nazionali,

degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato, delle associazioni benemerite e degli organismi sportivi, in coerenza con la disciplina introdotta con la legge di bilancio 2019 e con il ruolo del CONI di governo dell'attività olimpica, in armonia con l'ordinamento sportivo. Tra i criteri e i principi direttivi che rilevano per le competenze della X Commissione, si segnala la lettera i-bis) introdotta in sede referente, che delega il Governo ad individuare forme e condizioni di azionariato popolare per le società professionistiche.

Rilevano per la X Commissione l'articolo 3 e l'articolo 3-bis.

L'articolo 3 concerne la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo sportivo, inteso come l'insieme delle condizioni giuridiche che consentono la partecipazione di una società sportiva professionistica a una determinata competizione nazionale. Si introduce così a livello di legge una nozione finora presente solo nell'ordinamento sportivo. In particolare si stabilisce che la cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo di una società sportiva professionistica – qualora queste operazioni siano ammesse dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati – possono essere effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo. Tale valutazione va eseguita tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del Tribunale competente per territorio. In caso di insolvenza di una società sportiva professionistica, la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo dovranno essere condizionati, oltre che al rispetto delle prescrizioni della singola federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata, anche al versamento del valore economico del titolo o alla prestazione di idonea garanzia approvata dall'autorità giudiziaria precedente. Il CONI e le federazioni sportive nazionali dovranno adeguare i loro statuti a questi principi.

L'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dispone in

materia di organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi. L'articolo novella, con l'introduzione di due commi, l'articolo 10 della legge n. 91 del 1981, concernente la costituzione di società sportive e loro affiliazione a federazioni sportive nazionali. In particolare le novelle sono volte a stabilire che negli atti costitutivi delle società sportive sia prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'organo è formato da un minimo di tre a un massimo di cinque membri eletti, ogni tre anni, dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, in base a un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che dovrà contenere regole in materia di riservatezza nonché indicare le cause di ineleggibilità e decadenza, tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di un provvedimento di DASPO o di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci. Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle nuove disposizioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 5, d'interesse della X Commissione, reca la delega per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. Tra i principi e criteri direttivi di delega, si stabilisce, tra l'altro, che il Governo dovrà esplicitare, nell'esercizio della delega medesima, i principi di autonomia, trasparenza e indipendenza cui deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione; dovrà regolare il conflitto di interessi in modo da garantire l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria; dovrà individuare modalità di svolgimento

delle transazioni economiche tali da garantire la regolarità e trasparenza delle stesse, nonché la loro conformità alla normativa vigente, comprese previsioni di carattere fiscale e previdenziale. Il Governo dovrà inoltre introdurre una disciplina finalizzata a garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte degli agenti sportivi e definire un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti.

L'articolo 12 contiene la delega al Governo in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché in materia di costruzione di nuovi impianti sportivi e di ristrutturazione e ripristino di quelli già esistenti. Nell'esercizio di questa delega, tra i principi e criteri direttivi a cui il Governo dovrà attenersi, si segnalano, in relazione alle competenze della X Commissione, quelli individuati dalle lettere da d) a g) del comma 2. Si tratta della semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative e della riduzione dei termini temporali procedurali previsti dalla normativa vigente, in accordo - in seguito a una modifica apportata in sede referente - con la disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione, finalizzate prioritariamente agli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti o di strutture pubbliche inutilizzate. Il Governo dovrà, inoltre, individuare criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, cui gli operatori pubblici e privati devono attenersi, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno degli impianti, e di migliorare, a livello internazionale, l'immagine dello sport, nel rispetto della normativa vigente. Il Governo dovrà poi individuare un sistema che preveda il preventivo accordo con la società o con l'as-

sociazione sportiva utilizzatrice dell'impianto e la possibilità di un affidamento diretto dello stesso alla società o all'associazione, in presenza di predeterminati requisiti. Tali requisiti, in seguito a modifica apportata in sede referente, dovranno essere oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, assicurare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e gli standard di qualità del servizio eventualmente offerto a terzi diversi dalla società o associazione utilizzatrice. Il Governo dovrà poi individuare strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto per il Credito Sportivo.

L'articolo 13 contiene la delega al Governo in materia di adempimenti e oneri amministrativi e di natura contabile a carico di federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate. In particolare, per quanto d'interesse della X Commissione, la Commissione di merito, nel corso dell'esame in sede referente, ha inserito, tra i principi e criteri direttivi di delega, il riordino, anche al fine di una sua semplificazione, della disciplina relativa alla certificazione dell'attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche.

L'articolo 14 contiene la delega in materia di discipline sportive invernali, finalizzata a garantire standard di sicurezza più elevati, che riguardano la X Commissione per le norme inerenti la gestione degli impianti. In particolare, il Governo dovrà rivedere la disciplina giuridica applicabile agli impianti e ai relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione, per tenere conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti. Dovranno essere riviste le norme in materia di sicurezza recate dalla legge n. 363 del 2003, prevedendo in particolare l'individuazione dei criteri generali di sicurezza, con la previsione di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori. Tra l'altro, si prevede

l'estensione a tutti dell'obbligo di utilizzare il casco, anche per lo sci alpino e per lo snowboard ed anche nelle aree fuori pista. Inoltre, dovrà essere previsto l'obbligo per i gestori di dotare le aree sciabili di defibrillatori semiautomatici e di personale addestrato. Con una modifica introdotta in sede referente, si prevede poi l'obbligo di dotare ogni pista, dove sia possibile, di un'area per la sosta, accuratamente delimitata e segnalata.

Espongono in sintesi i contenuti delle altre disposizioni del provvedimento. L'articolo 2 prevede la possibilità per le scuole, di costituire Centri sportivi scolastici, disciplinando a livello legislativo ed estendendola a tutte le scuole, una possibilità finora prevista solo a livello amministrativo e solo per le scuole secondarie. L'articolo 4 reca la delega al Governo in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo. Gli articoli da 6 a 11, costituenti il Capo III del provvedimento, come detto sono stati stralciati. L'articolo 14-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome.

Anche a nome del relatore, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Paolo BARELLI (FI) chiede alla Presidente la possibilità di una riflessione finalizzata a porre all'attenzione della VII Commissione due elementi del testo che necessitano, a suo avviso, di una correzione.

Il primo riguarda l'articolo 3, comma 1, che concerne la cessione del titolo sportivo, che nella versione originaria era riferito solo alle società professionistiche. In seguito a una modifica effettuata in sede referente, tale articolo si riferisce ora anche alle società dilettantistiche. Tale fattispecie non appare congrua. Nella maggior parte dei casi il titolo sportivo non ha un valore commerciale e lo stesso rimane nella disponibilità della federazione. Propone, quindi, di suggerire alla VII Commissione l'aggiunta di un comma

1-*bis* così formulato: « Il presente articolo si applica alle società e associazioni sportive dilettantistiche solo se previsto nello statuto della federazione sportiva di loro riferimento ».

L'altro aspetto che desidera segnalare riguarda l'articolo 12, e in particolare il comma 2, lettera *f*), che concerne l'affidamento diretto di un impianto esistente a società o associazioni sportive. In realtà anche le federazioni sportive nazionali, le discipline associate, gli enti di promozione sportiva gestiscono impianti sportivi già esistenti. Suggestisce, quindi, di segnalare alla VII Commissione l'opportunità di emendare l'articolo 12, comma 2, lettera *f*), nel senso di premettere alle parole società o associazione sportiva utilizzatrice, ovunque ricorrano, il riferimento alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate e agli enti di promozione sportiva.

Sara MORETTO (PD) si associa alla richiesta del deputato Barelli di una riflessione ulteriore e chiede, quindi, di posticipare ad altra seduta il voto sulla proposta di parere. Auspica che non diventi una prassi esaminare le proposte di parere in una sola seduta e che ciò sia dovuto solo a una circostanza contingente.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ritiene meritevoli di riflessione i punti segnalati dal deputato Barelli e concorda sullo slittamento della votazione del parere. Fa presente alla deputata Moretto che il testo è stato trasmesso dalla Commissione di merito nella giornata di venerdì e che la seduta già concordata per lunedì è slittata ad oggi perché la Presidenza ha ritenuto di venire incontro alle esigenze prospettate da alcuni gruppi di opposizione.

Nessun altro chiedendo di parlare, sospende la seduta che riprenderà al termine della sede referente.

La seduta, sospesa alle 10.55, riprende alle 13.45.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, in considerazione del fatto che il relatore,

onorevole Dara, ha fatto presente di aver bisogno di ulteriore tempo per prendere in esame quanto richiesto dal deputato Barelli, e vieppiù considerato che la VII Commissione ha fatto sapere informalmente che conferirà il mandato al relatore sul provvedimento alle ore 17.30, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta che sarà convocata per le ore 17.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene la Ministra per gli affari regionali e le autonomie, Erika Stefani.

La seduta comincia alle 11.30.

**Delega al Governo in materia di turismo.
C. 1698 Governo.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 giugno 2019.

Giorgia ANDREUZZA (Lega), *relatrice*, esprime i pareri sulle proposte emendative presentate, tutte riferite all'articolo 1. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Benamati 1.3 e sugli identici emendamenti Barelli 1.4 e Zucconi 1.7. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Bonomo 1.5, in quanto, per quanto riguarda il turismo esperienziale, è di fatto recepito dal suo emendamento 1.6, mentre per il turismo balneare rimanda a quanto già previsto dall'articolo, 1 commi 675-685, della legge di bilancio 2019. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.6, mentre invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Barelli 1.8. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sugli emendamenti Barelli 1.9 e 1.11 e Zardini

1.60, in quanto la revisione del sistema delle concessioni demaniali è già previsto dall'articolo 1, commi 675-685, della legge di bilancio 2019. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sugli identici emendamenti Zucconi 1.10, Barelli 1.13 e Schullian 1.86, sugli identici emendamenti Barelli 1.12 e Zucconi 1.14, sugli identici emendamenti Zucconi 1.15 e Barelli 1.16 e sull'emendamento Schullian 1.87. Esprime parere favorevole sull'emendamento Orrico 1.17, se riformulato nei termini riportati in allegato (*allegato 3*) e sugli emendamenti Barelli 1.18, Masi 1.19 e Barelli 1.21. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Moretto 1.20, in quanto la delega per il riordino e l'aggiornamento, di cui all'emendamento 1.23 della relatrice, delle professioni turistiche ricomprende questi aspetti che saranno comunque frutto di un'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni e province autonome, di cui all'emendamento 1.99 della relatrice. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.23. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Barelli 1.24, in quanto di fatto recepito dall'emendamento 1.23 della relatrice, dove si parla di aggiornamento, e sugli identici emendamenti Squeri 1.27 e Silvestroni 1.34, per motivazioni identiche a quelle espresse dall'emendamento Moretto 1.20. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Zardini 1.28, anch'esso di fatto recepito dall'emendamento 1.23 della relatrice, e sull'emendamento Barelli 1.25, in quanto l'esercizio della delega sulla regolamentazione dell'intermediazione turistica è previsto dall'articolo aggiuntivo 13.022 dei relatori al decreto-legge crescita approvato dalle Commissioni riunite V e VI. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.42. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Barelli 1.22, in quanto il primo punto non è necessario in quanto il testo già prevede l'extralberghiero, mentre il secondo punto cambia ha come obiettivo la raccolta dati, diversa dal miglioramento dell'offerta turistica e dall'i-

stituzione di un codice identificativo previsto dal testo. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Gavino Manca 1.40, in quanto di fatto recepito dall'emendamento 1.42 della relatrice. Esprime parere favorevole sull'emendamento Orrico 1.35, se riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*) e sull'emendamento Barelli 1.39. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sugli identici emendamenti Schullian 1.30, Barelli 1.31 e Zucconi 1.41, in quanto il tema già rientra nel principio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), numero 2. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Masi 1.47, se riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), 1.48 e 1.49 se riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), nonché sull'emendamento Pettazzi 1.45, se riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Sportiello 1.44, in quanto la parola « nazionale » non può essere eliminata e comunque la proposta è superata dall'emendamento 13.022 dei relatori al decreto-legge crescita approvato dalle Commissioni riunite V e VI. Esprime parere favorevole sull'emendamento Nardi 1.46 e sull'emendamento Masi 1.50, se riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Masi 1.52, in quanto di fatto recepito dagli emendamenti 1.6 e 1.78 della relatrice. Esprime parere favorevole sull'emendamento Noja 1.58, se riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Scanu 1.53, in quanto di fatto recepito dagli emendamenti Barelli 1.18 e Masi 1.19 e sull'emendamento Anzaldi 1.57, in quanto di fatto recepito dall'emendamento 1.6 della relatrice, con riferimento al turismo rurale. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Nardi 1.51, in quanto il tema già rientra nel principio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), numero 2) e l'esercizio della delega sulle

locazioni brevi e l'istituzione del codice identificativo è peraltro già anticipato dal citato emendamento 13.022 al decreto-legge crescita. Esprime parere favorevole sull'emendamento Manzo 1.54, se riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sugli identici emendamenti Barelli 1.71, Zucconi 1.83, Schullian 1.84, nonché sugli identici emendamenti Barelli 1.72, Zucconi 1.82 e Schullian 1.94, in quanto di fatto recepiti dall'eventuale riformulazione dell'emendamento Pettazzi 1.45. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Sportiello 1.88, sul quale invita i presentatori a proporre un ordine del giorno in Assemblea, e sugli emendamenti Barelli 1.69 e 1.70, in quanto l'obiettivo del primo è già previsto nel piano strategico, mentre il secondo è di fatto recepito dall'emendamento 1.6 della relatrice, nella parte relativa al turismo sostenibile e al turismo rurale. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.78 e invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Noja 1.64, in quanto di fatto recepito dal medesimo emendamento 1.78. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sugli identici emendamenti Zucconi 1.59 e Moretto 1.65, nonché sull'emendamento Giarizzo 1.93, in quanto di fatto recepiti dall'emendamento 1.6 della relatrice. Esprime parere favorevole sull'emendamento Masi 1.92, se riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Barelli 1.73, in quanto di fatto recepito dall'emendamento 1.6 della relatrice, e sugli identici emendamenti Barelli 1.75, Zucconi 1.79 e Schullian 1.90, in quanto di fatto recepiti dall'emendamento 1.42 della relatrice, nonché sull'emendamento Nardi 1.61. Esprime parere favorevole sull'emendamento Moretto 1.62, se riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*) e invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Schullian 1.85, in quanto di fatto recepito dall'eventuale riformulazione dell'emenda-

mento Moretto 1.62. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Fregolent 1.68, sugli identici emendamenti Zucconi 1.80, Barelli 1.81 e Schullian 1.89. Esprime parere favorevole, se riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), sull'emendamento Masi 1.91, mentre invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Barelli 1.74, sugli identici emendamenti Ubaldo Pagano 1.66 e Gemmato 1.76, nonché sugli emendamenti Pellicani 1.67 e Silvestroni 1.95. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.99 ed esprime parere favorevole sull'identico emendamento Masi 1.98. Esprime parere favorevole sull'emendamento Masi 1.97 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.100. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Binelli 1.06 e invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Schullian 1.01, in quanto di fatto recepito dal medesimo articolo aggiuntivo Binelli 1.06. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Alemanno 1.02, con eventuale trasformazione in un ordine del giorno in Assemblea. E Zucconi 1.03, in quanto riprende la proposta avanzata con l'eventuale riformulazione dell'emendamento Pettazzi 1.45. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Zucconi 1.04, se riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*) e invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Zucconi 1.05.

La ministra Erika STEFANI esprime parere conforme a quello della relatrice e parere favorevole sugli emendamenti della relatrice.

Andrea VALLASCAS (M5S), in qualità di cofirmatario, ritira tutti gli emendamenti a firma dei deputati del gruppo del MoVimento 5 Stelle, sui quali la relatrice ha invitato al ritiro.

Sara MORETTO (PD) illustra l'emendamento Benamati 1.3, di cui è cofirmataria. Non si sofferma su quanto già detto

in altre sedute sulle criticità del provvedimento in relazione allo strumento utilizzato della legge delega. Il provvedimento ha sullo sfondo il turismo, mentre il dipartimento competente, trasferito al Ministero dell'agricoltura, è rimasto bloccato fino a pochi giorni fa. È la causa della scelta effettuata dal Governo che ha comportato una perdita di tempo per un settore così rilevante. Per questi motivi, con l'emendamento presentato si chiede di non perdere ulteriore tempo, come chiesto anche dai soggetti ascoltati in audizione, e si propone il termine di un anno per l'emanazione dei decreti, termine a suo avviso congruo.

La Commissione respinge l'emendamento Benamati 1.3.

Paolo BARELLI (FI) illustra l'emendamento 1.4, di cui è primo firmatario, e coglie l'occasione per ribadire la pericolosità dell'esercizio della delega in una materia così delicata. Sui pareri espressi dalla relatrice, si chiede se alcuni sui quali è stato rivolto un invito al ritiro in quanto recepiti da altri su cui il parere è favorevole, possano essere ricompresi in una riformulazione comune.

Giorgia ANDREUZZA (Lega), *relatrice*, precisa che il principio da lei usato nell'invitare al ritiro di alcune proposte emendative è quello della loro specificità, che può considerarsi soddisfatta dai suoi emendamenti, anche per evitare un'eccessiva ridondanza del testo. Per quanto riguarda la tempistica, precisa che il termine di due anni è il massimo previsto, e si auspica quindi che il tempo sia invece più limitato.

Riccardo ZUCCONI (FdI) illustra il proprio emendamento 1.7 e si complimenta con la relatrice per i suoi esaurienti pareri. Si rammarica che non siano stati accettati gli emendamenti del gruppo di Fratelli d'Italia, ad eccezione di uno solo, sul quale è stata proposta una riformulazione che si riserva di valutare. Fa presente che al termine dei due anni previsti

bisogna aggiungere altro tempo necessario per l'attuazione dei decreti, nonché le risorse necessarie. Un termine più breve serve per rendere più stringente la delega al Governo.

Martina NARDI (PD) osserva che il termine di un anno è congruo se si vuole portare a termine una buona delega. Si rammarica che l'emendamento Benamati 1.3 sia stato respinto, e sottolinea nel contempo come gli emendamenti in discussione dimostrino la volontà di tutta la opposizione di andare verso una riduzione di un termine di delega, aspetto sul quale la maggioranza dovrebbe riflettere.

Sara MORETTO (PD) chiede che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione del circuito chiuso.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, se non vi sono obiezioni, ne dispone l'attivazione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Barelli 1.4 e Zucconi 1.7.

Sara MORETTO (PD) illustra l'emendamento Bonomo 1.5, di cui è cofirmataria, che si propone di arricchire la delega per guardare al futuro su aspetti strategici allo stato non normati. Nel segnalare che l'emendamento nasce dall'ascolto dei soggetti intervenuti in audizione, fa presente che la volontà del Governo pare quella di limitarsi a trattare solo alcuni aspetti del turismo, ingessandone altri. In sostanza, l'emendamento del suo gruppo e quello della relatrice si muovono su obiettivi diversi.

La Commissione respinge l'emendamento Bonomo 1.5.

Luca SQUERI (FI) interviene sull'emendamento 1.6 della relatrice, che ritiene interessante in quanto si propone di ampliare la delega ad altri temi non accennati nel testo.

Giorgia ANDREUZZA (Lega), *relatrice*, desidera sottolineare che la formulazione del suo emendamento è frutto delle audizioni e del dibattito svolto in Commissione. Si è voluto allargare la delega in generale a settori emergenti del turismo, senza quelle specifiche, ad esempio dell'emendamento Bonomo 1.5, che rischiano di creare delle esclusioni.

Sara MORETTO (PD) fa presente che l'emendamento Bonomo 1.5 può anche non essere esaustivo, ma si basa sull'esistente. L'emendamento 1.6 della relatrice non è invece condivisibile per due ragioni. Innanzitutto perché sempre con lo strumento normativo della legge delega si vogliono definire voci relative ai nuovi turismi che invece paiono più adatte a un piano turismo, senza peraltro la previsione di risorse sufficienti. Sottolinea inoltre che a suo avviso il turismo sostenibile non è una forma di turismo ma è sotteso a tutti gli altri turismi. In sostanza, con l'emendamento della relatrice si rischia di ingessare i settori turistici, limitando la scelta dei turisti.

Riccardo ZUCCONI (Fdi) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 1.6 della relatrice, in quanto comprende in modo esaustivo diversi ambiti di intervento.

Pier Luigi BERSANI (LeU) concorda con la deputata Moretto, perché un conto è promuovere e un altro è regolamentare. A suo avviso, era più necessario mettere ordine a spiagge e porti che definire in modo programmatico nuovi settori del turismo. Preannuncia un voto di astensione sull'emendamento 1.6 della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 1.6 della relatrice (*vedi allegato 3*).

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.6 della relatrice, sono assorbite le seguenti proposte emendative: gli identici emendamenti Zucconi 1.59 e Moretto 1.65 e l'emendamento Giarrizzo

1.93 che delegano il Governo a disciplinare il turismo esperienziale, nonché l'emendamento Barelli 1.73, che delega il Governo a disciplinare il turismo sanitario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Barelli 1.8, 1.9 e 1.11.

Diego ZARDINI (PD) illustra l'emendamento 1.60, di cui è primo firmatario, e sottolinea come la delega del provvedimento in esame non dia veri indirizzi al Governo e sia in sostanza una delega in bianco. Osserva che quando si va sui temi concreti, la maggioranza non attua vere scelte. Insiste per la votazione del suo emendamento in quanto sul tema del demanio non sono sufficienti le disposizioni della legge di bilancio e mancano peraltro i decreti attuativi. Chiede alla relatrice di rivedere il suo parere.

Giorgia ANDREUZZA (Lega), *relatrice*, ricorda che il tema è stato affrontato nella manovra di bilancio con un *iter* complesso e la partecipazione di tutti gruppi. Ritiene quindi inutile operare con altri strumenti normativi.

La Commissione respinge l'emendamento Zardini 1.60.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Schullian 1.86, nonché tutte le proposte emendative a firma Schullian.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zucconi 1.10 e Barelli 1.13, gli identici emendamenti Barelli 1.12 e Zucconi 1.14, nonché gli identici emendamenti Zucconi 1.15 e Barelli 1.16.

Andrea VALLASCAS (M5S), in qualità di cofirmatario, riformula l'emendamento Orrico 1.17, nei termini indicati dalla relatrice.

La ministra Erika STEFANI esprime parere favorevole sull'emendamento Orrico 1.17, così come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Orrico 1.17 (*nuova formulazione*) e gli emendamenti Barelli 1.18, Masi 1.19 e Barelli 1.21 (*vedi allegato 3*).

Sara MORETTO (PD) illustra l'emendamento 1.20, di cui è prima firmataria, che concerne il tema delle professioni turistiche, che è stato al centro delle audizioni svolte dalla Commissione. Su questo la delega è praticamente in bianco e non affronta questioni spinose. Ricorda come lo stesso capo del dipartimento del turismo abbia affermato che il lavoro su questo punto sarà avviato sulla base di quanto svolto nella scorsa legislatura. Il suo emendamento si muove in questa chiave e non comprende quindi le motivazioni del parere contrario della relatrice. Osserva che va bene l'intesa con le regioni, ma le esigenze relative al rispetto della normativa europea, all'abilitazione e all'esigenza degli operatori di lavorare su tutto il territorio nazionale deve essere esplicitata. Per questo ritiene non sufficiente l'emendamento proposto dalla relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Moretto 1.20.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.25, riprende alle 12.30.

Giorgia ANDREUZZA (Lega), *relatrice*, illustra il proprio emendamento 1.23 con il quale, oltre al riordino dell'esistente, ha voluto mettere il punto sulla necessità dell'aggiornamento.

Sara MORETTO (PD) ritiene positivo il riferimento all'aggiornamento con riguardo ai settori emergenti e concorda anche con il contrasto all'esercizio abusivo delle professioni ma, per i motivi esposti

con riferimento al suo emendamento 1.20, ritiene l'intervento insufficiente. Per questo, preannuncia la posizione di astensione del suo gruppo sull'emendamento 1.23 della relatrice.

Paolo BARELLI (FI) ritiene positivo l'emendamento 1.23 della relatrice, ma sottolinea le esigenze avanzate sia dall'emendamento Moretto 1.20 che dagli identici emendamenti Squeri 1.27 e Silvestroni 1.34, con riguardo alla previsione di una abilitazione unica e valida su tutto il territorio nazionale. Invita la relatrice a valutare questo aspetto con maggiore.

La Commissione approva l'emendamento 1.23 della relatrice (*vedi allegato 3*).

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.23 della relatrice, è precluso l'emendamento Barelli 1.24.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Squeri 1.27 e Silvestroni 1.34.

Diego ZARDINI (PD) illustra l'emendamento 1.28, di cui è primo firmatario, su cui insiste per la votazione. Ritiene infatti che vadano date linee direttrici al Governo anche riguardo alla professione di guida alpina e sul tema non è esaustivo a suo avviso l'emendamento 1.23 della relatrice, anche se prevede l'aggiornamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zardini 1.28 e Barelli 1.25.

Martina NARDI (PD), intervenendo sull'emendamento 1.42 della relatrice, sottolinea che la questione degli *standard* qualitativi va affrontata in modo sistematico e non estemporaneo, come avviene adesso, e solo a livello regionale. Per questo, concorda con il richiamo agli *standard* europei dell'emendamento 1.42 della relatrice, che ritiene però meno specifico di quello dell'emendamento Gavino Manca 1.40, volto alla ricerca di un livello qualitativo

superiore anche agli *standard* europei e volto a definire uno specifico *standard* italiano.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.42 della relatrice (*vedi allegato 3*) e respinge l'emendamento Barelli 1.22.

Gavino MANCA (PD) illustra l'emendamento 1.40 di cui è primo firmatario e desidera svolgere alcune considerazioni di carattere generale. La prima riguarda il fatto che il disegno di legge in esame è una delega in bianco al Governo sul settore economico rilevante, sulla quale la maggioranza non ha avuto la capacità di recepire indicazioni precise provenienti dalle opposizioni. La seconda considerazione riguarda la valutazione dei tempi, in quanto due anni per l'esercizio delle delega a suo avviso sono troppi. Riguardo al suo emendamento, osserva che la prima parte si muove nel solco dell'emendamento della relatrice, mentre sulla seconda invita la relatrice medesima a fare una più attenta valutazione.

La Commissione respinge l'emendamento Gavino Manca 1.40.

Andrea VALLASCAS (M5S), in qualità di cofirmatario, riformula l'emendamento Orrico 1.35 nei termini indicati dalla relatrice.

La ministra Erika STEFANI esprime parere favorevole sull'emendamento Orrico 1.35, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Orrico 1.35 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Sara MORETTO (PD), intervenendo sull'emendamento Barelli 1.39, concorda con il contrasto all'abusivismo che viene ivi proposto. Chiede però alla relatrice se è possibile rivedere il parere sull'emendamento Nardi 1.61, che è di contenuto analogo ma allarga il contrasto all'evasione delle imposte. Dichiarata la disponibilità a

prendere in considerazione un'eventuale riformulazione dell'emendamento 1.61. Chiede in conclusione l'accantonamento di entrambi gli emendamenti.

Giorgia ANDREUZZA (Lega), *relatrice*, fa presente che l'emendamento Nardi 1.61 si riferisce ad aspetti di evasione fiscale al cui contrasto sono preposti organi specifici.

Martina NARDI (PD) osserva che l'emendamento 1.61 si riferisce a questioni che sono connesse alla ricettività, in quanto ci sono settori come alberghi e agriturismi che svolgono più funzioni. Concorda con la richiesta della deputata Moretto e osserva l'importanza dell'uso degli strumenti tecnologici nel contrasto all'evasione.

La ministra Erika STEFANI propone di accantonare gli emendamenti Barelli 1.39 e Nardi 1.61, al fine di inserire in un'eventuale riformulazione il tema del contrasto all'evasione fiscale.

Giorgia ANDREUZZA (Lega), *relatrice*, concorda con la proposta avanzata dalla ministra Stefani.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che gli emendamenti Barelli 1.39 e Nardi 1.61 sono accantonati.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Barelli 1.31 e Zucconi 1.41.

Angela MASI (M5S), in qualità di prima firmataria, riformula l'emendamento 1.47 nei termini indicati dalla relatrice.

La ministra Erika STEFANI esprime parere favorevole sull'emendamento Masi 1.47, così come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Masi 1.47 (*nuova formulazione*) e Masi 1.48 (*vedi allegato 3*).

Sara MORETTO (PD), in qualità di cofirmataria, riformula l'emendamento Noja 1.58, nei termini indicati dalla relatrice.

La ministra Erika STEFANI esprime parere favorevole sull'emendamento Noja 1.58, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Noja 1.58 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Angela MASI (M5S), in qualità di prima firmataria, riformula l'emendamento 1.49, nei termini indicati dalla relatrice.

La ministra Erika STEFANI esprime parere favorevole sull'emendamento Masi 1.49, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Masi 1.49 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Lino PETTAZZI (Lega), in qualità di primo firmatario, riformula l'emendamento 1.45, nei termini indicati dalla relatrice.

La ministra Erika STEFANI esprime parere favorevole sull'emendamento Pettazzi 1.45, così come riformulato.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che a seguito della sua riformulazione l'emendamento Pettazzi 1.45 (*nuova formulazione*) sarà posto in votazione dopo l'emendamento Manzo 1.54.

La Commissione approva l'emendamento Nardi 1.46 (*vedi allegato 3*).

Angela MASI (M5S), in qualità di prima firmataria, riformula l'emendamento 1.50, nei termini indicati dalla relatrice.

La ministra Erika STEFANI esprime parere favorevole sull'emendamento Masi 1.50, così come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Masi 1.50 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*) e respinge l'emendamento Anzaldi 1.57.

Martina NARDI (PD) illustra il proprio emendamento 1.51, che nasce dalla necessità di regolamentazione, specie sul piano fiscale, dei *bed and breakfast*, sui quali incidono attualmente leggi regionali molto diverse tra di loro. Osserva che esistono due fattispecie, una professionale e una non professionale. Questa ultima rappresenta un problema sul piano fiscale in quanto va ad incidere sul reddito personale senza la possibilità di scaricare alcunché. Questo spinge a un'alta elusione fiscale in quanto si fanno gestire, per evitare di pagare troppe tasse, le strutture da altre persone. Bisogna quindi trovare un modo per non spingere i cittadini all'elusione, dando loro la possibilità di scarico. In questo modo lo Stato incasserebbe più soldi, evitando in sostanza la spinta dei cittadini all'evasione. Per quanto riguarda i *bed and breakfast* professionali, esiste un regime più normato anche se è necessario anche in questo caso un intervento più stringente.

La Commissione respinge l'emendamento Nardi 1.51.

Andrea VALLASCAS (M5S), in qualità di cofirmatario, riformula l'emendamento Manzo 1.54 nei termini indicati dalla relatrice.

La ministra Erika STEFANI esprime parere favorevole sull'emendamento Manzo 1.54, così come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Manzo 1.54 (*nuova formulazione*) e Pettazzi 1.45 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Riccardo ZUCCONI (FdI) illustra il proprio emendamento 1.83, volto all'istituzione di un registro pubblico che consenta l'identificazione dell'ubicazione e delle ca-

ratteristiche degli alloggi assegnatari del codice identificativo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Barelli 1.71 e Zucconi 1.83, gli identici emendamenti Barelli 1.72 e Zucconi 1.82 e gli emendamenti Barelli 1.69 e 1.70.

Giorgia ANDREUZZA (Lega), *relatrice*, illustra il proprio emendamento 1.78, volto a rendere il turismo accessibile a tutti.

Sara MORETTO (PD) sottolinea l'importanza del tema del turismo accessibile, sul quale per il suo gruppo si è interessata la deputata Noja, prima firmataria di un emendamento sul tema. Preannuncia il voto favorevole del Partito Democratico sull'emendamento 1.78 della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 1.78 della relatrice (*vedi allegato 3*).

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.78 della relatrice, è assorbito l'emendamento Noja 1.64.

Angela MASI (M5S), in qualità di prima firmataria, riformula l'emendamento 1.92, nei termini indicati dalla relatrice.

La ministra Erika STEFANI esprime parere favorevole sull'emendamento Masi 1.92, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Masi 1.92 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Riccardo ZUCCONI (FdI) illustra il proprio emendamento 1.79, volto a consentire alle strutture alberghiere di utilizzare su base volontaria il sistema di classificazione *Hotelstars Union* oggetto di una risoluzione approvata dal Parlamento europeo in vista di un sistema comune europeo. Sottolinea come tale sistema sia utilizzato già da diciassette Paesi e da 182 milioni di persone. In Italia sono 60 milioni i turisti che provengono dai Paesi che utilizzano il

sistema in questione. Per questo non si comprende la contrarietà della relatrice.

Giorgia ANDREUZZA (Lega), *relatrice*, ricorda che la motivazione del suo invito al ritiro è il fatto che l'emendamento è recepito dall'emendamento 1.42 della relatrice, che prevede la possibilità di utilizzare *standard* europei.

Riccardo ZUCCONI (FdI) ribadisce che non si tratta della stessa cosa, in quanto con il suo emendamento si vuole dare agli albergatori italiani la possibilità di mettere una targa che dichiari ai clienti l'utilizzazione di uno specifico sistema europeo.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Barelli 1.75 e Zucconi 1.79.

Sara MORETTO (PD), in qualità di prima firmataria, riformula l'emendamento 1.62, nei termini indicati dalla relatrice. Desidera però illustrare anche la parte stralciata dalla riformulazione che richiama esplicitamente le imposte sui redditi e la durata delle locazioni. Ricorda che su questo tema è stata recentemente varata una norma dalla regione Veneto.

La ministra Erika STEFANI esprime parere favorevole sull'emendamento Moretto 1.62, così come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni approva l'emendamento Moretto 1.62 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*) e respinge l'emendamento Fregolent 1.68 e gli identici emendamenti Zucconi 1.80 e Barelli 1.81.

Angela MASI (M5S), in qualità di prima firmataria, riformula l'emendamento 1.91, nei termini indicati dalla relatrice.

La ministra Erika STEFANI esprime parere favorevole sull'emendamento Masi 1.91, così come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Masi 1.91 (*nuova*

formulazione) (*vedi allegato 3*) e respinge Barelli 1.74.

Sara MORETTO (PD) interviene sull'emendamento Ubaldo Pagano 1.66. il cui obiettivo è introdurre il criterio dell'accessibilità dei servizi ai turisti di riorganizzare la normativa in materia di sosta e di trasporto sostenibile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 1.66 e Gemmato 1.76, nonché gli emendamenti Pellicani 1.67 e Silvestroni 1.95.

Riccardo ZUCCONI (FdI) riformula il proprio articolo aggiuntivo 1.04 nei termini indicati dalla relatrice.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che a seguito della sua riformulazione come emendamento, l'articolo aggiuntivo Zucconi 1.04 assume la numerazione 1.102.

La ministra Erika STEFANI esprime parere favorevole sull'emendamento Zucconi 1.102 (*ex* 1.04).

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Zucconi 1.102 (*ex* 1.04), gli identici emendamenti 1.99 della relatrice e Masi 1.98, gli emendamenti Masi 1.97 e 1.100 della relatrice, nonché l'articolo aggiuntivo Binelli 1.06 (*vedi allegato 3*).

Riccardo ZUCCONI (FdI) illustra l'articolo aggiuntivo 1.03 di cui è primo firmatario, volto all'istituzione di un portale turismo per l'Italia. Ricorda di aver presentato una proposta di legge sul tema, con l'obiettivo di affidare allo Stato ciò che viene oggi svolto da piattaforme digitali che non pagano tasse.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Zucconi 1.03 e 1.05.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, sospende brevemente la seduta per dare modo alla relatrice e al Governo di esaminare gli emendamenti accantonati.

La seduta, sospesa alle 13.20, riprende alle 13.40.

Giorgia ANDREUZZA (Lega), *relatrice*, conferma il parere favorevole sull'emendamento Barelli 1.39. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Nardi 1.61, sul quale la relatrice e il Governo si impegnano a trovare una soluzione per l'esame del provvedimento in Assemblea.

Sara MORETTO (PD) apprezza l'impegno della relatrice e del Governo per valutare i temi posti dall'emendamento 1.61, che non si discostano dai principi dell'emendamento Barelli ma che esplicitano in modo specifico il contrasto all'evasione delle imposte. In qualità di cofirmataria, ritira l'emendamento Nardi 1.61.

La Commissione approva l'emendamento Barelli 1.39 (*vedi allegato 3*).

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'esame degli emendamenti sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza del presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 17.

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

Nuovo testo C. 1603-bis Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana di oggi.

Andrea DARA (Lega), relatore, formula una nuova proposta di parere favorevole con condizioni che sostanzialmente recepiscono le proposte formulate nella seduta antimeridiana dal collega Barelli (*vedi allegato 4*). La prima condizione finalizzata ad aggiungere all'articolo 3, dopo il comma 1, un comma 1-bis che stabilisce che le disposizioni del medesimo articolo 3 si applicano alle società e associazioni sportive dilettantistiche solo se gli statuti delle federazioni sportive di riferimento attribuiscono espressamente un valore di carattere economico al titolo sportivo in possesso delle medesime. La seconda volta che interviene sull'articolo 12 che conferisce una delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. Il comma 2, lettera f), del medesimo articolo 12 prevede l'individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo con la società o associazione sportiva utilizzatrice e la possibilità di affidamento diretto dell'impianto già esistente alla società o associazione utilizzatrice, in presenza di determinati requisiti, oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, che assicurino la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e gli standard di qualità del servizio eventualmente offerto a terzi diversi dalla società o associazione utilizzatrice, fatti salvi i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si rende, a suo avviso, necessario aggiungere un riferimento alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva in quanto questi ultimi gestiscono impianti sportivi « già esistenti », così come le società o le associazioni sportive.

Sara MORETTO (PD) preannuncia il voto contrario del partito democratico in quanto non condivide l'impianto del provvedimento che trasferisce in capo al Governo funzioni di gestione troppo ampie. Quanto alla nuova proposta di parere del relatore, nel segnalare che non giudica negativamente la seconda condizione riferita all'articolo 12 del provvedimento, ma-

nifesta contrarietà sulla prima condizione che interviene sull'articolo 3 in quanto la formulazione di tale disposizione rischia di influire negativamente sui territori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 17.10.

ALLEGATO 1

**Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione
al salvamento acquatico. Nuovo testo C. 1822 Fogliani.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante « Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico » (C. 1822 Fogliani), quale risultante dagli emendamenti approvati in Commissione IX nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Nuovo testo C.1603-bis Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante « Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione » (nuovo testo C.1603-bis Governo), quale risultante dagli emendamenti approvati in Commissione VII nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Delega al Governo in materia di turismo. C. 1698 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e, ove necessario, prevedere nuove disposizioni che regolino settori turistici emergenti quali tra gli altri:

1) il turismo sostenibile, incentrato sulla realizzazione di un'offerta in cui l'attrattiva sia fondata sul mantenimento dell'integrità culturale, dei processi ecologici essenziali, della diversità biologica e dei sistemi di vita dell'area in questione;

2) il turismo sanitario e termale, basato su un'offerta di viaggio e permanenza improntata sulla cura della salute e la ricerca del benessere, che preveda trattamenti sanitari specifici e assistenza da parte di personale medico professionalmente qualificato;

3) il turismo rurale, inteso come sviluppo di un'attrattiva fondata sulla riscoperta delle aree rurali caratterizzate dalla coltivazione, allevamento e produzione di prodotti locali enogastronomici, in particolar modo DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell'elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

4) l'ittiturismo, inteso come un'offerta turistica fondata sulla valorizzazione delle tradizioni e della cultura del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune, anche attraverso l'enogastronomia, all'interno di territori costieri che presentino caratteri comuni sotto il profilo naturale, culturale, marittimo e ambientale;

5) il turismo esperienziale, incentrato su un'attività connessa allo sviluppo di una specifica forma di offerta turistica per la promozione e la valorizzazione dei mestieri che caratterizzano l'identità del territorio riconosciuti per l'alto valore artistico, ingegneristico e di tradizione, attraverso la diretta esperienza;

6) il turismo delle radici, basato sullo sviluppo di un'offerta turistica di ritorno che mira ad intercettare le comunità di italiani residenti all'estero alla riscoperta delle proprie radici.

1. 6. La Relatrice.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere la semplificazione, la riduzione o l'eliminazione di tutti gli oneri burocratici, la certezza dei tempi e la tempestività di tutti i procedimenti per la creazione di nuove imprese nel settore del turismo;

1. 17. *(Nuova formulazione)* Orrico, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallasca.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: a carico delle pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: in un quadro di interoperabilità tra le diverse banche dati.

1. 18. Barelli, Polidori, Bendinelli, Squeri, Carrara, Della Frera, Porchietto, Fiorini.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: potenziando, altresì, sia l'utilizzo del digitale per tutta la modulistica sia i portali web pubblici esistenti;

- 1. 19.** Masi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

Al comma 2, lettera g), alinea, dopo le parole: nei limiti delle competenze statali aggiungere le seguenti: , tenuto conto delle esperienze regionali già maturate in materia.

- 1. 21.** Barelli, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto, Fiorini.

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il riordino e l'aggiornamento della normativa in materia di professioni turistiche con la previsione di specifiche disposizioni per il contrasto dei fenomeni di esercizio abusivo, anche con modalità telematiche, delle stesse;

- 1. 23.** La Relatrice.

Al comma 2, lettera g), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: la revisione aggiungere le seguenti: e l'aggiornamento;

b) *dopo le parole:* classificazione delle strutture alberghiere, *aggiungere le seguenti:* tenendo anche presenti gli standard qualitativi riconosciuti a livello europeo,.

- 1. 42.** La Relatrice.

Al comma 2, lettera g), numero 2), dopo le parole: strutture alberghiere, aggiungere

le seguenti: nonché tenendo conto delle nuove forme di ospitalità.

- 1. 35.** *(Nuova formulazione)* Orrico, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

Al comma 2, lettera g), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , rafforzando le misure di contrasto all'abusivismo di settore in un quadro di trasparenza dell'offerta e di tutela della concorrenza.

- 1. 39.** Barelli, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto, Fiorini.

Al comma 2, lettera g), numero 3), sostituire le parole: di raccolta, condivisione, monitoraggio e analisi dei dati con le seguenti: uniformi di raccolta, condivisione, monitoraggio, analisi e gestione dei dati.

- 1. 47.** *(Nuova formulazione)* Masi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

Al comma 2, lettera g), numero 3), dopo le parole: offerta turistica *aggiungere le seguenti:* per favorirne la pianificazione.

- 1. 48.** Masi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

Al comma 2, lettera g), numero 3), dopo le parole: qualità dell'offerta turistica *aggiungere le seguenti:* e di una più completa identificazione della domanda, con particolare riferimento all'accessibilità,

- 1. 58.** *(Nuova formulazione)* Noja, Morretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Zardini.

Al comma 2, lettera g), numero 3), sostituire le parole: e dell'istituzione con le seguenti: anche attraverso l'utilizzo

- 1. 49.** *(Nuova formulazione)* Masi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Valtasscas.

Al comma 2, lettera g), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto delle esperienze regionali esistenti.

- 1. 46.** Nardi, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Noja, Zardini.

Al comma 2, lettera g), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: al fine di riqualificare tutta l'offerta ricettiva imprenditoriale ed occasionale.

- 1. 50.** *(Nuova formulazione)* Masi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Valtasscas.

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente numero:

4) l'individuazione degli strumenti più idonei finalizzati alla previsione di una tutela più favorevole per l'attività svolta dai lavoratori stagionali del turismo.

- 1. 54.** *(Nuova formulazione)* Manzo, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Masi, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Rachele Silvestri, Sut, Valtasscas.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) prevedere la creazione di un sistema informativo che consenta una più agevole consultazione e conoscenza della programmazione turistica avviata dalle

single regioni italiane, dei bandi europei, nazionali e regionali destinati al settore turistico, delle normative regionali inerenti l'offerta turistica del territorio, delle strutture ricettive, dell'offerta turistica disponibile nei siti riconosciuti patrimonio dell'umanità da parte dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO);

- 1. 45.** *(Nuova formulazione)* Pettazzi, Saltamartini, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Piastra.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) sviluppare il modello di turismo accessibile, inteso come sistema integrato di offerta in grado di accogliere le esigenze speciali che meritano maggiore attenzione, fra cui quelle delle persone con disabilità, delle famiglie numerose, degli anziani e dei giovani, attraverso progetti e programmi che agevolino l'accesso all'esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche, mediante:

1) l'armonizzazione della normativa nazionale agli articoli 7 e 30 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18;

2) la formazione di tutta la filiera delle figure professionali turistiche e tecniche, anche integrando e aggiornando i programmi di studio degli istituti tecnici e delle università;

3) la riqualificazione e la valorizzazione di strutture turistico-ricettive, anche attraverso sistemi di intercettazione e coinvolgimento dei patrimoni immobiliari pubblici da destinare ad un'offerta a basso costo e di qualità rivolta a famiglie numerose, anziani e giovani;

4) la promozione di interventi mirati al soddisfacimento di specifiche richieste connesse a problematiche di allergie e intolleranze alimentari;

5) la creazione di un brand « Turismo Accessibile Italia » e la sua promozione a livello nazionale e internazionale;

6) la promozione di un'offerta integrata di servizi turistici attraverso la creazione di una rete, denominata « rete accessibile », tra gli enti locali, gli operatori turistici, le associazioni e le organizzazioni maggiormente rappresentative, le federazioni sportive dilettantistiche.

1. 78. La Relatrice.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) promuovere iniziative di formazione specifica nei settori turistici, anche con riferimento a quelli emergenti, legata allo svolgimento di percorsi di alternanza scuola-lavoro.

1. 92. (Nuova formulazione) Masi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) definire i criteri in base ai quali l'attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale;

1. 62. (Nuova formulazione) Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) promuovere progetti intermodali per la mobilità slow a fini turistici, con particolare riferimento alle ciclovie turistiche, cammini, servizi ferroviari turistici, ciclostazioni.

1. 91. (Nuova formulazione) Masi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese,

De Toma, Giarrizzo, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

Aggiungere, in fine la seguente lettera:

h) prevedere l'istituzione di una Scuola nazionale di alta formazione turistica con la finalità di formare figure professionali dotate di una preparazione gestionale e manageriale di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vini-coli della tradizione e della cultura italiane.

1. 102 (ex 1. 04.) Zucconi, Silvestroni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza unificata con le seguenti: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

*** 1. 99.** La Relatrice.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza unificata con le seguenti: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

*** 1. 98.** Masi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

Al comma 3, sopprimere il quarto periodo.

1. 97. Masi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas.

Al comma 3, sesto periodo, sostituire le parole: Le Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo con le seguenti: Il parere definitivo

delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso.

1. 100. La Relatrice.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali).

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in

attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e senza nuovi e maggiori oneri per le stesse.

1. 06. Binelli, Saltamartini, Bazzaro, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto.

ALLEGATO 4

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Nuovo testo C. 1603-bis Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante « Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione » (nuovo testo C.1603-bis Governo), quale risultante dagli emendamenti approvati in Commissione VII nel corso dell'esame in sede referente,

preso atto che l'articolo 3, comma 1, reca norme in materia di disciplina del titolo sportivo definendo il titolo sportivo medesimo, regolandone la cessione, il trasferimento e l'attribuzione;

preso altresì atto che tale disposizione si applica anche alle società e associazioni dilettantistiche e che sarebbe invece necessario che tali disposizioni si applicassero alle medesime solo nel caso in cui gli statuti delle federazioni sportive di riferimento attribuissero espressamente al titolo sportivo in possesso delle stesse società e associazioni dilettantistiche un valore di carattere economico;

rilevato che l'articolo 12 conferisce una delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;

preso atto che, nel dettare principi e criteri direttivi al Governo, l'articolo 12, comma 2, lettera *f*) prevede l'individuazione di un sistema che preveda il pre-

ventivo accordo con la società o associazione sportiva utilizzatrice e la possibilità di affidamento diretto dell'impianto già esistente alla società o associazione utilizzatrice, in presenza di determinati requisiti, oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, che assicurino la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e gli standard di qualità del servizio eventualmente offerto a terzi diversi dalla società o associazione utilizzatrice, fatti salvi i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

evidenziato, al riguardo, che anche le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva gestiscono impianti sportivi « già esistenti », così come le società o le associazioni sportive;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle società e associazioni sportive dilettantistiche solo se gli statuti delle federazioni sportive di riferimento attribuiscono espressamente un valore di carattere economico al titolo sportivo in possesso delle medesime;

2) all'articolo 12, comma 2, lettera *f*) dopo le parole: preventivo accordo con la aggiungere le seguenti: federazione sportiva nazionale, la disciplina sportiva asso-

ciata, l'ente di promozione sportiva, la. *Conseguentemente: al medesimo articolo 12, comma 2, lettera f)* dopo le parole: già esistente alla *aggiungere le seguenti*: federazione sportiva nazionale, alla disciplina sportiva associata, all'ente di promozione

sportiva alla. *Conseguentemente al medesimo articolo 12, comma 2, lettera f)*, dopo le parole: terzi diversi dalla aggiungere le seguenti: federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall'ente di promozione sportiva, dalla.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00106 Costanzo, 7-00224 Invidia e 7-00236 Serracchiani concernenti iniziative per la regolazione del rapporto di lavoro tramite piattaforma (*gig working*).

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL	123
Audizione di rappresentanti di CISAL, CONFSAL e USB	123

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e la determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL	123
Audizione di rappresentanti di CISAL, CONFSAL e USB	123
Audizione di Cristina Alessi, docente di diritto del lavoro presso l'Università degli studi di Brescia	123

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	123
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Nuovo testo C. 1603- <i>bis</i> Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	124

INTERROGAZIONI:

5-00606 Pallini: Tutela dei livelli occupazionali presso lo stabilimento FCA di Pratola Serra (AV)	125
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	129
5-02000 Rizzetto: Iniziative, anche normative, per la tutela dei lavoratori del bacino « Emergenza Palermo ex Pip » di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 30 del 1997 della Regione Siciliana	125
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	131

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Nuovo testo C. 1603- <i>bis</i> Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	126
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	132
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019. C. 1771 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	127

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Piergiovanni Alleva, già professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Politecnica delle Marche, Domenico Carrieri, professore ordinario di sociologia economica e del lavoro presso l'Università « Sapienza » di Roma, Sebastiano Bruno Caruso, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Catania, e Marco Lai, responsabile dell'area giuslavoristica del Centro studi nazionale CISL di Firenze, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati

128

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 giugno 2019.

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00106 Costanzo, 7-00224 Invidia e 7-00236 Serracchiani concernenti iniziative per la regolazione del rapporto di lavoro tramite piattaforma (*gig working*).

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 10.

Audizione di rappresentanti di CISAL, CONFISAL e USB.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 10.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 giugno 2019.

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e la determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.40 alle 11.35.

Audizione di rappresentanti di CISAL, CONFISAL e USB.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 12.10.

Audizione di Cristina Alessi, docente di diritto del lavoro presso l'Università degli studi di Brescia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI.

La seduta comincia alle 12.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, comunica che ha cessato di far parte della Commissione il deputato Filippo Giuseppe Perconti, al quale formula, a nome della Commissione, i suoi ringraziamenti per il lavoro svolto.

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

Nuovo testo C. 1603-bis Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione (Cultura), del disegno di legge n. 1603-bis Governo, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Avverte, altresì, che, essendo il disegno di legge iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo giovedì 20 giugno, la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta prevista nel pomeriggio della giornata odierna.

Invita, quindi, il relatore, onorevole Moschioni, a svolgere la relazione introduttiva.

Daniele MOSCHIONI (Lega), *relatore*, rileva preliminarmente che il disegno di legge, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 12 marzo 2019, degli articoli da 6 a 11 del disegno di legge n. 1603, è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2019.

Il disegno di legge, composto da sedici articoli, reca, all'articolo 1, la delega al Governo per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore. L'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del

2017. Per quanto di competenza della XI Commissione, segnala che la norma prevede la possibilità di far parte del centro sportivo scolastico del dirigente scolastico, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, degli studenti frequentanti i corsi presso l'istituzione scolastica e dei loro genitori, nonché il rinvio alla contrattazione collettiva per la determinazione del numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali sono assegnati compiti di supporto dell'attività del centro sportivo scolastico. Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che, trattandosi di attività extracurricolare, si prevede che tali docenti possono beneficiare di una remunerazione, secondo la misura da prevedere nei diversi livelli contrattuali, mentre la relazione tecnica chiarisce che con contrattazione di istituto potrà essere stabilita la misura dell'accesso dei docenti coinvolti nelle attività del Centro sportivo scolastico al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Dopo avere rilevato che l'articolo 3 introduce la disciplina inerente la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo sportivo e che l'articolo 3-bis prevede la costituzione di organi consultivi delle società sportive per la tutela degli interessi dei tifosi, si sofferma sull'articolo 4, che reca la delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo, finalizzata a garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo. Tra i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, segnala, in particolare, il riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea nonché del principio delle pari opportunità nella pratica sportiva (comma 1, lettera b)); l'individuazione della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività spor-

tiva svolta, e la definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza (comma 1, lettera *c*)); la valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro, tra l'altro, una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva (comma 1, lettera *d*)); la disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo (comma 1, lettera *e*)).

Il successivo articolo 5 reca la delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. Tra i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, segnala, in particolare, la previsione dei principi di autonomia, trasparenza e indipendenza ai quali deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione (comma 1, lettera *d*)); introduzione di norme per la disciplina dei conflitti di interessi (comma 1, lettera *e*)); individuazione, anche in ragione dell'entità del compenso, di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarità, la trasparenza e la conformità alla normativa, comprese le previsioni di carattere fiscale e previdenziale (comma 1, lettera *f*)); la definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace (lettera *h*)).

Rileva, infine, che gli articoli 12, 13 e 14 recano deleghe al Governo, rispettivamente, per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (articolo 12), per la semplificazione di adempimenti degli organismi sportivi (articolo 13) e in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali (articolo 14).

Da ultimo, l'articolo 14-*bis* introduce la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per il pomeriggio della giornata odierna, nella quale si procederà all'espressione del parere.

La seduta termina alle 12.35.

INTERROGAZIONI

Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.40.

5-00606 Pallini: Tutela dei livelli occupazionali presso lo stabilimento FCA di Pratola Serra (AV).

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria PALLINI (M5S), ringraziando il sottosegretario, si dichiara parzialmente soddisfatta e auspica che il Governo mantenga alta l'attenzione sullo stabilimento FCA di Pratola Serra, che dal 2008 vive in una situazione di crisi. Rimane, pertanto, in attesa di aggiornamenti sulla vicenda, sperando che sia salvaguardata l'occupazione dei lavoratori coinvolti.

5-02000 Rizzetto: Iniziative, anche normative, per la tutela dei lavoratori del bacino « Emergenza Palermo ex Pip » di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 30 del 1997 della Regione Siciliana.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Carmela BUCALO (FdI), in qualità di cofirmatari dell'atto di sindacato ispettivo, apprezza l'impegno del Governo ad assumere le necessarie iniziative a tutela dei lavoratori del bacino « Emergenza Palermo ex Pip », nell'eventualità di un esito sfavorevole del ricorso attualmente pendente dinanzi alla Corte costituzionale.

Andrea GIACCONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 15.

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

Nuovo testo C. 1603-bis Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione (Cultura), del disegno di legge n. 1603-bis Governo, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Ricorda che, avendo nella seduta antimeridiana odierna il relatore, onorevole

Moschioni, svolto la sua relazione, in questa seduta la Commissione procederà all'espressione del parere.

Invita il relatore a illustrare la sua proposta di parere.

Daniele MOSCHIONI (Lega), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Carla CANTONE (PD), pur comprendendo la finalità, sottesa al provvedimento, di riformare il settore per rendere l'azione dei suoi attori più efficace, non ritiene convincente la strada prescelta, soprattutto per quanto riguarda la riforma del CONI, prevista dall'articolo 1, che rischia di minare l'autonomia dell'intero sistema. Per tali motivi, preannuncia il voto contrario del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

Antonio VISCOMI (PD) intende attirare l'attenzione sulla contraddizione, a suo parere pericolosa, che riguarda il rapporto di lavoro sportivo, per il cui riordino l'articolo 4 conferisce una specifica delega al Governo. In particolare, tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, da una parte, la lettera c) del comma 1 prevede l'individuazione della figura del lavoratore sportivo, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e la definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale, ma, dall'altra, i successivi criteri appaiono basarsi proprio su una netta distinzione tra attività professionistica e attività dilettantistica. Tale incongruenza, a suo avviso, rischia di creare incertezze sia in fase di attuazione della delega, sia in fase di applicazione della norma delegata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 3*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019.

C. 1771 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione (Esteri), del disegno di legge n. 1771, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019.

Invita il relatore, onorevole Caffaratto, a svolgere la relazione introduttiva.

Gualtiero CAFFARATTO (Lega), *relatore*, rileva preliminarmente che l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM) è formata da delegazioni parlamentari dei ventisette Stati membri dell'Unione europea, di quattro Paesi rivieraschi europei (Albania, Bosnia-Erzegovina, Principato di Monaco e Montenegro), del Parlamento europeo e di undici Paesi *partner* mediterranei (Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Mauritania, Palestina, Siria, Tunisia e Turchia).

L'Accordo in esame segue la decisione, adottata il 13 luglio 2018, di assegnare la sede del Segretariato permanente dell'AP-UpM alla città di Roma, il cui comune che ha messo a disposizione dei locali siti in Trastevere, in via della Penitenza.

L'Accordo, pertanto, è propedeutico all'insediamento nel nostro Paese della sede del Segretariato permanente, che ha l'obiettivo di realizzare un dialogo perma-

nente tra i Parlamenti dei paesi membri dell'Assemblea, contribuire all'elaborazione di proposte politiche efficaci per rispondere alle sfide comuni, migliorare la conoscenza reciproca per meglio rispondere alle aspettative dei cittadini. Inoltre il Segretariato permanente avrà il compito di assicurare il raccordo tra la Presidenza di turno, l'Ufficio di Presidenza e le Commissioni permanenti. Assisterà anche la Presidenza annuale, coadiuvando l'Ufficio di Presidenza nell'esercizio del proprio mandato quadriennale.

Venendo al merito dell'Accordo, osserva che esso è costituito da un preambolo, sette articoli e due allegati. L'articolo 1 reca le definizioni ricorrenti nel testo, tra le quali segnala, alla lettera *i*), i « membri del personale », ovvero il Segretario Generale e il personale assegnato al Segretariato, ad eccezione di quello assunto localmente e retribuito su base oraria; alla lettera *j*), « membri della famiglia », ovvero il nucleo familiare di un membro del personale; alla lettera *m*), i « residenti permanenti in Italia », ovvero i membri del personale che, immediatamente prima di assumere l'incarico nelle sedi del Segretariato in Italia, erano già residenti in Italia.

Dopo avere segnalato che l'articolo 2 riguarda i locali messi a disposizione del Segretariato permanente dal Governo italiano, rileva che l'articolo 3 prevede la concessione al Segretariato permanente, da parte del Governo italiano, delle immunità e dei privilegi che sono specificati nell'Allegato II. Tra questi segnala, alla clausola 11, numero 1, le lettere *c*) e *d*), che prevedono, per i membri del personale che non sono cittadini italiani e non sono residenti permanenti in Italia, l'esenzione da qualsiasi forma di imposizione diretta su stipendi, emolumenti e indennità ad essi corrisposti da o per conto del Segretariato nonché su redditi diversi provenienti da fonti esterne all'Italia. Si sofferma sul numero 3, che prevede la possibilità di autorizzare i componenti del nucleo familiare di un membro del personale allo svolgimento di attività autonome o salariate in Italia. Essi e i loro

datori di lavoro sono soggetti alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, sicurezza sociale e diritto del lavoro. Rileva, quindi, che, sulla base della clausola 13, i membri del personale sono coperti da un'adeguata assicurazione sanitaria e di previdenza sociale tramite istituti di assicurazione pubblici o privati italiani o di qualsiasi altro Stato operanti in Italia. Essi e i loro familiari, inoltre, sono esenti da tutti i contributi obbligatori agli organismi di previdenza sociale italiana, a meno che non esercitino lavoro autonomo in Italia e siano autorizzati a ricevere prestazioni previdenziali. È prevista, infine, la possibilità per i medesimi soggetti di effettuare versamenti volontari e, per questo, godere dei relativi vantaggi.

Segnala, quindi, che l'articolo 4 disciplina la responsabilità internazionale derivante, nel territorio italiano, dalle attività del Segretariato permanente e del suo personale; l'articolo 5 riguarda le modalità di modifica dell'Accordo; l'articolo 6 rinvia a trattative e consultazioni tra le Parti per la risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo; l'articolo 7 riguarda l'entrata in vigore dell'Accordo medesimo.

Passa, infine, al contenuto del disegno di legge di ratifica, che, agli articoli 1 e 2, reca, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; agli articoli 3 e 4, rispettivamente, le autorizzazioni di spesa e la copertura finanziaria; all'articolo 5, quindi, l'entrata in vigore della legge.

Carla CANTONE (PD), preso atto del contenuto del provvedimento e apprezzandone le finalità, preannuncia il sostegno del gruppo Partito Democratico.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessun altro chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, nella quale si procederà all'espressione del parere.

La seduta termina alle 15.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 giugno 2019.

Audizione di Piergiovanni Alleva, già professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Politecnica delle Marche, **Domenico Carrieri**, professore ordinario di sociologia economica e del lavoro presso l'Università «Sapienza» di Roma, **Sebastiano Bruno Caruso**, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Catania, e **Marco Lai**, responsabile dell'area giuslavoristica del Centro studi nazionale CISL di Firenze, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.10 alle 17.15.

ALLEGATO 1

**5-00606 Pallini: Tutela dei livelli occupazionali presso lo stabilimento
FCA di Pratola Serra (AV).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione proposta dall'Onorevole Pallini, concernente le iniziative governative per il rilancio industriale dello stabilimento FCA di Pratola Serra rappresento quanto segue.

Lo stabilimento di Pratola Serra, prima di confluire nel Gruppo FIAT, faceva capo alla FMA S.R.L. Tale Società ha beneficiato del trattamento CIGS per crisi aziendale dal 2 novembre 2009 al primo novembre 2010 e dal 19 dicembre 2011 al 18 dicembre 2012 e, successivamente, per ristrutturazione aziendale, dal 18 giugno 2012 al 17 novembre 2013.

Nel 2013 l'azienda è confluita nel Gruppo FIAT ottenendo un decreto di voltura per ristrutturazione dal 1° gennaio 2013 al 17 novembre 2013 ed una proroga per ristrutturazione dal 18 novembre 2013 al 16 novembre 2014.

Come FCA ITALY S.P.A. la società ha, infine, beneficiato del trattamento CIGS per solidarietà dal 16 novembre 2015 al 13 novembre 2016 (contratto di solidarietà di 12 mesi stipulato il 22 ottobre 2015 in favore di 1812 unità) e dal 14 novembre 2016 ai 12 novembre 2017 (contratto di solidarietà di 12 mesi stipulato l'11 ottobre 2016 in favore di 1810 unità).

La salvaguardia dei livelli occupazionali del gruppo Fiat-FCA è di primaria importanza per l'economia del nostro Paese ed è per questo che la nostra azione di governo intende perseguire un duplice obiettivo: il sostegno agli investimenti per lo sviluppo di nuove motorizzazioni a basso impatto ambientale, ed il contestuale mantenimento e potenziamento dei livelli occupazionali dei dipendenti del gruppo societario.

In merito al primo aspetto si rappresenta che il 20 novembre scorso, presso la Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico, si è riunito il Comitato Tecnico istituito in data 9 novembre 2018¹ in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto il 26 maggio 2017, tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Campania, Regione Piemonte, Regione Abruzzo, Provincia autonoma di Trento, FCA ITALY SPA e CRF società consortile per azioni. Detto Comitato ha discusso di un documento definito « FCA per la Mobilità del Futuro », contenente una proposta di variante della Linea 1 – Evoluzione Motori al 2020, dell'originario Progetto di Ricerca e Sviluppo, volta a spostare gli investimenti di ricerca e sviluppo verso motorizzazioni ibride a benzina e a biocarburante, scelta che la società ritiene strategica in ragione dell'ampia diffusione che tali motorizzazioni avranno in futuro sull'intera gamma prodotti FCA.

L'idea è che FCA debba necessariamente seguire gli altri colossi del settore automobilistico e, quindi, favorire la diffusione nella gamma delle sue autovetture di motorizzazioni con varianti ibride ed elettriche, non fosse altro perché l'investimento in ricerca e sviluppo è capace di generare un impatto positivo anche in

(1) Il provvedimento che ha costituito il Comitato tecnico è il decreto del Direttore generale della Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero dello sviluppo economico.

termini di nuove assunzioni, sia negli stabilimenti chiamati a sviluppare le nuove tecnologie che per tutto l'indotto.

Per quanto concerne il secondo dei suindicati aspetti, quello occupazionale del personale impiegato presso lo stabilimento di Pratola Serra, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha ricevuto specifiche richieste di intervento dalle parti sociali, pur essendo attualmente impegnato nella verifica istituzionale relativa alla situazione aziendale di FCA, con particolare riguardo alle ricadute occupazionali dello stabilimento « Giambattista Vico » – siti di Nola e Pomigliano D'Arco.

Va da sé in ogni caso che, considerata l'alta strategicità che il settore automobilistico riveste per l'economia nazionale è

nostro primario interesse garantire un futuro produttivo per tutti gli stabilimenti del gruppo FCA in Italia.

È in questa prospettiva che, come Governo, stiamo monitorando l'operazione FCA-RENAULT con l'obiettivo, cioè, di avviare una *partnership* tecnologica che consenta lo sviluppo di nuovi prodotti e, quindi, di implementare i volumi di attività per l'intero comparto.

Il potenziamento del piano di investimenti sul territorio italiano avrebbe come primo effetto che a beneficiarne sarebbe non solo l'azienda, bensì tutti quei lavoratori che con sacrificio e dedizione hanno contribuito a rilanciare il nostro marchio di bandiera del settore auto, in Italia e nel mondo.

ALLEGATO 2

5-02000 Rizzetto: Iniziative, anche normative, per la tutela dei lavoratori del bacino « Emergenza Palermo ex Pip » di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 30 del 1997 della Regione Siciliana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'emergenza occupazionale di cui trattasi è già nota al Ministero da me oggi rappresentato, tant'è che, in occasione della seduta di *question time* dello scorso 17 aprile, abbiamo già riferito sulla stessa questione.

Sul finire degli anni '90 il personale di cui parliamo è stato coinvolto, su iniziativa della Regione Sicilia, nei cosiddetti « Pip », « Piani di inserimento professionale », previsti al fine di supportare il reinserimento lavorativo di specifiche categorie svantaggiate.

I progetti di pubblica utilità attivati a suo tempo dal Comune di Palermo hanno garantito che questi lavoratori venissero impiegati in attività di supporto alle attività di competenza delle amministrazioni locali ma, col passare degli anni, si sono rivelati forieri dell'ennesima vicenda di precariato che vede al centro lavoratori che hanno prestato servizio per le amministrazioni del territorio.

Per scongiurare pericolose ricadute sulle vite di queste persone, nonché sui destini di tutte le famiglie rispettivamente coinvolte, la Regione Sicilia, con le previsioni contenute nell'articolo 64 della legge regionale n. 8 del 2018, ha stabilito di far confluire questo bacino di lavoratori nella RESAIS s.p.a., una società partecipata che eroga servizi strumentali in favore della pubblica amministrazione.

È doveroso, tuttavia, evidenziare, che l'attuazione del già citato articolo 64 ha trovato un ostacolo nell'impugnativa, da parte del Consiglio dei Ministri, della legge regionale n. 8 del 2018, rispetto alla quale la Regione Sicilia si è costituita in giudizio a difesa della legittimità della norma.

Dagli elementi raccolti risulta che, con riferimento al ricorso pendente dinanzi alla

Corte Costituzionale, i giudici della Consulta hanno deciso di espungere la parte relativa alle norme a tutela dei lavoratori facenti parte del bacino degli « ex Pip », e di rinviarla ad un nuovo ruolo, con ciò sospendendo, in altri termini, il giudizio sulle disposizioni normative censurate, che saranno oggetto di un autonomo giudizio da parte dei giudici costituzionali.

In attesa di quello che sarà l'effettivo quadro normativo di riferimento, così come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, posso segnalare che, per fronteggiare un eventuale pronunciamento negativo della Corte Costituzionale, il legislatore regionale è nuovamente intervenuto in merito alla questione in oggetto introducendo, attraverso l'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2018, una sorta di misura di salvaguardia per il personale del bacino.

Con la disposizione da ultimo citata, infatti, il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ha assicurato l'erogazione dell'assegno di sostegno al reddito, nonché degli assegni familiari, anche nell'ipotesi di una pronuncia negativa da parte della Corte Costituzionale.

Attendiamo, dunque, di conoscere l'*iter* processuale che la Consulta riterrà di stabilire per il ricorso in esame per verificare, all'esito della pronuncia, il futuro quadro normativo di riferimento.

Di certo garantiremo, ove la Regione Sicilia lo ritenesse necessario, il completo supporto delle strutture competenti del Ministero da me oggi rappresentato per adottare ogni iniziativa utile a fronteggiare eventuali ricadute occupazionali sul personale in questione.

ALLEGATO 3

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (Nuovo testo C. 1603-bis Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. C. 1603-bis, recante: Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

preso atto che il disegno di legge, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 12 marzo 2019, degli articoli da 6 a 11 del disegno di legge n. 1603, è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2019;

considerato che l'articolo 2, che prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, di costituire Centri sportivi scolastici, dispone il rinvio alla contrattazione collettiva per la determinazione del numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali sono assegnati compiti di supporto dell'attività del centro sportivo scolastico;

osservato che l'articolo 4 reca la delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo, finalizzata a garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo;

rilevato che, tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, vi è, al

comma 1, lettera c), del medesimo articolo 4, l'individuazione della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e la definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;

considerate, tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, la valorizzazione, prevista dal comma 1, lettera d), del medesimo articolo 4, della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro, tra l'altro, una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, nonché, al comma 1, lettera e), la disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;

preso atto che l'articolo 5 reca la delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Nuovo testo C. 1603-bis Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	133
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	137

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1188 Mulè, C. 1593 Rizzetto, C. 1710 Misiti, C. 1749 Frassinetti, C. 1836 Leda Volpi e C. 1839 Rizzo Nervo, recanti « Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero ».	
Vittorio Antonaglia, responsabile della Sala operativa emergenza sanitaria della regione Friuli-Venezia Giulia; Federico Semeraro, responsabile del Progetto Pronto blu 118 di Bologna; Giuseppe Ristagno, professore associato di Anestesia e rianimazione presso il Dipartimento di fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti dell'Università di Milano; Alessandro Zorzi, ricercatore presso il Dipartimento di scienze cardio-toracico-vascolari e sanità pubblica dell'Università di Padova; Daniela Aschieri, direttore dell'Unità operativa semplice dipartimentale di cardiologia e riabilitazione presso l'Ospedale Unico della Valtidone (Piacenza)	135
Pietro Sanna, cardiologo presso l'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari; Maria Letizia Stochino, cardiologo interventista ed elettrofisiologo, componente dell'area terapia farmacologica dell'Associazione italiana di aritmologia e cardiostimolazione (AIAC); Associazione italiana cuore e rianimazione « Lorenzo Greco » Onlus; Paolo Sciascia, dirigente dell'Ufficio III della Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Andrea Scapigliati, dirigente dell'Unità operativa di cardioanestesia e terapia intensiva cardiocirurgica del Policlinico Gemelli di Roma	136

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 13.05.

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

Nuovo testo C. 1603-bis Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola PROVENZA (M5S), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, sul

quale la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla VII Commissione (Cultura), reca « Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione ».

Precisa che nella relazione si soffermerà sulle disposizioni contenute nel provvedimento in esame che afferiscono a materie che rientrano nelle competenze della Commissione Affari sociali. In quest'ambito, rileva che l'articolo 2, ai commi da 1 a 3, prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017). Si prevede che le scuole definiscano il regolamento del Centro sportivo scolastico; tale regolamento ne disciplina l'attività e le cariche associative. Esso può, inoltre, stabilire che le attività sportive siano rese in favore degli studenti della scuola interessata, di norma a titolo gratuito.

Ricorda, altresì, che, in base all'articolo 4 del predetto decreto legislativo n. 117 del 2017, sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore. L'articolo 5 del medesimo decreto legislativo stabilisce che si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad

oggetto, tra l'altro, educazione e istruzione, nonché organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Segnala, poi, che il comma 3-bis dell'articolo 2 del disegno di legge, introdotto dalla Commissione di merito, prevede che la somministrazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici installati negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché nei centri sportivi scolastici, avvenga nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013. Tale norma dispone che il Ministero dell'istruzione adotti specifiche linee guida, sentito il Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati, ossia contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari, e per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia. Segnala, inoltre, che una norma analoga a quella appena descritta è contenuta, sempre a seguito di un'integrazione effettuata in sede referente, anche alla lettera g-bis) dell'articolo 12 del provvedimento in esame, relativa ai criteri direttivi per l'esercizio della delega concernente la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

Richiama, quindi, l'articolo 4, che prevede una delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo. Il primo dei criteri direttivi indicati per l'esercizio della delega, quello di cui al comma 1, lettera a), a seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito, prevede il riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della

salute nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale. Un ulteriore criterio inserito nel corso dell'esame in sede referente, alla lettera *c-bis*), è quello della tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività. Segnala, altresì, la lettera *l-bis*), relativa al riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività sportive.

L'articolo 4 prevede inoltre, al comma 2, che i decreti legislativi per l'esercizio della delega siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 1, lettera *a*), con il Ministro della salute.

Segnala, al riguardo, la possibilità di invitare la Commissione di merito, attraverso il parere che la Commissione si appresta ad esprimere, a valutare l'opportunità di adeguare tale previsione prevedendo il concerto del Ministro della salute anche in relazione alla predetta lettera *c-bis*).

Evidenzia, altresì, che l'articolo 14 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di discipline sportive invernali, al fine di garantire *standard* di sicurezza più elevati. In particolare, la lettera *b*) del comma 1 include tra i criteri direttivi per l'esercizio di tale delega la revisione delle norme in materia di sicurezza stabilite dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, prevedendo l'estensione dell'obbligo di utilizzo del casco — che, ai sensi della legislazione vigente, è disposto soltanto per i minori di quattordici anni — anche nella pratica dello sci alpino e dello *snowboard* e in tutte le aree sciabili, includendo i fuori pista, nonché l'obbligo, a carico dei gestori delle aree sciabili, di installarvi un defibrillatore se-

miautomatico situato in luogo idoneo e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a illustrare la proposta di parere che ha predisposto.

Nicola PROVENZA (M5S), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte nello svolgimento della relazione, illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 giugno 2019.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1188 Mulè, C. 1593 Rizzetto, C. 1710 Misiti, C. 1749 Frassinetti, C. 1836 Leda Volpi e C. 1839 Rizzo Nervo, recanti « Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero ».

Vittorio Antonaglia, responsabile della Sala operativa emergenza sanitaria della regione Friuli-Venezia Giulia; Federico Semeraro, responsabile del Progetto Pronto blu 118 di Bologna; Giuseppe Ristagno, professore associato di Anestesia e rianimazione presso il Dipartimento di fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti dell'Università di Milano; Alessandro Zorzi, ricercatore presso il Dipartimento di scienze cardio-toracico-vascolari e sanità pubblica dell'Università di Padova; Daniela Aschieri, direttore dell'Unità operativa semplice dipartimentale di cardiologia e riabilitazione presso l'Ospedale Unico della Valtidone (Piacenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 15.05.

Pietro Sanna, cardiologo presso l'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari; **Maria Letizia Stochino**, cardiologo interventista ed elettrofisiologo, componente dell'area terapia farmacologica dell'Associazione italiana di aritmologia e cardiostimolazione (AIAC); Associazione italiana cuore e rianimazione « **Lorenzo Greco** » Onlus; **Paolo Sciascia**, dirigente dell'Ufficio III della Direzione generale per lo stu-

dente, l'integrazione e la partecipazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; **Andrea Scapigliati**, dirigente dell'Unità operativa di cardioanestesia e terapia intensiva cardiocirurgica del Policlinico Gemelli di Roma.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05. alle 16.20.

ALLEGATO

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Nuovo testo C. 1603-bis Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 1603-bis, recante « Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione »;

espresso apprezzamento, in particolare, per il comma 3-bis dell'articolo 2 del disegno di legge, in quanto prevede che la somministrazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici installati nelle scuole e nei centri sportivi scolastici avvenga nel rispetto di determinati criteri, volti a disincentivare la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati – ossia contenenti un elevato apporto totale di grassi, l'aggiunta di zuccheri e dolcificanti, un elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari – nonché a incentivare la somministrazione di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia;

rilevato, poi, che l'articolo 4, al comma 2, prevede che i decreti legislativi per l'esercizio della delega siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute limitatamente ai criteri di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, che prevede il riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;

considerata l'opportunità di prevedere tale concerto anche in relazione ai criteri di cui alla lettera c-bis) del comma 1, introdotta dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, ovvero la tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività;

espresso altresì apprezzamento per il contenuto dell'articolo 14 del provvedimento che, nel recare una delega al Governo in materia di discipline sportive invernali, include tra i criteri direttivi per l'esercizio di tale delega la revisione delle norme in materia di sicurezza e, in particolare, l'obbligo, a carico dei gestori delle aree sciabili, di installarvi un defibrillatore semiautomatico situato in luogo idoneo e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

per le ragioni illustrate in premessa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, al comma 2 dell'articolo 4 del provvedimento, che, nell'adozione dei decreti legislativi, il concerto del Ministro della salute debba essere acquisito anche con riferimento ai criteri di cui al comma 1, lettera c-bis), del medesimo articolo.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Nuovo testo C. 1603-bis Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	138
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	145
Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico. Nuovo testo C. 1822 Fogliani (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	142
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i>)	146
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 15.30.

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

Nuovo testo C. 1603-bis Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla VII Commissione Cultura, l'Atto Camera 1603-bis, risultante dallo stralcio dell'atto Camera n. 1603, che consisteva

nel disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2019, in materia di sport. Rileva che lo stralcio ha, dunque, dato luogo a due distinti testi, uno per il riordino del CONI e dell'organizzazione istituzionale dello sport, assegnato alla VII Commissione Cultura; e l'altro sulla giustizia e il contrasto della violenza sportiva, assegnato alla II Commissione Giustizia. Sottolinea che il testo all'esame odierno della Commissione è un vasto articolato, recante deleghe al Governo per il riordino dell'organizzazione sportiva in cui peraltro coesistono altresì alcune disposizioni di immediata applicazione, come per esempio gli articoli 2 e 3, rispettivamente, sui centri sportivi scolastici e sulla disciplina del Titolo sportivo.

Illustrando sinteticamente i contenuti del disegno di legge, segnala che l'articolo 1 prevede che il Governo sia delegato ad adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per il riordino complessivo del

CONI, ciò sulla base di molteplici principi e criteri direttivi – per l'approfondimento dei quali rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per la Commissione referente –, tra i quali ritiene opportuno segnalare una sola notazione specifica riferita al criterio di cui alla lettera *f*-bis), che prescrive al decreto delegato di sostenere azioni di promozione della rappresentanza di genere nello sport, ciò che – ai fini delle competenze della Commissione – appare conforme ai principi di pari opportunità e non discriminazione contenuti nel diritto primario dell'Unione europea.

Osserva che l'articolo 4 del disegno di legge prevede, a sua volta, la delega al Governo per il riordino e la riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo. Rammenta, in materia, che la disciplina del lavoro sportivo risulta da una pluralità di fonti, eterogenee, sia per livello e ambito di applicazione (locali, nazionali, sovranazionali e internazionali), sia per natura (legislativa e contrattuale) sottolineando che ciò deriva, evidentemente, dal fatto che, per sua stessa natura, il contratto di lavoro sportivo si svolge e spiega i suoi effetti in diversi ordinamenti giuridici, a partire da singoli ordinamenti statali per arrivare alle competizioni internazionali e al mercato unico dell'Unione europea.

Ritiene altresì opportuno ricordare che la Corte di giustizia del Lussemburgo ha contribuito a sagomare la materia con talune sentenze, le più importanti tra le quali sono la *Bosman* (C- 415-93) del 1995 e la *Ligue belge de judo* (C-51/96 e C-191/97) del 2000. Rammenta che nella prima fu stabilito che anche il calcio professionistico rientrava nella nozione di lavoro e pertanto soggiaceva alla libera circolazione ai sensi dei Trattati istitutivi e che nella seconda fu stabilito che se anche nell'ordinamento interno una disciplina sportiva fosse qualificata come dilettantistica, questo non avrebbe pregiudicato a livello comunitario una qualificazione di professionismo.

Evidenzia dunque che, in tale contesto, il Governo è delegato a emanare decreti legislativi – articolo 4, comma 1, la lettera *f*) –, di riforma della legge n. 91 del 1981, che reca «Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti», garantendo la coerenza giuridica, logica e sistematica della nuova disciplina con il diritto internazionale e con la normativa dell'Unione europea.

Segnala che nel medesimo articolo 4, il Governo è delegato ad attenersi alla specificità del rapporto di lavoro sportivo come definito sia a livello nazionale sia dell'Unione europea, conformandosi anche qui al principio delle pari opportunità nella pratica sportiva.

Rileva che anche l'articolo 5 contiene una delega al Governo in materia di rappresentanza degli atleti e di professione dell'agente sportivo. A tale riguardo, rammenta che l'articolo 1, comma 373, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) ha previsto l'istituzione presso il CONI del Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto chi, sulla base di un incarico scritto, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dallo stesso CONI, ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva professionistica, del trasferimento di tale prestazione, o del tesseramento presso una Federazione sportiva professionistica, subordinando peraltro l'iscrizione al pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro.

Osserva che, in buona sostanza, si tratta di un filtro all'ingresso, il quale di per sé sarebbe una limitazione alla concorrenza come ha sottolineato anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella Relazione trasmessa al Parlamento.

Rimarca, tuttavia, che, in realtà, la semplice previsione di requisiti professionali non costituisce una limitazione della concorrenza tutelata dal diritto dell'Unione europea: lo diverrebbe solo se non armonizzata e in mancanza di un mutuo riconoscimento dei titoli d'accesso. Evidenzia quindi che il Governo – nell'eser-

cizio della delega – dovrà aver cura di non contravvenire ai principi del mercato unico, preservando per esempio il principio già vigente per cui nel registro nazionale degli agenti sportivi, un'apposita sezione riguarda i cittadini dell'Unione europea abilitati in altro Stato membro.

Segnala, inoltre, che l'articolo 12 prevede la delega relativa alle norme di sicurezza nella costruzione e nell'esercizio degli impianti sportivi, che l'articolo 13 prevede la delega per la semplificazione degli adempimenti degli organismi sportivi e, infine, che l'articolo 14 reca una delegazione legislativa specifica per la sicurezza degli sport invernali.

Ritiene, infine, opportuno ricordare che lo sport è parte integrante dell'attuale programma Erasmus+ e che è attualmente in fase di discussione presso le competenti sedi comunitarie la proposta di regolamento COM(2018)367 che istituisce il nuovo programma « Erasmus » per gli anni 2021-2027. Nell'ambito della citata proposta di regolamento, le risorse finanziarie proposte per il settore sportivo ammontano a 550 milioni di euro, pari a circa l'1,8 per cento della dotazione complessiva del programma.

Osservando di non ravvisare nel testo trasmesso elementi ostativi sotto il profilo dell'ordinamento europeo, si rimette al dibattito tra i commissari.

Guido Germano PETTARIN (FI) ritiene che le problematiche sollevate dal provvedimento all'esame richiedano un serio approfondimento giacché con esso si va a modificare profondamente il sistema sportivo italiano che, a suo avviso, rappresenta un vero fiore all'occhiello per il Paese, invidiato dal resto del mondo e che, come sempre accade in Italia, si preferisce distruggere invece che sostenere. Inoltre rileva che nell'articolo 2, relativo ai centri sportivi scolastici, non viene mai fatto riferimento al possibile collegamento con il sistema sportivo nazionale, cosa che, a suo avviso, rende dubbio se le scuole possano partecipare o meno a gare nazionali. Anche su questo aspetto ritiene opportuno avere chiarimenti.

Sergio BATTELLI, *presidente*, richiama i componenti della Commissione a limitare propri interventi nell'ambito del perimetro di competenza della XIV Commissione segnalando gli aspetti affrontati dal deputato Pettarin sono di competenza della Commissione di merito.

Piero DE LUCA (PD) stigmatizza il metodo utilizzato relativamente al provvedimento all'esame il quale è costituito da articolato assai vasto che stravolge, a suo avviso, l'ordinamento sportivo italiano. Ritiene inoltre che esso rechi deleghe del tutto generiche lasciando, di fatto, al Governo carta bianca in materia, cosa che, a suo avviso, associata alla recente creazione di società in mano pubblica come Sport e Salute, delle quali non si conoscono le precise competenze né la *governance*, rende ancora più evidenti le perplessità, già espresse in altra sede, sulla tematica.

Osserva che il ruolo del legislatore viene gravemente compromesso giacché non solo sono affidate rilevanti competenze all'Esecutivo ma non vi è nemmeno stato il tempo e la volontà politica di definire con sufficiente precisione l'intervento normativo in esame con l'apertura di un vero dibattito politico e parlamentare, anche attraverso una specifica attività conoscitiva. Rimarca che, dunque, il Parlamento è stato completamente tagliato fuori dal gioco. In conseguenza di ciò preannuncia che il suo gruppo non potrà che dare una valutazione negativa non solo sul metodo seguito, ma anche sulla probabile proposta di parere favorevole che sarà formulata dalla relatrice.

Cristina ROSSELLO (FI) si associa ai rilievi del deputato De Luca con riferimento al metodo seguito dalla maggioranza e stigmatizza la volontà del Governo di ignorare la storia del diritto sportivo, per come si è evoluta negli ultimi decenni, sovvertendone la filosofia che sta alla sua base ed ignorandone anche i collegati aspetti internazionali. Ritiene infatti che con l'intervento normativo in esame venga stravolto l'ordinamento sportivo che si è sviluppato nel tempo e venga minata la

professione sportiva, come faticosamente affermatasi. Invita quindi il Governo e la maggioranza a non tornare indietro nel tempo, ad una visione arcaica dello sport, ma a fermarsi per alcune opportune riflessioni ed evitare un colpo di spugna sugli ultimi 25 anni di trasformazione del mondo sportivo.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, pur apprezzando gli spunti di riflessione offerti dai deputati intervenuti nel dibattito fin qui svolto ricorda, tuttavia, che gli aspetti afferenti al merito del provvedimento esulano dalla competenza della Commissione e, confermando di non ravvisare nel testo trasmesso elementi in contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Guido Germano PETTARIN (FI) osserva che merito e legittimità non sono due entità che si ignorano del tutto in quanto i profili relativi alla seconda vengono presi in considerazione a seguito dell'analisi del primo. Ritiene, in proposito, che la sussidiarietà significhi proprio questo ed è convinto che il provvedimento in titolo stia violando alcuni principi del diritto dell'Unione europea soprattutto laddove si interviene sul CONI e in materia di interventi nell'ambito dell'educazione e dell'istruzione. Su tale ultimo aspetto ricorda, peraltro, che in Italia l'attività dilettantistica sportiva è svolta solamente dalle società dilettantistiche e non anche dalle scuole mentre il testo all'esame propone delle commistioni.

Per tali motivi si dichiara fortemente contrario al provvedimento e annuncia voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, auspicando altresì che non si voglia tornare indietro nel tempo e imitare pessimi esempi di un lontano passato.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) osserva che nel nostro paese la competenza in materia sportiva è essenzialmente regionale e che solo il CONI ha rilievo nazionale, senza che vi sembrino pertanto

esserci violazioni del principio di sussidiarietà. È peraltro dell'avviso che ci sia piuttosto bisogno di emanare linee guida a livello nazionale e ciò auspica che possa essere consentito e agevolato dal provvedimento in titolo. Segnala che altra questione è se ciò sarà effettivamente fatto e ritiene in tal senso opportuno focalizzare un'adeguata attenzione sull'attività del Governo.

Conclude annunciando il suo voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Piero DE LUCA (PD) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice in quanto ritiene che il provvedimento non sia idoneo a migliorare il mondo sportivo italiano e che, anzi, talune disposizioni sembrano piuttosto essere state inserite per contrasti personali, come ad esempio la scelta di limitare le competenze e le risorse del CONI per assegnarle a società di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze senza che vi sia un'effettiva ragione o, almeno, senza che ne sia stata data un'effettiva ragione.

Ribadisce che il testo proposto risulta assai vago e conferisce una delega in bianco al Governo che potrà essere liberamente esercitata da quest'ultimo senza che il Parlamento sia messo in condizione di controllarne i contenuti. Conclude augurandosi che la normativa che sarà adottata non vada a costituire un attentato allo sport e alla salute.

Filippo SCERRA (M5S) in replica al deputato Pettarin rimarca che il compito della Commissione è verificare, tra le altre cose, il rispetto del principio di sussidiarietà, con particolare riferimento agli atti normativi dell'Unione europea in relazione alle competenze dello Stato. Sulla base di questo presupposto ritiene che il provvedimento all'esame non solo non violi il principio di sussidiarietà, recando esso disposizioni che riguardano lo sport in Italia e non nell'Unione europea, ma sia del tutto estraneo alla tematica della sussidiarietà. Per tali motivi annuncia il voto

favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Cristina ROSSELLO (FI) nello stigmatizzare che sia inibito alla Commissione di esaminare approfonditamente il provvedimento, ritiene che ciò sia una testimonianza del comportamento impositivo di questa maggioranza, nonostante quanto affermato in passato da una parte di essa, e della lontananza della stessa dal rappresentare un effettivo cambiamento. In proposito, rivendica l'atteggiamento sempre propositivo del suo gruppo volto a promuovere un confronto di merito, anche avvalendosi delle professionalità rappresentate al suo interno.

Confermando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, conclude esprimendo il proprio disaccordo su quanto affermato da esponenti della maggioranza in materia di sussidiarietà ritenendola profondamente legata alla tematica dell'ordinamento sportivo.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico.

Nuovo testo C. 1822 Fogliani.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavio DI MURO (Lega), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla IX Commissione, il nuovo testo della proposta di legge A.C. 1822, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito.

Segnala che il testo consta di due articoli. Con l'articolo 1 si dispone il differimento al 1° gennaio 2020 del termine per l'applicazione della disposizione del Codice della nautica da diporto che

prevede l'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi.

Osserva che la disposizione a cui si fa riferimento è contenuta nell'articolo 39, comma 1, lettera *b*), del Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che prevede, nella formulazione attuale, l'obbligo della patente nautica per tutte le unità da diporto, di lunghezza non superiore a ventiquattro metri, nei seguenti casi: per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua; per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità è installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.

Ricorda che sul richiamato articolo 39 del Codice della nautica da diporto era già intervenuto l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, prevedendo il differimento al 1° gennaio 2019 dell'obbligo di titolarità della patente nautica per la conduzione di unità con installati gli stessi motori di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, termine di cui l'articolo del provvedimento all'esame propone l'ulteriore differimento al 1° gennaio 2020.

Sottolinea che, nel corso dell'esame in Commissione, per ragioni di coordinamento, all'articolo 1 è stato inserito il comma 2, che differisce il termine di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e

piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante – già prorogato al 31 dicembre 2019 dal citato decreto-legge n. 91 del 2018 –, al 31 dicembre 2020. Segnala quindi che, conseguentemente, anche le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 dicembre 2020.

Rammenta inoltre che l'articolo 2, aggiunto nel corso dell'esame in Commissione, reca la data dell'entrata in vigore della legge fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Osserva che non si rilevano problemi di compatibilità con la normativa europea, né procedure di contenzioso aperte. Segnalando, inoltre, che non risultano documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, conclude formulando una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 2*).

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) chiede al relatore se il differimento di termini riguardi solamente alcuni tipi di natanti.

Flavio DI MURO (Lega), *relatore*, conferma che il differimento al 1° gennaio 2020 riguarda la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi. Segnala che secondo quanto riferito dall'associazione UCINA, Confindustria Nautica, il provvedimento riguarda complessivamente circa 7.000 imbarcazioni per un totale di circa 200 utenti.

Piero DE LUCA (PD) chiede al relatore se la *ratio* che sottende il provvedimento sia meramente pratica o se vi siano invece anche motivazioni di tipo giuridico.

Flavio DI MURO (Lega), *relatore*, sottolinea che il provvedimento è volta a colmare una lacuna normativa, segnalata, peraltro, da tutti i soggetti interessati ascoltati in sede di audizione in Parla-

mento, che di fatto insiste solamente per le imbarcazioni già citate in precedenza. Osserva che vi è un generale consenso politico a porre rimedio al più presto a tale lacuna, come dimostrato dal fatto che si intende trasferire, da parte della Commissione di merito, il provvedimento in sede legislativa e concludere entro il mese di luglio.

Guido Germano PETTARIN (FI) ritiene che la problematica che intende risolvere il provvedimento all'esame sia valida e abbia effettivamente un carattere di urgenza. Per tali motivi è d'accordo con la tempistica proposta e segnala che la tematica è particolarmente sentita nelle lagune del Veneto ove molte imprese svolgono la propria attività economica utilizzando i natanti in oggetto.

Piero DE LUCA (PD) chiede se siano state valutate le eventuali conseguenze in materia di sanzioni.

Flavio DI MURO (Lega), *relatore*, osserva che, trattandosi di un differimento, le eventuali sanzioni potranno essere applicate solo dopo l'entrata in vigore effettiva della norma, quindi dopo il differimento medesimo, giacché prima di quella data non esiste l'obbligo in oggetto e i comportamenti in violazione sanzionabili. Rileva inoltre come tali aspetti ed esulino dalla competenza della Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, richiama l'attenzione dei deputati a limitare i propri interventi e le richieste di chiarimento al relatore nell'ambito delle materie di competenza della Commissione.

Piero DE LUCA (PD) in relazione a quanto osservato dal relatore, ricorda che la Commissione ha certamente profili di competenza in materia in quanto il Codice della nautica da diporto, di cui il provvedimento all'esame differisce un termine, è stato emanato in attuazione di una direttiva dell'Unione europea, la direttiva 2003/44/UE, con la conseguenza che competenza della Commissione verificare che

non vi sia violazione di norme di quest'ultima. In tal senso, ritiene che sia quindi necessario un approfondimento istruttorio.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) ricordando che, anche solo recentemente, i lavori parlamentari si sono occupati della direttiva relativa alla navigazione nelle acque interne e quindi ha affrontato la tematica connessa alla sicurezza della navigazione teme che anche in conseguenza di quanto recato dal provvedimento all'esame possano esservi degli aspetti, legati altresì alle dimensioni delle imbarcazioni, che vadano ad impattare in modo non consentito sulla normativa europea. Si associa quindi alla richiesta di approfondimenti sul tema.

Piero DE LUCA (PD) ritiene utile chiarire rapidamente gli aspetti richiamati e chiede che la Commissione possa consentire una breve pausa dei suoi lavori al fine di approfondire le suddette tematiche.

Sergio BATTELLI, *presidente*, concorde la Commissione sospende brevemente la seduta per consentire al relatore un approfondimento sulle tematiche testé richiamate.

La seduta, sospesa alle 16.10, è ripresa alle 16.20.

Flavio DI MURO (Lega), *relatore*, dopo aver approfondito le tematiche richieste, precisa che la citata direttiva del 2003/44/CE, richiamata dall'onorevole De Luca, è incentrata, soprattutto, sulle norme relative ai requisiti tecnici e ambientali, nonché alle emissioni delle imbarcazioni da

dipiporto, ritiene che il provvedimento all'esame sia connessa compatibile. Mantiene quindi ferma la sua proposta di parere favorevole.

Piero DE LUCA (PD) invita il relatore a voler valutare la possibilità di inserire un riferimento sull'esigenza che siano salvaguardati alti livelli di sicurezza nella circolazione delle imbarcazioni da diporto nella sua proposta di parere.

Flavio DI MURO (Lega), *relatore*, nell'accogliere la proposta dell'onorevole De Luca, presenta una nuova formulazione della proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Alex BAZZARO (Lega) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore e ringrazia tutti i membri della XI Commissione Trasporti, competente nel merito, che si sono espressi all'unanimità, perché ritiene che il provvedimento vada a colmare un'effettiva lacuna. Evidenzia, infine, come la problematica sia particolarmente sentita da chi, veneziano come lui, vive quel mondo lagunare.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore nella nuova formulazione (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 16.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.35.

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (Nuovo testo C. 1603-bis Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 1603-bis Governo, recante: « Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione »;

rilevato che l'articolo 6, lettera e), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attribuisce all'Unione europea una competenza specifica per svolgere, tra l'altro, azioni intese a sostenere o completare l'azione degli Stati membri nel settore dello sport;

considerato che l'articolo 165 del TFUE, al paragrafo 1, stabilisce che l'Unione « contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa » e, al paragrafo 2, precisa che l'azione dell'Unione mira, tra l'altro, a « sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità

e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi »;

rilevato, in particolare, che, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo 1, comma 1, lettera b), si prevede il riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello dell'Unione europea e che la successiva lettera f), relativamente al riordino e al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, dispone che le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica dovranno avvenire nel rispetto, tra l'altro, della normativa dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione
al salvamento acquatico (Nuovo testo C. 1822 Fogliani).**

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1822 Fogliani, recante « Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione
al salvamento acquatico (Nuovo testo C. 1822 Fogliani).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1822 Fogliani, recante « Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico »;

tenuto conto dell'esigenza che siano salvaguardati alti livelli di sicurezza nella circolazione delle imbarcazioni da diporto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Nuovo testo C. 1603-bis Governo (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>) .	148
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	153
Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. Ulteriore nuovo testo C. 1549 (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	151
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	154

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza del vicepresidente Davide GARIGLIO.

La seduta comincia alle 12.05.

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

Nuovo testo C. 1603-bis Governo.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Flavio GASTALDI (Lega), *relatore*, nell'illustrare il provvedimento, segnala che l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI

e della disciplina di settore. Tra i principi e criteri direttivi ricorda il riordino della disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI, garantendo omogeneità nel computo degli stessi, prevedendo limiti allo svolgimento di più mandati consecutivi da parte del medesimo soggetto, nonché disciplinando un sistema di incompatibilità fra gli organi, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi. È prevista anche l'introduzione di limitazioni e vincoli, compresa la possibilità di disporre il divieto di effettuare scommesse sulle partite di calcio delle società che militano nei campionati della Lega nazionale dilettanti ed il sostegno alle azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport, in conformità ai principi del Codice delle pari opportunità.

L'articolo 2 prevede che le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, possono costituire Centri sportivi scolastici.

L'articolo 3 concerne la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo sportivo, definendo lo stesso quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale.

L'articolo 3-bis dispone che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche deve essere previsto un organo consultivo che provvede alla tutela degli interessi specifici dei tifosi ed esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, sulle questioni di loro interesse.

L'articolo 4 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo. Tra i principi e criteri direttivi vi è l'individuazione della figura del lavoratore sportivo, compresa la figura del direttore di gara, senza distinzioni di genere e indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, nonché definizione della relativa disciplina in materia di tutela assicurativa, fiscale e previdenziale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza. I decreti legislativi sono adottati su proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, limitatamente ai criteri relativi al riconoscimento del carattere sociale dell'attività sportiva e alla valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, rispettivamente con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 5 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. Con la delega si dovrà provvedere alla disciplina del conflitto di interessi, in modo da garantire l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le

società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria; e all'individuazione, anche in ragione dell'entità del compenso, di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano regolarità, trasparenza e conformità alla normativa vigente, comprese previsioni di carattere fiscale e previdenziale.

L'articolo 12 – gli articoli da 6 a 11 sono stati oggetto di uno stralcio e sono andati a costituire un provvedimento autonomo – reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, inclusi quelli scolastici. Tra i principi e criteri direttivi ricorda l'individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, cui gli operatori pubblici e privati devono attenersi, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi, e di migliorare, a livello internazionale, l'immagine dello sport. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa acquisita in sede di Conferenza Unificata.

L'articolo 13 recava, nel testo iniziale, una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico di FSN, DSA, EPS, associazioni benemerite, nonché alle loro affiliate, riconosciuti dal CONI. A tale finalità, durante l'esame in sede referente, si è aggiunta quella riferita alla semplificazione di adempimenti relativi ai medesimi organismi (e non a loro carico). In

particolare, i principi e criteri direttivi sono costituiti, tra gli altri, dalla semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche nei confronti delle unità istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti e delle finalità istituzionali perseguite dagli stessi e dalla semplificazione per il riconoscimento della personalità giuridica.

L'articolo 14 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di discipline sportive invernali, al fine di garantire standard di sicurezza più elevati. Tra i principi e criteri direttivi ricorda l'estensione dell'obbligo di utilizzo del casco anche nella pratica dello sci alpino e dello *snowboard* e in tutte le aree sciabili, inclusi i fuori pista; l'obbligo di dotare ogni pista, ove possibile, di un'area per la sosta, accuratamente delimitata e segnalata; l'obbligo per i gestori delle aree sciabili di dotare le stesche di un defibrillatore semiautomatico, assicurando la presenza di personale formato per il suo utilizzo.

L'articolo 14-*bis* prevede che le disposizioni della legge e dei decreti legislativi da essa previsti si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento a quanto previsto dalla L. costituzionale 3/2001.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che rileva, anzitutto, la materia ordinamento sportivo, che è inclusa dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione fra gli ambiti di legislazione concorrente e che, nella lettura della Corte costituzionale (sentenza n. 424/2004), include la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive. Rilevano, inoltre, le materie istruzione (articolo 2), professioni (articolo 4), governo del territorio (artt. 12 e 14), tutela della salute (artt. 4 e 14), anch'esse affidate alla legislazione concorrente. Rileva, infine, la materia formazione professionale (articolo 4), affidata dallo stesso

articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla potestà legislativa regionale.

In questo quadro, il testo prevede l'espressione di un parere della Conferenza Stato-regioni per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 4 e l'intesa della Conferenza unificata per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 12.

Al riguardo, segnala che il 7 marzo 2019 la Conferenza unificata ha richiesto, tra l'altro, l'espressione dell'intesa – oltre che per i provvedimenti di cui all'articolo 12, per i quali l'intesa è stata prevista durante l'esame in sede referente – anche per l'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1, 5, 13 e 14, nonché, in sostituzione del parere, per l'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 4.

La senatrice Daniela SBROLLINI (PD) segnala la contrarietà del suo gruppo al provvedimento, che deriva da un dissenso sulla sua impostazione di fondo. Ricorda infatti che fin dalla scorsa Legislatura si è lavorato ad una riforma del CONI e si è anche pensato ad una migliore regolamentazione della figura del lavoratore sportivo. E si tratta di questioni ora affrontate dal provvedimento in esame. Tuttavia, questo si caratterizza soprattutto per il tentativo di affossare il CONI, organismo autonomo, per sostituirlo con la società Sport e Salute Spa, emanazione diretta del Governo. Al riguardo osserva che, se potevano essere condivise l'esigenza di un migliore controllo dell'utilizzo delle risorse pubbliche e quella di evitare incrostazioni di potere, dove a decidere sono sempre le stesse persone, la risposta a tali esigenze non può essere certo rappresentata dall'assunzione di un controllo diretto da parte del Governo. Occorreva piuttosto valorizzare l'autonomia del mondo sportivo e le diverse articolazioni territoriali di questo mondo che risulta in crescita, come testimoniano i dati ISTAT e come dimostrato dal recente interesse per i successi della squadra nazionale di calcio femminile.

Il deputato Flavio GASTALDI (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere con condizioni.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.

Ulteriore nuovo testo C. 1549.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Bernardo MARINO (M5S), *relatore*, nell'illustrare il provvedimento, segnala che l'articolo 1 autorizza il Governo a modificare il regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 nel senso di ammettere la vendita sottocosto dei prodotti alimentari solo nel caso in cui si registri dell'inventario a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore. Viene, quindi, specificato che per « invenduto a rischio deperibilità » si intende la merce fresca e deperibile che sia rimasta invenduta nelle ore precedenti la chiusura dell'esercizio commerciale.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, il divieto delle aste elettroniche a doppio ribasso, relativamente al prezzo di acquisto, per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari. Il comma 2 prevede che chiunque contravviene al divieto, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da 2.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all'entità del fatturato. Il comma 3 dispone, poi, che in caso di violazioni di particolare gravità o

di reiterazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

L'articolo 3 prevede che gli appalti diretti all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari non possano essere oggetto di aste elettroniche.

L'articolo 4 prevede che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci affiliati. A tal fine si prevede che venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 contenente il suddetto elenco.

L'articolo 5 reca una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari. A tal fine, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la disciplina di tali filiere sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: definizione di standard di sostenibilità ambientale, sociale ed economica di tali filiere; introduzione di agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti per la creazione di filiere etiche di produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti alimentari e agroalimentari; definizione di sinergie tra sistemi di classificazione e tracciabilità delle produzioni; introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete di lavoro agricolo di qualità. Il decreto sarà adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze; previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, ricorda che il

provvedimento interviene in materia che può essere ricondotta a quella della tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) e dell'ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lett. *l*), entrambe di competenza esclusiva statale. Assumono inoltre rilievo le materie alimentazione, di competenza legislativa concorrente (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma) ed agricoltura di competenza residuale regionale (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma). In proposito segnala che l'articolo 5 (delega sulle « filiere etiche ») prevede, ai fini del coinvolgimento del

sistema delle autonomie territoriali, alla luce dell'« intreccio di competenze » sottese alla materia, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione dei decreti legislativi.

Nel constatare che il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 12.30.

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (Nuovo testo C. 1603-bis Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 1603-bis recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

rilevato che:

il provvedimento interviene in materia di ordinamento sportivo, che è inclusa dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione fra gli ambiti di legislazione concorrente e che, nella lettura della Corte costituzionale (sentenza n. 424/2004), include la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive;

rilevano, inoltre, le materie istruzione (articolo 2), professioni (articolo 4), governo del territorio (articoli 12 e 14), tutela della salute (articoli 4 e 14), anch'esse affidate alla legislazione concorrente, nonché la materia formazione professionale (articolo 4), affidata dallo stesso articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla potestà legislativa regionale;

il testo prevede l'espressione di un parere della Conferenza Stato-regioni per

l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 4 e l'intesa della Conferenza unificata per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 12;

la Conferenza unificata, nel parere espresso il 7 marzo 2019, ha richiesto, tra l'altro, l'espressione dell'intesa – oltre che per i provvedimenti di cui all'articolo 12, per i quali l'intesa è stata prevista durante l'esame in sede referente – per l'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1, 5, 13 e 14, nonché, in sostituzione del parere, per i provvedimenti di cui all'articolo 4,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito ad inserire la previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi previsti dagli articoli 1, 5, 13 e 14;

provveda la Commissione di merito ad inserire la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, in luogo del parere, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 4.

ALLEGATO 2

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione (Ulteriore nuovo testo C. 1549).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1549, in materia di vendita sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso e sostegno delle filiere etiche dei prodotti agricoli e agroalimentari;

rilevato che:

il provvedimento interviene in materia che può essere ricondotta a quella della tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) e dell'ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), entrambe di competenza esclusiva statale;

assumono inoltre rilievo le materie alimentazione, di competenza legislativa concorrente (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma) ed agricoltura di competenza residuale regionale (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma);

l'articolo 5 (recante una delega al Governo sulla disciplina delle « filiere etiche » in agricoltura) prevede, ai fini del coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, alla luce dell'« intreccio di competenze » sottese alla materia, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione dei decreti legislativi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 155

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza
del presidente BARACHINI.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.05 alle 12.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	156
COMITATO V – ATTIVITÀ DELLE MAFIE DI ORIGINE STRANIERA SUL TERRITORIO ITALIANO, LORO RAPPORTI CON LE MAFIE AUTOCTONE, NONCHÉ INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CRIMINALI	156

COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

*Martedì 18 giugno 2019. — Coordinatore
Piera AIELLO (M5S).*

Il Comitato si è riunito dalle 14.30 alle
16.20.

COMITATO V – ATTIVITÀ DELLE MAFIE DI ORI- GINE STRANIERA SUL TERRITORIO ITALIANO, LORO RAPPORTI CON LE MAFIE AUTOCTONE, NONCHÉ INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CRIMINALI

*Martedì 18 giugno 2019. — Coordinatore
DARA (L-SP).*

Il Comitato si è riunito dalle 19.15 alle
19.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	157
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali.	
Audizione del Presidente e del Presidente del collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI)	157

Martedì 18 giugno 2019. – Presidenza del presidente Sergio PUGLIA.

La seduta comincia alle 11.44.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla *web TV* della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali.

Audizione del Presidente e del Presidente del collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI).

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Macelloni, Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI), la dottoressa Iorio, Direttore generale, e l'avvocato Branca, che presiede il collegio sindacale dell'Istituto.

Ricorda che l'INPGI è chiamata, in questa sede, a fornire il suo autorevole contributo sul tema delle politiche di investimento e spesa delle casse professionali. Precisa che la situazione dell'INPGI è stata oggetto di un approfondimento specifico nelle precedenti sedute ed è anche al centro del dibattito politico a causa degli squilibri emersi nella gestione previdenziale dell'Istituto e di cui si è ampiamente discusso nell'ufficio di presidenza del 14 maggio.

Ricorda come oggi stesso alla Camera dei deputati verrà esaminato il decreto crescita, come modificato in sede referente, che contiene un emendamento recante misure per il riequilibrio finanziario dell'INPGI. Il nuovo comma 2 dell'articolo 16-bis del decreto, in particolare, prevede che l'INPGI adotti nei prossimi dodici mesi misure di riforma capaci di riequilibrare la gestione previdenziale, incidendo in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in subordine, sull'incremento delle entrate contributive. Nel caso di mancato conseguimento di una prospettiva di sostenibilità economico-finanziaria di medio-lungo periodo, è disposta l'adozione di uno o più regolamenti governativi per ampliare la platea contributiva dell'Istituto. L'ultimo periodo del comma 2 stabilisce, inoltre, con esclusivo riferimento all'INPGI, la sospensione, fino al 31 dicembre 2019, delle norme che prevedono la nomina di un commissario straordinario per il caso in cui un ente di diritto privato che gestisce forme di previdenza obbligatoria presenti un disavanzo economico-patrimoniale.

Il presidente MACELLONI rappresenta che esporrà una sintesi dell'ampio contributo depositato agli atti della Commissione. Ricorda che l'INPGI è l'unico ente che amministra una forma sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, assolvendo in regime di diritto privato al pagamento degli ammortizzatori sociali e sostenendo anche le aziende editoriali in un momento di crisi. Fa presente che la platea degli iscritti all'Istituto è già stata ampliata in passato: nel 1987, quando si sono aggiunti i giornalisti iscritti nell'elenco dei praticanti e i telecineoperatori, e nel 2001, quanto l'iscrizione all'INPGI è stata estesa anche ai pubblicitari e ai giornalisti che svolgono l'attività di addetti stampa presso le pubbliche amministrazioni. Sottolinea come la gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto, cui sono iscritti i giornalisti con contratto di lavoro dipendente, stia registrando un saldo negativo tra entrate contributive e prestazioni previdenziali dovuto al cambiamento del mondo del lavoro, nel quale è sempre più

diffuso l'utilizzo di forme di inquadramento autonomo a discapito dei contratti di lavoro subordinato. Il calo del monte retributivo ha inoltre amplificato la riduzione dei contributi. Tale situazione è confermata dallo stato di buona salute presentato invece dalla gestione separata, alla quale sono iscritti i free-lance e i cosiddetti co.co.co.

Sul piano delle prestazioni ha inciso in modo significativo l'ammontare della spesa per gli ammortizzatori sociali, che è aumentata costantemente dal 2010 al 2017. L'ente ha affrontato queste problematiche effettuando cinque riforme tra il 1998 e il 2016 con l'obiettivo principale di contenere la spesa. Il passaggio al contributivo ha richiesto l'inserimento di una clausola di salvaguardia poiché, altrimenti, non avrebbe determinato un'effettiva riduzione delle prestazioni. Fra gli altri interventi il presidente MACELLONI segnala la definizione di un contributo di solidarietà applicato alle pensioni di importo maggiore. Anche l'attività ispettiva su cui l'ente ha sempre investito ha consentito di sostenere il monte contributivo. Nel 2012 sono comunque emersi chiaramente gli squilibri nella gestione previdenziale e, per garantire le prestazioni, l'ente ha anche modificato il suo modello di gestione degli investimenti, in particolare riducendo il peso degli attivi immobiliari che non garantivano un sufficiente grado di liquidità. Questa è stata la ragione principale che ha portato alla costituzione del fondo: la necessità di rendere più liquido e meno concentrato il patrimonio. Con l'inasprirsi della situazione gestionale, l'ottica di valorizzazione del patrimonio ha ceduto integralmente il passo alle esigenze di liquidità. È stata, inoltre, sospesa l'erogazione di mutui e frenata quella dei prestiti. Gli investimenti in private equity sono stati integralmente liquidati. È stato verificato costantemente che la gestione del fondo fosse vantaggiosa e lo è stata sia dal punto di vista fiscale che dal punto di vista della gestione del patrimonio. Nel complesso, pertanto, il presidente MACELLONI ritiene che il problema non sia legato ad aspetti gestionali né all'ammontare delle

spese, sulle quali sono stati effettuati diversi interventi contenitivi, ma al venir meno di entrate contributive determinato dall'evoluzione del mercato del lavoro giornalistico. La platea è completamente differente da quella immaginata nel 1963, per cui è necessario intercettare i cambiamenti che sono intervenuti.

L'onorevole MANZO (M5S) sottolinea che nel sistema generale già nel 1995 si è introdotto il metodo contributivo. Chiede, pertanto, come mai l'INPGI abbia atteso più di 20 anni per operare tale modifica e quale sia stato l'impatto di questo ritardo sulle criticità della gestione previdenziale.

L'onorevole DI SARNO (M5S) chiede di fornire ulteriori dettagli relativi alle spese per il contenzioso.

La senatrice PIRRO (M5S) chiede se il dato riferito alle commissioni pagate per la gestione del fondo sono un importo riferito a tutto il periodo di gestione. Chiede inoltre un confronto fra i risultati della gestione del patrimonio immobiliare prima e dopo il conferimento al fondo.

L'onorevole Alessandro PAGANO (Lega) rappresenta che, a fronte della chiara disamina delle cause della crisi, vorrebbe maggiori dettagli sulle azioni intraprese dall'ente per farvi fronte.

Il senatore LANNUTTI (M5S) contesta l'affermazione che l'attività giornalistica sia in trasformazione e non in declino. Le vendite dei giornali sono in declino e si riducono anche gli investimenti pubblicitari. Sottolinea che queste problematiche non sono state affrontate per tempo. Chiede inoltre chiarimenti sul ruolo dell'avvocato Freni che avrebbe partecipato al tavolo delle trattative sul decreto crescita e avrebbe, allo stesso tempo, legami di natura economia con l'INPGI.

Il senatore FAZZOLARI (FdI) sottolinea che la discussione non ha tenuto sufficientemente conto dell'intervento del Governo nell'ambito di un decreto-legge che

lo stesso Governo ha ritenuto necessario e urgente. Ritiene che l'ente dovrebbe redigere un bilancio consolidato con il fondo. Questo perché non è chiaro se l'INPGI abbia guadagnato o meno con questa operazione e se le valutazioni degli immobili conferiti al fondo siano eccessive. Evidenzia, inoltre, che gli inquilini lamentano l'impossibilità di acquistare gli immobili per via dei prezzi troppo alti. Chiede in che modo verranno gestiti gli immobili invenduti. Infine, con riferimento al possibile allargamento della platea, chiede se i comunicatori che saranno, eventualmente, iscritti all'INPGI, diventeranno automaticamente giornalisti, in deroga ai requisiti dell'ordine, ovvero se la cassa finirà con l'avere come contribuenti dei soggetti non iscritti all'ordine.

Il PRESIDENTE si chiede se l'ente abbia intrapreso delle politiche per i lavoratori più giovani e se incentivi di questo genere possano aiutare a ritornare verso una forma di lavoro dipendente.

Il presidente MACELLONI replica sottolineando che la base retributiva dei giornalisti era tale che senza la clausola di salvaguardia il passaggio al contributivo avrebbe determinato un aumento delle prestazioni. Anche l'Inps, nel 2015, si è dovuta dotare di questa clausola: questo dimostra che il passaggio al contributivo non è la soluzione a tutti i problemi. Sugli ammortizzatori evidenzia che per il tramite di essi è stata tutelata la metà dei lavoratori iscritti e l'ampio ricorso a tale spesa assistenziale è dipeso anche da una definizione ampia del concetto di « stato di crisi ». Per quanto riguarda le commissioni, rappresenta che l'importo di 14 milioni è riferito al complesso della gestione del fondo. Evidenzia che la stampa tradizionale è in declino per una serie di ragioni, ma non è in declino l'attività giornalistica, che si è trasformata privilegiando rapporti di lavoro autonomi, fluidi, che in alcuni casi nascondono forme di dipendenza mascherata. La dinamica da affrontare è dunque quella di un cambiamento, non di un crollo. Aggiunge che

iscrivere chi non fa parte dell'ordine rappresenta un atto creativo e innovativo, in quanto si è reso necessario interpretare il cambiamento del mondo del lavoro. Fa presente che dal 2014 l'INPGI ha messo in atto ben 2 riforme, la cui efficacia sarà tuttavia visibile solo fra molto tempo. Per quanto riguarda, infine, le politiche per i giovani, sottolinea come l'INPGI le abbia portate avanti prima degli altri ed in tutta autonomia.

La dottoressa IORIO rappresenta che l'INPGI ha dovuto affrontare 1.895 giudizi e relative spese legali che hanno però determinato il recupero di ingenti risorse e che l'Istituto ha vinto nell'85 per cento dei casi. Con riferimento agli immobili sottolinea che il patrimonio nasceva come una disponibilità della categoria, ma dopo la riforma è divenuto la base per garantire il pagamento delle prestazioni. Alla base del conferimento al fondo vi è stata l'impossibilità di adeguare il patrimonio al valore di mercato. L'operazione di conferimento al fondo ha consentito finalmente di avere valutazioni più corrette rispetto a quelle fornite dal costo storico. Le plusvalenze non sono plusvalenze di carta ma sono rappresentative del reale valore degli immobili. La dimostrazione è che non sono emerse solo plusvalenze ma anche minusvalenze. Per quanto riguarda il ruolo dell'avvocato Freni, fa presente che ha prestato i suoi servizi come avvocato all'ente, facendogli vincere diverse cause, e che da inquilino ha potuto acquistare il proprio appartamento seguendo le stesse modalità degli altri affittuari.

Il PRESIDENTE rileva una ulteriore questione sottoposta all'attenzione della Commissione da diversi giornalisti: quella della cosiddetta « ex fissa », un trattamento integrativo di natura contrattuale stabilito nel contratto dell'85, la cui corresponsione è successivamente entrata in crisi.

Il presidente MACELLONI fa presente il ruolo dell'INPGI è stato quello di mera gestione dei contributi e di pagamento nei limiti della capienza del fondo costituito come gestione separata sulla base di un'apposita convenzione. L'esaurimento del fondo è dipeso da uno squilibrio fra i contributi e le prestazioni che l'Istituto ha segnalato agli editori. Le cause contro l'Istituto sono state perse dai ricorrenti in quanto la insussistenza del fondo, che ha natura contrattuale, non può essere coperta con i contributi obbligatori destinati a garantire le pensioni.

Il PRESIDENTE dà infine la parola al presidente del collegio sindacale, avv. Branca.

Il presidente BRANCA sottolinea come l'INPGI abbia dovuto fronteggiare, oltre alle trasformazioni del mercato del lavoro, anche la crisi dei mercati finanziari che ha ridotto il rendimento degli attivi. Per quanto riguarda la gestione caratteristica, il collegio sindacale ha avuto sempre modo di riscontrare la correttezza dell'operato degli amministratori. Il collegio ha dato il suo contributo fornendo, inoltre, consigli utili a migliorare l'attività di recupero dei crediti contributivi. Sottolinea che vi è un confronto serrato con i revisori dell'ente che, da ultimo, si è concentrato sulla definizione del concetto di continuità aziendale. Sottolinea, infine, che il collegio è caratterizzato da una pluralità di competenze e da un dialogo costruttivo sia al suo interno che con le altre strutture dell'ente.

Il PRESIDENTE ringrazia la delegazione dell'INPGI e dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle 13.14.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6^a Senato)

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro con una delegazione parlamentare della Commissione Finanze del <i>Bundestag</i> della Repubblica federale di Germania	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

RISOLUZIONI:

7-00134 Billi: Sul rilascio della carta d'identità elettronica ai cittadini italiani residenti all'estero.	
7-00260 Fitzgerald Nissoli: Sul rilascio della carta d'identità elettronica ai cittadini italiani residenti all'estero (<i>Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00134 e della risoluzione n. 8-00030</i>)	4
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risoluzione)</i>	6
<i>ALLEGATO 2 (Testo approvato della risoluzione)</i>	8

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1586 Ceconi, C. 1655 Rostan e C. 1875 Sarli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1888 Alessandro Pagano</i>)	10
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10

COMMISSIONI RIUNITE (III e VIII)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; <i>b)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1476 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	11
<i>ALLEGATO (Proposta emendativa approvata)</i>	13

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	14

Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura.	
Audizione del dottor Gabriele Papa Pagliardini, Direttore dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	14
Audizione di rappresentanti dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	15

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifica all’articolo 315 del codice di procedura penale in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati. C. 1206 (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	38
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar. C. 1640 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	39
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica. C. 1641 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	40
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati. C. 1771 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	41
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. C. 1603-bis Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	42
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	44
Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico. Nuovo testo C. 1822 (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	45

SEDE REFERENTE:

Modifica all’articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l’elezione del Senato della Repubblica. C. 1511 cost. Bruno Bossio, C. 1647 cost. Ceccanti e C. 1826 cost. Brescia e petizioni n. 311, limitatamente alla parte relativa alla modifica dell’articolo 58, e n. 341 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	36
--	----

RISOLUZIONI:

7-00132 Vinci: Iniziative per il completamento dell’Anagrafe della popolazione residente.	
7-00253 Brescia: Iniziative per il completamento dell’Anagrafe della popolazione residente (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	36

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Ferruccio Pastore, Direttore del Forum internazionale ed europeo di ricerche sull’immigrazione (FIERI), nell’ambito dell’esame della proposta di legge di iniziativa popolare C. 13, recante « Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell’inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari »	37
---	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Sull’ordine dei lavori	46
------------------------------	----

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Nuovo testo C. 1603-bis Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	46
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	52
Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. C. 1549 Cenni (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	49
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati. C. 1206 Costa (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	49
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	53
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	56
Sui lavori della Commissione	51

III Affari esteri e comunitari

RISOLUZIONI:

7-00254 Fassino: Sull'integrazione dei Balcani Occidentali nelle istituzioni euroatlantiche.	
7-00062 Valentini: Sull'integrazione dei Balcani Occidentali nelle istituzioni euroatlantiche (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	57
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risoluzione</i>)	60
ALLEGATO 2 (<i>Nuova proposta di testo unificato proposta dal deputato Fassino</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	65
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. C. 1603-bis Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	65
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	72
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017. C. 1623 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	68
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	73
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017. C. 1624 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	74

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale. C. 1648-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
---	----

Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino. C. 622-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	76
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; <i>b)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011. C. 1678, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	76
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; <i>b)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007. C. 1679, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	78
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Nuovo testo C. 1603-bis Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	79
Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico. Nuovo testo C. 1822 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	81
Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisito di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. Ulteriore nuovo testo C. 1549 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati. C. 1771 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. C. 1603-bis Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	85

SEDE REFERENTE:

Norme per l'attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia. C. 313 Meloni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello	87
--	----

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	87
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. C. 1603-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente</i>)	87
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati dalla Commissione</i>)	89
AVVERTENZA	88

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. C. 1603- <i>bis</i> Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	90
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	94

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.	
Audizione dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	92
Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.	
Audizione di Nespresso Italiana Spa (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	92

AUDIZIONI:

Audizione del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo, Giovanni Pettorino, in merito alle funzioni di vigilanza e controllo svolte dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera per la tutela dell'ambiente marino e costiero. (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	93
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 113 Morassut recante Principi generali in materia di rigenerazione urbana nonché di perequazione, compensazione e incentivazioni urbanistiche, di rappresentanti del Centro nazionale di studi per le politiche urbane (URB@N.IT), dell'Accademia Urbana e dell'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU)	93
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
AVVERTENZA	96

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico. Nuovo testo C. 1822 Fogliani (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	97
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	113
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Nuovo testo C. 1603- <i>bis</i> Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	98
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	114

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di turismo. C. 1698 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	102
--	-----

ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	115
SEDE CONSULTIVA:	
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Nuovo testo C. 1603-bis Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	111
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	120
XI Lavoro pubblico e privato	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00106 Costanzo, 7-00224 Invidia e 7-00236 Serracchiani concernenti iniziative per la regolazione del rapporto di lavoro tramite piattaforma (<i>gig working</i>).	
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL	123
Audizione di rappresentanti di CISAL, CONFSAL e USB	123
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e la determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL	123
Audizione di rappresentanti di CISAL, CONFSAL e USB	123
Audizione di Cristina Alessi, docente di diritto del lavoro presso l'Università degli studi di Brescia	123
SEDE CONSULTIVA:	
Variatione nella composizione della Commissione	123
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Nuovo testo C. 1603-bis Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	124
INTERROGAZIONI:	
5-00606 Pallini: Tutela dei livelli occupazionali presso lo stabilimento FCA di Pratola Serra (AV)	125
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	129
5-02000 Rizzetto: Iniziative, anche normative, per la tutela dei lavoratori del bacino « Emergenza Palermo ex Pip » di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 30 del 1997 della Regione Siciliana	125
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	131
SEDE CONSULTIVA:	
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Nuovo testo C. 1603-bis Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	126
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	132
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019. C. 1771 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	127
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di Piergiovanni Alleva, già professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Politecnica delle Marche, Domenico Carrieri, professore ordinario di sociologia economica e del lavoro presso l'Università « Sapienza » di Roma, Sebastiano Bruno Caruso, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Catania, e Marco Lai, responsabile dell'area giuslavoristica del Centro studi nazionale CISL di Firenze, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di	

rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati	128
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Nuovo testo C. 1603-bis Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	133
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	137
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1188 Mulè, C. 1593 Rizzetto, C. 1710 Misiti, C. 1749 Frassinetti, C. 1836 Leda Volpi e C. 1839 Rizzo Nervo, recanti « Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero ».	
Vittorio Antonaglia, responsabile della Sala operativa emergenza sanitaria della regione Friuli-Venezia Giulia; Federico Semeraro, responsabile del Progetto Pronto blu 118 di Bologna; Giuseppe Ristagno, professore associato di Anestesia e rianimazione presso il Dipartimento di fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti dell'Università di Milano; Alessandro Zorzi, ricercatore presso il Dipartimento di scienze cardio-toracico-vascolari e sanità pubblica dell'Università di Padova; Daniela Aschieri, direttore dell'Unità operativa semplice dipartimentale di cardiologia e riabilitazione presso l'Ospedale Unico della Valtidone (Piacenza)	135
Pietro Sanna, cardiologo presso l'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari; Maria Letizia Stochino, cardiologo interventista ed elettrofisiologo, componente dell'area terapia farmacologica dell'Associazione italiana di aritmologia e cardiostimolazione (AIAC); Associazione italiana cuore e rianimazione « Lorenzo Greco » Onlus; Paolo Sciascia, dirigente dell'Ufficio III della Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Andrea Scapigliati, dirigente dell'Unità operativa di cardioanestesia e terapia intensiva cardiocirurgica del Policlinico Gemelli di Roma	136
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Nuovo testo C. 1603-bis Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	138
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	145
Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico. Nuovo testo C. 1822 Fogliani (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	142
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i>)	146
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Nuovo testo C. 1603-bis Governo (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>) .	148
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	153

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. Ulteriore nuovo testo C. 1549 (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	151
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	154
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	155
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	156
COMITATO V – ATTIVITÀ DELLE MAFIE DI ORIGINE STRANIERA SUL TERRITORIO ITALIANO, LORO RAPPORTI CON LE MAFIE AUTOCTONE, NONCHÉ INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CRIMINALI	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Sulla pubblicità dei lavori	157
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali.	
Audizione del Presidente e del Presidente del collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI)	157